

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

124° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 9
2 ^a - Giustizia	» 28
3 ^a - Affari esteri	» 47
4 ^a - Difesa	» 54
6 ^a - Finanze e tesoro	» 62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 67
11 ^a - Lavoro	» 70
12 ^a - Igiene e sanità	» 79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 88

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) ..	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 93
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 99
Informazione e segreto di Stato	» 106
Assistenza sociale	» 107

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	<i>Pag.</i> 114
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 115

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 116
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bargone e per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il senatore VERALDI sottolinea che il provvedimento all'esame rappresenta una prima risposta del Governo ai dati allarmanti sulla disoccupazione che si registra in particolare nel Mezzogiorno e che potrebbe dar luogo a gravi tensioni sociali. Egli ritiene che gli interventi adottati dal Governo, sia pur timidi, possano risultare assai efficaci per il raggiungimento degli obiettivi del rilancio della produzione e dell'occupazione soprattutto nelle aree di particolare crisi economica. Gli interventi in questione sono resi assolutamente necessari dall'insufficienza degli strumenti previsti dalla legislazione vigente per attivare le risorse finanziarie disponibili. Anche istituti come le conferenze di servizi si sono infatti rilevati inefficaci rispetto all'obiettivo di consentire la realizzazione delle opere pubbliche a carattere infrastrutturale necessarie per la ripresa produttiva nelle aree depresse. A questo proposito, sottolinea la necessità che venga data priorità al completamento dei progetti in grado di determinare maggiori ricadute sul piano produttivo e l'esigenza

che le opere realizzate vengano adeguatamente tutelate, tenendo conto dei fenomeni di incuria e vandalismo che in passato sono stati registrati nel Mezzogiorno. In ogni caso, l'obiettivo fondamentale è quello di favorire una ripresa strutturale dell'economia nelle aree depresse, al di là della strategia estemporanea per fronteggiare l'emergenza della disoccupazione.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sull'omogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, dubitando che l'articolo 20, comma 2, possa essere considerato, secondo quanto dichiarato dal Ministro dei lavori pubblici, come la chiave interpretativa dell'intero provvedimento. Non è dato infatti di riscontrare una coerenza in termini di strategia di politica economica nei vari documenti e provvedimenti legislativi a carattere economico-finanziario successivamente adottati dal Governo. Si sofferma quindi sull'articolo 7, che dispone il mantenimento in bilancio di ingenti disponibilità finanziarie, sottolineando che occorrerebbe valutarne attentamente gli effetti sul fabbisogno del settore statale. A parte infatti i problemi di correttezza contabile suscitati da tale norma, si pone il problema della sua compatibilità con il blocco degli impegni di spesa e altri provvedimenti analoghi da ultimo assunti con il decreto-legge n. 669 del 1996. Per quanto riguarda le ulteriori misure contenute nel provvedimento, sottolinea che si tratta di interventi episodici, mentre occorrerebbe una completa ridefinizione delle procedure preordinate alla realizzazione delle opere pubbliche, allo scopo di evitare gli appesantimenti burocratici che impediscono il tempestivo utilizzo delle risorse stesse. In ogni caso, appare del tutto illusoria la convinzione di poter movimentare ingenti risorse, anche alla luce dei dati sull'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nel 1997 contenuti nella relazione di cassa, che resta assai limitato. Con riferimento all'articolo 1, evidenzia che non si tratta di nuove risorse, ma soltanto dell'utilizzo di stanziamenti già esistenti in bilancio. Riguardo all'articolo 2, rileva che si tratta di una disposizione da cui potranno trarre vantaggio esclusivamente le imprese di grandi dimensioni ed esprime perplessità sullo stato finanziario del fondo per l'occupazione, utilizzato per la sua copertura. Con riferimento all'articolo 3, in materia di lavori socialmente utili, fa presente che di fatto è risultata problematica l'acquisizione della relazione sui programmi da attuare, che è la condizione per l'attivazione degli stessi. Esprime quindi perplessità sull'articolo 6, con particolare riferimento agli incrementi di organico in esso previsti. Osserva infine che occorrerebbe una puntuale quantificazione dell'onere associato al comma 5 dell'articolo 13 e che il controllo preventivo della Corte dei conti su alcuni atti, di cui si prevede l'eliminazione nell'articolo 16, rappresenta una garanzia di trasparenza contabile delle operazioni in questione.

Il senatore PERUZZOTTI sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta per i contribuenti un costo notevolissimo, mentre si rivela incapace di produrre effetti reali sull'economia e l'occupazione, trattandosi dell'ennesimo intervento a carattere assistenziale per le aree più ar-

retrate del paese. Il provvedimento ripropone in effetti un tipo di politica economica che ha già prodotto in passato risultati estremamente negativi e che finisce per penalizzare la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree in cui esse potrebbero produrre effettivamente un aumento dell'occupazione. Le misure decise dal Governo, in questo come in altri provvedimenti recentemente approvati, risultano assolutamente penalizzanti per le imprese soprattutto di piccole e medie dimensioni. Anche le regioni risultano penalizzate, in quanto ad esse non vengono forniti i mezzi finanziari per ottenere i risultati desiderati nel settore delle opere pubbliche. Preannuncia infine la proposta di emendamenti da parte del suo Gruppo, che fornisce comunque una valutazione del tutto negativa sul provvedimento, al quale si dichiara nettamente contrario.

Il senatore FERRANTE esprime una valutazione positiva sul provvedimento, che risulta coerente con il programma di politica economica assunto dalla maggioranza di governo, tra i cui obiettivi primari vi è quello della lotta alla disoccupazione. Si tratta di un problema di notevole gravità, rispetto al quale è indispensabile adottare strategie molteplici. È quanto ha fatto il Governo, affiancando il provvedimento in esame ad altri come quello sulla modifica delle norme concernenti il mercato del lavoro e quello recante interventi urgenti per l'economia, entrambi recentemente approvati dal Senato, che sembrano in grado di produrre rilevanti effetti sull'occupazione e risultano coerenti con le misure adottate nel testo in esame. Questo appare, inoltre, dotato di una propria coerenza interna, in quanto, come ricordato dal Ministro dei lavori pubblici, il riferimento contenuto nell'articolo 20 alla Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria ne rappresenta l'elemento unificante. L'accelerazione delle procedure preordinate alla realizzazione di opere pubbliche consentirà infatti di non aggravare gli attuali problemi occupazionali e di creare le condizioni per il recupero di nuova occupazione, entro i limiti però imposti dall'impegno per il risanamento finanziario contenuto nella Nota di aggiornamento citata. Non ritiene quindi fondate le critiche basate sulla asserita disomogeneità del contenuto delle norme del decreto-legge, rispetto al quale la 1^a Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di costituzionalità. Osserva peraltro che sono possibili miglioramenti di alcune norme. In particolare, il comma 2 dell'articolo 11, relativo ad interventi nei centri storici, potrebbe essere modificato in modo da prevedere un ampliamento degli interventi non soggetti ad autorizzazione edilizia, nei quali potrebbero essere inclusi anche quelli di ordinaria manutenzione. Esprime inoltre perplessità sul riferimento alle somme non impegnabili contenuto nell'articolo 13, rilevando che si tratta di una formulazione che andrebbe modificata. In conclusione, ribadisce il giudizio positivo già espresso sul provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore FIRRARELLO, il quale dichiara che le finalità del provvedimento appaiono condivisibili, anche se gli interventi adottati non sembrano in grado di rimuovere permanentemente le cause dello scarso utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla realizza-

zione di opere infrastrutturali. Le norme contenute nel provvedimento non appaiono inoltre sufficienti a determinare un significativo incremento dell'utilizzo delle risorse comunitarie destinate al nostro paese. È necessario infatti, a questo scopo, prevedere una razionalizzazione di tutte le procedure attualmente vigenti e introdurre nuove normative capaci di fornire una risposta definitiva ai problemi dello sviluppo e dell'occupazione nelle aree depresse. Rileva quindi una contraddizione tra l'approccio federalista adottato dal Governo e alcuni interventi contenuti nel provvedimento, che sottraggono poteri alle regioni in omaggio a una logica centralizzatrice. Esprime quindi notevoli perplessità sulla norma in materia di lavori socialmente utili, in quanto si tratta di un'esperienza che, soprattutto in alcune zone del paese, ha prodotto risultati decisamente negativi. Ritiene quindi indispensabile precisare l'estensione dei poteri conferiti ai commissari e rendere più trasparenti le procedure della loro nomina. Appare altresì necessario disporre di dati analitici sul costo delle singole opere, nonché sulle entità delle risorse aggiuntive destinate alle aree depresse. È opportuno inoltre un chiarimento sulla copertura finanziaria della norma concernente gli aeroporti, che è finanziata con risorse rispetto alle quali sono intervenute diverse utilizzazioni. Sottolinea infine l'esigenza che nella realizzazione di opere pubbliche sia data priorità a quelle per il cui completamento sono necessarie soltanto limitate risorse aggiuntive, e di definire con chiarezza i soggetti ai quali sarà attribuita la titolarità giuridica delle opere stesse, con i relativi obblighi di custodia e manutenzione.

Il senatore LAURO, nell'esprimere il giudizio negativo della sua parte politica sul provvedimento in titolo, sottolinea come esso sia tutt'altro che sufficiente a dare risposte accettabili al problema occupazionale. Nè sono comprensibili le ragioni che hanno portato il Governo ad emanare un provvedimento *omnibus* che non tocca i problemi reali del funzionamento dei centri di spesa, sia sul piano dell'amministrazione centrale che su quello delle amministrazioni locali. Ad esempio nulla è stato fatto, con l'articolo 1, sulla trasparenza delle procedure adottate dal CIPE in materia di interventi finanziari, tema sul quale la sua parte politica ha presentato un'interrogazione che a tutt'oggi non ha avuto alcuna risposta. Ritiene inoltre che il provvedimento non sia affatto idoneo a produrre effetti positivi nel Mezzogiorno per l'assenza di una serie di interventi che la sua parte politica si farà carico di proporre con la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno. Riguardo poi all'articolo 2, concernente il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, ritiene necessario far emergere gradualmente il lavoro sommerso. La norma in questione non sembra rispondente a tale esigenza ma piuttosto connotata da vecchie logiche che non possono essere giudicate positivamente. Piuttosto deludenti sono poi le norme contenute nell'articolo 3 riguardanti i lavori socialmente utili e la formazione professionale. Chiede quindi al Governo il motivo per cui le norme contenute nell'articolo 5 non sono state accorpate con quelle dell'articolo 17, data l'unicità della materia aeroportuale. Dopo aver espresso forti perplessità sull'articolo 13 concernente gli interventi sosti-

tutivi dei commissari straordinari sottolinea il proprio giudizio positivo sull'articolo 15 riguardante lo snellimento delle procedure in materia di informazione e comunicazioni antimafia.

Il senatore GIARETTA ritiene che i giudizi espressi sin qui dall'opposizione siano contraddittori: il provvedimento viene infatti giudicato da un lato insufficiente a rispondere ai molteplici problemi del Paese e dall'altro troppo vasto, appunto perchè contenente interventi riferiti a diversi settori. Il giudizio sul provvedimento, invece, non può che essere favorevole in primo luogo perchè è previsto l'utilizzo di stanziamenti molto rilevanti: circa 6.300 miliardi per i prossimi dieci anni. In secondo luogo il provvedimento ha il pregio di affermare un principio di responsabilità delle amministrazioni locali che introduce una forma di federalismo competitivo legato, appunto, alla capacità delle amministrazioni locali di saper efficacemente spendere le risorse di cui sono destinatarie. Infine, il provvedimento disciplina interventi importanti nelle procedure, con indubbio vantaggio per la funzionalità delle amministrazioni locali. In merito all'articolo 11 riguardante l'intervento nei centri storici, sottolinea come tale intervento fosse stato, qualche tempo fa, suggerito al Governo da un parlamentare dell'opposizione e che già da allora avrebbe potuto essere preso positivamente in considerazione.

Il senatore BORNACIN annuncia anzitutto che il Gruppo di Alleanza Nazionale presenterà emendamenti al provvedimento in esame, non certamente a fini ostruzionistici, ma perchè giudica il provvedimento assolutamente insufficiente a dare risposta ai problemi per i quali è stato emanato. Un giudizio simile è peraltro stato espresso anche dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, come risulta da articoli di stampa, ritiene che il Governo abbia posto troppe aspettative sui risultati che il disegno di legge potrà effettivamente raggiungere. Sottolinea quindi come il problema occupazionale non sia questione che riguarda soltanto il Mezzogiorno ma tutto il Paese. Il modo migliore per creare occupazione, tuttavia, non è certamente quello indicato dal provvedimento ma quello di procedere ad esempio alla concessione di sgravi fiscali per le imprese che operano nuove assunzioni o all'introduzione di strumenti di flessibilità del mercato del lavoro. Esprime invece perplessità sullo strumento dei lavori socialmente utili che spesso si riduce ad una gestione clientelare di voti da parte delle amministrazioni locali. Ritiene inoltre che per rilanciare il settore dei lavori pubblici più efficace sarebbe un provvedimento volto all'eliminazione dell'IVA ed esprime perplessità sull'articolo 14 in quanto lo ritiene contraddittorio rispetto ad altri interventi legislativi fin qui operati dal Governo in materia di edilizia residenziale pubblica.

Interviene quindi il senatore LO CURZIO che dichiara di condividere il provvedimento sia per la complessità degli interventi proposti che per l'ampiezza delle risorse messe a disposizione del Paese. Tuttavia, esso non concerne una serie di progetti che pure già esistono sul

piano degli accordi tra Governo centrale e Regioni e che potrebbero a loro volta creare occupazione e agevolare la ripresa dei lavori pubblici. In questo senso rappresenta sicuramente un esempio pregnante quello della regione Sicilia la quale ha sviluppato una serie di rapporti bilaterali con diversi dicasteri per la realizzazione di progetti riguardanti differenti settori infrastrutturali come ad esempio quello riguardante il settore stradale finalizzato ai collegamenti tra Catania, Siracusa e Ragusa. Interventi simili sono inoltre stati progettati nel il settore delle acque reflue, dell'edilizia residenziale pubblica e del settore portuale. In tale ultimo settore poi, un ampliamento del porto di Augusta si renderebbe indispensabile sia sul piano turistico che su quello produttivo per la sua posizione geografica che può facilitare i collegamenti con gli altri Paesi del Mediterraneo. Ritiene infine di poter esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in quanto improntato a quella nuova filosofia necessaria alla creazione di posti di lavoro.

Interviene infine il senatore TAROLLI il quale dichiara di non trovare ragioni sufficienti a convincerlo della bontà del provvedimento: se gli interventi che sono contenuti nel provvedimento non vengono inseriti in un piano organico e strategico rischiano di mancare gli obiettivi cui sono rivolti. Ritiene in ogni caso non debba essere confusa la necessità di interventi infrastrutturali, di cui il Paese ha estremo bisogno, con il problema occupazionale. Sulla prima questione si sarebbe aspettato dal Governo la formulazione di un piano organico di spesa che prevedesse obiettivi e procedure ben definiti. Il disegno di legge, invece, interviene con la distribuzione a pioggia delle risorse secondo uno schema antico dimostratosi inefficiente e incapace di affrontare la complessità dei problemi. Il disegno di legge privilegia peraltro soltanto alcune aree del Paese ignorando altre aree ugualmente bisognose. Sottolinea infine come anche il problema dell'occupazione manchi di un'ottica più organica capace di creare nuovi posti di lavoro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente COVIELLO avverte che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate per le ore 14 di domani 10 aprile per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2280.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER ALCUNE CATE-
GORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI*
(A007 000, C01^a, 0047^o)

Il presidente VILLONE avverte che martedì 15 aprile, alle ore 14, presso la Commissione difesa avrà luogo una audizione informale di esponenti degli organismi rappresentativi di alcune categorie interessate al provvedimento in titolo, coordinata dai relatori alle Commissioni 1^a e 4^a, chiamate rispettivamente a pronunciarsi sugli aspetti di competenza, per formulare osservazioni destinate alla Commissione lavoro.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile, procedendosi alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore MAGNALBÒ, in assenza dei proponenti, fa proprio ed illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che l'emergenza Albania e l'arrivo di migliaia di profughi sulle coste pugliesi ha arrecato ingenti danni al turismo della regione in questione;

che vi è stato un consistente calo delle presenze nel periodo pasquale e si registra una forte riduzione delle prenotazioni, in alcuni casi pari al 70-80 per cento, per il periodo estivo;

che proprio per quest'anno la regione Puglia aveva promosso iniziative per bloccare le tariffe ed offrire incentivi ai turisti;

che i circa 800 imprenditori italiani, che negli anni scorsi hanno realizzato investimenti e impianti in Albania, hanno subito gravi danni;

impegna il Governo

ad adottare urgenti misure per il sostegno ed il rilancio del turismo pugliese e per venire incontro alle esigenze degli imprenditori italiani in Albania.

0/1/2272/1

SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI

Il relatore GUERZONI osserva che l'afflusso di cittadini albanesi ha coinvolto inizialmente il territorio pugliese, ma successivamente la gran parte di essi è stata trasferita altrove: nondimeno, egli considera rilevante la questione evocata dalla prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno, da tenere distinta da quella successiva, anch'essa di un certo rilievo. Aggiunge tuttavia che il possibile danno alle attività turistiche è rilevabile anche in aree diverse da quelle di approdo, in altre regioni, per le quali sarebbero auspicabili analoghi interventi di sostegno. Si dichiara pertanto contrario all'ordine del giorno, ritenendo che esso debba essere riconsiderato in un contesto più ampio.

Il senatore PINGGERA si sofferma sul possibile danno alle attività turistiche e ricorda che tale eventualità è da riferire anche alla presenza di altri profughi provenienti da realtà diverse da quella albanese.

Il senatore MAGNALBÒ precisa di aver fatto proprio l'ordine del giorno in assenza dei proponenti, appartenenti al suo stesso Gruppo: in ragione delle obiezioni del relatore, che considera fondate, si riserva tuttavia di riconsiderare la proposta, ravvisando la necessità di tener conto delle altre realtà coinvolte.

Il senatore TABLADINI rileva la diffusione territoriale dei profughi provenienti dall'Albania, che sostanzialmente sono solo transitati nella regione Puglia, per dirigersi prevalentemente nei territori padani.

Il sottosegretario SINISI sottolinea la peculiarità della regione Puglia, che ha sofferto un danno di immagine con implicazioni inevitabili sulle attività turistiche. D'altra parte, conviene sull'opportunità di estendere la considerazione del problema anche in riferimento ad altre realtà territoriali, tenendo conto tuttavia del particolare disagio in cui versano gli operatori pugliesi.

Il senatore PASTORE sottolinea che in diverse regioni vi sono centri di accoglienza per i profughi, anche di notevoli dimensioni, che creano obiettivi problemi alle attività turistiche.

Su richiesta del senatore MAGNALBÒ, l'ordine del giorno viene quindi accantonato.

Il senatore TABLADINI rinuncia ad illustrare i propri emendamenti all'articolo 1. Nello stesso senso si risolvono, per le rispettive proposte di modifica, i senatori BESOSTRI, MARCHETTI, MAGNALBÒ, LUBRANO DI RICCO e FUMAGALLI CARULLI.

Sull'emendamento 1.5, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario. A nome del suo Gruppo, il senatore BESOSTRI annuncia un voto contrario. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Previo avviso contrario del relatore GUERZONI e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni sono successivamente respinti anche gli emendamenti 1.16, 1.20, 1.22 e 1.6.

Il senatore TABLADINI ritira l'emendamento 1.76.

Quanto all'emendamento 1.7, il relatore e il rappresentante del Governo esprimono un parere contrario.

Il senatore TABLADINI precisa che l'emendamento tiene conto del reale fenomeno migratorio, nella sua articolazione interna, rispetto alle regioni di destinazione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI concorda sull'opportunità di formulare in modo più appropriato il comma 1 dell'articolo 1, anche se non ritiene corretto riferirsi esclusivamente alla Padania, quale territorio di destinazione dei profughi, in quanto i problemi in questione sono comuni a tutti i territori di destinazione.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario all'emendamento in esame.

Anche il senatore PELLEGRINO annuncia un voto contrario, sottolineando il contenuto contraddittorio dell'ultima parte dell'emendamento.

Il senatore TABLADINI, accogliendo l'obiezione della senatrice Fumagalli Carulli, riformula l'emendamento, riferendolo anche alle altre regioni interessate (1.7 nuovo testo).

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che l'emendamento possa essere condiviso nella sua finalità, ma la formulazione dovrebbe essere coordinata con le altre parti del decreto-legge.

L'emendamento 1.7 (nuovo testo), posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.8, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario.

Il senatore TABLADINI integra l'emendamento anche in riferimento alle altre regioni interessate in misura notevole dal fenomeno (1.8 nuovo testo).

Il senatore BESOSTRI dichiara di comprendere le motivazioni politiche del Gruppo della Lega Nord, mentre si dice stupefatto dalla comprensione mostrata da altri commissari verso il riferimento alla Padania: per costoro, evidentemente, il riferimento anche ad altre regioni è sufficiente per giustificare la citazione della Padania in un testo normativo. Egli non ritiene possibile sottacere le implicazioni politiche di tale atteggiamento. In ogni caso osserva che le conseguenze applicative dell'emendamento in esame si risolverebbero in una concentrazione dei profughi nel solo territorio delle regioni meridionali.

Il senatore SPERONI osserva che se la controversia riguarda l'adozione di una nomenclatura regionale innovativa, egli è disponibile, anche a nome degli altri proponenti, a utilizzare la locuzione «Meridione» in luogo di quella «zone meridionali», in modo simmetrico all'uso del termine Padania. In sostanza, l'emendamento ha lo scopo di limitare l'esodo dalla regione di approdo verso le aree anche più distanti, alle quali sono invece destinati i profughi.

Il senatore MAGNALBÒ precisa di non aver espresso alcun consenso all'uso del termine Padania in una formulazione normativa. Quanto all'emendamento in esame, esso risulta a suo avviso inadeguato anche rispetto alla propria finalità.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene improprio il riferimento alle regioni più interessate al fenomeno migratorio e si dichiara contraria all'emendamento. Conferma, peraltro, che il comma 1 dovrebbe essere riformulato, soprattutto perchè prevede misure superflue, che a suo avviso sono comprese nelle potestà già conferite ai prefetti dalla normativa vigente. Quanto alla locuzione Padania, ricorda che già molto tempo prima della nascita del movimento politico che l'ha adottata, essa veniva adoperata anche in sede scientifica, per designare un'aggregazione di regioni, ovvero una sorta di regione trasversale, corrispondente ai territori settentrionali del paese.

Il senatore TABLADINI sostiene che i profughi albanesi sono sottoposti a una prima forma di violenza nell'affrontare un viaggio per mare disagiata e pericolosa, mentre successivamente subiscono ulteriore violenza nel trasferimento forzoso dalle zone di approdo ad altre regioni.

Il senatore PINGGERA ricorda che nell'ordinamento vigente in altri paesi, per il periodo intercorrente dall'arrivo dei profughi alla deci-

sione sulle richieste di asilo, gli interessati sono raccolti in luoghi di residenza molto circoscritti e anche sorvegliati: domanda al rappresentante del Governo se nel caso in questione viene seguito un criterio analogo.

Il senatore PARDINI ritiene che l'emendamento in esame sia contrario a un canone elementare di buon senso e anche a quanto condiviso nell'esame dell'ordine del giorno dianzi illustrato circa l'esigenza di considerare il problema dei profughi in relazione a tutti i territori interessati.

L'emendamento 1.8 (nuovo testo), posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.18, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un avviso contrario.

Il senatore SPERONI giudica incomprensibile l'atteggiamento del Governo, che ha già adottato misure restrittive riguardo all'afflusso di profughi dall'Albania.

Il sottosegretario SINISI motiva la sua opinione contraria, rilevando che le stesse prescrizioni contenute nell'emendamento sono articolate in forma più appropriata nel testo del decreto-legge.

Il senatore PELLEGRINO ritiene opportuno disporre misure rivolte a fronteggiare l'immigrazione clandestina, senza peraltro indulgere a potestà amministrative prive di qualsiasi vincolo di legalità. Il senatore SPERONI ricorda che le stesse disposizioni contenute nel comma 1 prevedono la possibilità di derogare alla normativa vigente. Il senatore MARCHETTI osserva che tale deroga è possibile solo per le misure di assistenza e di soccorso. Il senatore SPERONI osserva che una volta ammesso il principio della deroga, esso deve considerarsi valido per ciascun tipo di misura; d'altra parte, l'emendamento 1.18 non prevede deroghe alla legislazione vigente, ma sollecita provvedimenti dinanzi all'inerzia del Governo. Il relatore GUERZONI osserva che la normativa vigente prevede la misura del respingimento delle frontiere, già attuata in migliaia di casi. Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario.

L'emendamento 1.18, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.95, il relatore GUERZONI esprime un avviso favorevole, rimettendosi peraltro alla valutazione del Governo sulle possibili implicazioni che ne derivano.

Il sottosegretario SINISI riconosce l'esigenza di una precisazione terminologica al riguardo e dichiara la propria disponibilità alla modifica proposta con l'emendamento.

Il presidente VILLONE avverte che gli effetti applicativi sarebbero notevolmente diversi dalla limitazione del decreto al caso dei profughi albanesi.

Il senatore SPERONI considera l'emendamento particolarmente inopportuno, tenuto conto che nel Mediterraneo vi è un intenso traffico di clandestini, interessati all'immigrazione in Italia e che in Albania è ormai accertata la presenza di organizzazioni per il viaggio degli emigrati, previo pagamento di ingenti somme di denaro. L'effetto della modifica, pertanto, sarebbe quello di trasformare alcuni porti, come quelli di Durazzo e di Valona, in veri e propri scali tecnici per l'afflusso in Italia di immigrati clandestini di ogni provenienza.

Il presidente VILLONE considera fondate alcune delle obiezioni formulate dal senatore Speroni e prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento, per reconsiderarlo in riferimento ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge.

Il senatore BESOSTRI, disponibile all'accantonamento, osserva che il titolo del decreto-legge non si riferisce alla cittadinanza albanese, mentre considera importante un accertamento sulla cittadinanza dei profughi già arrivati in Italia.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide la valutazione del Presidente in ordine all'emendamento 1.95, che estenderebbe l'applicazione del decreto-legge agli immigrati di ogni provenienza, determinandone la contraddizione con la legislazione vigente.

Anche il senatore MAGNALBÒ si pronuncia per l'accantonamento della proposta.

Concorda il relatore GUERZONI, rilevando peraltro la disciplina differenziata recata dal decreto in tema di assistenza immediatamente dopo l'arrivo; in ogni caso, a suo avviso, successivamente si dovrebbero applicare le norme ordinarie.

L'emendamento 1.95 viene quindi accantonato.

Sull'emendamento 1.23 si pronunciano negativamente sia il relatore GUERZONI che il rappresentante del Governo.

Il senatore SPERONI afferma che l'emendamento è coerente ai più recenti indirizzi legislativi in tema di autonomie locali e alle esigenze delle comunità territoriali, rappresentate in modo efficace solo dai rispettivi organi elettivi. L'opposizione all'emendamento, pertanto, lo conferma nell'opinione che il Governo non è disponibile ad alcuna forma di decentramento.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara contraria all'emendamento, rammentando che secondo la normativa vigente i compiti di assistenza e di soccorso sono propri dei prefetti.

Secondo il senatore PARDINI, dall'emendamento potrebbe derivare un onere notevole per le finanze degli enti locali, mentre ne risulterebbe impedito l'uso di strutture statali, come ad esempio le caserme.

L'emendamento 1.23, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.11, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario e il sottosegretario SINISI motiva le sue riserve, ricordando che le province interessate sono ben 34. Il senatore TABLADINI si dichiara esterrefatto per la posizione assunta dal rappresentante del Governo e ribadisce che il trasferimento degli albanesi dalla zona di approdo costituisce una forma di violenza.

L'emendamento viene quindi respinto.

Quanto all'emendamento 1.13, il PRESIDENTE osserva che esso dovrebbe considerarsi precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.6. La senatrice FUMAGALLI CARULLI rileva invece che la modifica potrebbe avere una persistente validità, impedendo le possibili deroghe alle norme di contabilità previste dalla legislazione vigente. A tale riguardo, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che le deroghe già previste si riferiscono presumibilmente ai soli casi di calamità naturali. La senatrice FUMAGALLI CARULLI replica che il potere di ordinanza, integrato da potestà derogatorie, si estende anche a casi ulteriori rispetto alle calamità naturali. Il senatore BESOSTRI annuncia voto contrario all'emendamento in esame. Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBÒ. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Anche l'emendamento 1.3 viene respinto dalla Commissione, dopo che il relatore GUERZONI e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo avviso contrario.

Sull'emendamento 1.4, il relatore GUERZONI manifesta un orientamento contrario e nello stesso senso si esprime il sottosegretario SINISI, rilevando che l'emendamento muterebbe radicalmente il contenuto normativo del comma 1.

Il senatore SPERONI obietta che anche con la normativa vigente sui respingimenti alle frontiere, migliaia di albanesi sono entrati in Italia illegalmente. Il relatore GUERZONI replica che il caso dei profughi albanesi è di natura straordinaria.

Il senatore MAGNALBÒ reputa condivisibile la finalità dell'emendamento, che tuttavia non appare collocato correttamente nel contesto normativo. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento 1.4.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario sull'emendamento 1.2. In proposito il senatore SPERONI afferma che la proposta di circoscrivere gli interventi di assistenza e di soccorso ai casi personali di effettivo bisogno è coerente a una finalità autenticamente umanitaria, mentre sarebbe da escludere qualsiasi forma di accoglienza per quegli immigrati di età matura, che sono in grado sia di lavorare che di svolgere attività illecite. L'emendamento 1.2 viene respinto dalla Commissione.

Quanto agli emendamenti 1.96 e 1.103, di contenuto identico, il relatore GUERZONI si rimette alla valutazione del Governo sulle possibili implicazioni, ove si ritenga che abbiano l'effetto di consentire operazioni in deroga alla legislazione vigente anche per altre amministrazioni statali, per le regioni e per gli enti locali.

Il sottosegretario SINISI osserva che in tal caso vi potrebbero essere oneri aggiuntivi per gli enti territoriali e la disposizione sarebbe comunque impropria in quanto riferita anche ad organismi non pubblici. Nondimeno egli interpreta la proposta emendativa nel senso di ammettere le operazioni in deroga alla normativa vigente, da parte del Ministro e dei prefetti, anche quando le attività di soccorso e di assistenza siano svolte dagli enti che vi sono indicati: in tale caso, peraltro, la disposizione sarebbe superflua e fuorviante, in quanto già il comma 5 dello stesso articolo 1 regola le modalità di compartecipazione alle operazioni di assistenza e di soccorso da parte delle regioni, degli enti locali, delle amministrazioni dello Stato e di altri organismi di natura privata.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene opportuno accantonare gli emendamenti.

Secondo la senatrice FUMAGALLI CARULLI, gli emendamenti sono ultronei e limitativi, poichè non comprendono ad esempio gli enti pubblici non statali.

Gli emendamenti sono quindi accantonati.

Sull'emendamento 1.97, il RELATORE si dichiara disponibile, ma si rimette alla valutazione del Governo circa le possibili implicazioni.

Il sottosegretario SINISI ritiene che una simile limitazione impedirebbe la prestazione di fondamentali servizi di assistenza, come quelli diretti alla stessa alimentazione dei profughi: senza la disposizione derogatoria, infatti, sarebbe necessario procedere in ogni caso a procedure di gara, estese anche a imprese non nazionali, stabilite in ambito comunitario.

Il relatore GUERZONI, in ragione delle motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, si dichiara contrario all'emendamento.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI considera non persuasive le argomentazioni del rappresentante del Governo, ritenendo che già in base alla legislazione vigente, con il potere di ordinanza i prefetti possono provvedere a tutte le misure necessarie, entro un certo limite di spesa. L'emendamento in esame è da ritenere pertanto opportuno, limitando la deroga alle sole norme di contabilità.

Il presidente VILLONE obietta che il potere di ordinanza normalmente si applica a casi di emergenza non paragonabili a quello di cui si tratta.

Il senatore PELLEGRINO ricorda disposizioni analoghe, adottate ad esempio per il terremoto in Irpinia e per l'epidemia di colera in Puglia.

L'emendamento 1.97, posto in votazione, non risulta accolto.

Il senatore SPERONI, quindi, motiva l'emendamento 1.12, ritenendolo superflua, nel testo, la precisazione che si propone di sopprimere. La senatrice FUMAGALLI CARULLI concorda, pur rilevando che si tratta di una sorta di clausola di stile. Il senatore PELLEGRINO ritiene invece che la precisazione abbia un fondamento, escludendo il carattere di principi generali dell'ordinamento per le disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità. Il senatore MAGNALBÒ si dichiara contrario all'emendamento, che elide una clausola di stile da considerare comunque opportuna. Parimenti contrario è l'orientamento del RELATORE, nonché del rappresentante del Governo, che condivide la valutazione del senatore Pellegrino. L'emendamento 1.12 viene respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.25, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario. Anche il sottosegretario SINISI si pronuncia negativamente, considerando superflua l'integrazione che vi è proposta. Il senatore SPERONI ricorda che il trattato di Schengen non viene applicato in Italia per l'inadempienza ai presupposti che vi hanno dato luogo e conferma l'opportunità dell'emendamento anche per tutelare l'immagine dell'Italia, già gravemente compromessa. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il relatore GUERZONI esprime un parere contrario sull'emendamento 1.30, al quale si dichiara contrario anche il sottosegretario SINISI, sottolineando che ai sindaci non è consentita la dichiarazione dello stato di emergenza ma solo l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nei casi previsti dalla legge. Il senatore TIRELLI sottolinea il contenuto innovativo dell'emendamento, che estende ai sindaci il potere di dichiarare lo stato di emergenza. La senatrice FUMAGALLI CARULLI esprime il suo dissenso all'emendamento, che successivamente viene respinto dalla Commissione.

Anche l'emendamento 1.31 è respinto dalla Commissione, dopo il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo e la dichiarazione di voto favorevole del senatore TIRELLI.

Sull'emendamento 1.86, il relatore GUERZONI esprime il suo avviso contrario. Il sottosegretario SINISI si pronuncia negativamente, sottolineando che il comma 2 dell'articolo 1 enuncia il principio cardine del provvedimento, fondato sulla distinzione tra le situazioni di effettivo bisogno e una realtà di immigrazione clandestina e strumentale, che merita di essere contrastata.

Il senatore MAGNALBÒ, quindi, ritira l'emendamento.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario sull'emendamento 1.15. Il rappresentante del Governo, in particolare, ricorda che nella direttiva del Ministero dell'interno sull'applicazione del decreto-legge, sono indicate le categorie di persone alle quali va destinata prioritariamente l'assistenza da parte degli organi competenti, che sono ad esempio i fanciulli, le donne in stato di gravidanza, gli anziani e i disabili. L'emendamento viene quindi respinto.

È respinto anche l'emendamento 1.74, dopo che il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI hanno pronunciato un parere contrario, mentre il senatore TIRELLI ha motivato il suo voto favorevole.

Sull'emendamento 1.75, il RELATORE esprime il suo avviso contrario e il sottosegretario SINISI, pronunciandosi negativamente, ricorda che nel comma 3 dello stesso articolo 1, sono previste le misure di assistenza igienico-sanitaria, che di per sè tutelano anche la comunità nazionale. Il senatore TIRELLI sottolinea la natura preventiva delle misure proposte con l'emendamento, che non risultano adottate da parte delle autorità competenti.

L'emendamento 1.75, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto agli emendamenti 1.91, 1.100 e 1.04, di contenuto identico, il RELATORE esprime la sua perplessità, ritenendo che le disposizioni che si propone di sopprimere assicurino l'opportuna flessibilità di applicazione alle misure contenute nel decreto-legge.

Anche il sottosegretario SINISI insiste sulla necessità di uno strumento flessibile e adeguato sia alle esigenze di assistenza che a quelle di sicurezza, così come postulato dalla disposizione che si propone di sopprimere.

Il senatore MARCHETTI ritiene che le misure di accoglienza non possano essere sottoposte a restrizioni, peraltro previste in termini incerti e con riferimento a una situazione in costante mutamento.

Il sottosegretario SINISI replica, rammentando di aver constatato personalmente, quale delegato del Ministro dell'interno per la gestione dell'emergenza in Puglia, un'articolazione qualitativa nei flussi migratori, che manifesta la presenza di casi di bisogno e di un uso strumentale del fenomeno per finalità estranee alla richiesta di aiuto. Una facoltà di discernimento in capo alle autorità competenti, pertanto, è quantomai opportuna, al fine di rilevare le situazioni di effettivo bisogno e di intervenire sulle possibili infiltrazioni di clandestini.

Il senatore PASTORE si dichiara contrario agli emendamenti in esame, sostenendo l'opportunità di scelte discrezionali da parte delle autorità, per contrastare l'immigrazione clandestina.

Il senatore PARDINI condivide la valutazione del rappresentante del Governo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara persuaso dagli argomenti addotti dal sottosegretario SINISI, ma rileva una persistente incertezza sui criteri di applicazione delle misure differenziate. Richiama l'attenzione, inoltre, sull'emendamento 1.98, che in modo più attenuato corrisponde all'esigenza prospettata con gli emendamenti in esame.

Il senatore MAGNALBÒ considera inadeguata la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 e concorda con il senatore Lubrano Di Ricco, ritenendo che la disposizione di cui si tratta possa consentire, in ipotesi, l'accoglienza di persone che si sottraggono alla giustizia nel paese di provenienza.

Secondo la senatrice FUMAGALLI CARULLI, la disposizione contenuta nel comma 2 non è univoca ed espone i prefetti all'incertezza applicativa che ne consegue. La stessa direttiva del Ministro dell'interno, evocata dal sottosegretario Sinisi, non fornisce indicazioni sui criteri applicativi dell'articolo 1, comma 2, mentre tale disposizione dovrebbe essere riconsiderata ed integrata da apposite e precise indicazioni da parte dell'amministrazione competente.

Il presidente VILLONE ricorda che il decreto articola i propri interventi in ragione della qualità delle persone provenienti dall'Albania, differenziata per motivazioni e finalità nella scelta di espatriare. La considerazione sistematica del testo normativo, pertanto, consente di riconoscere un criterio selettivo di per sè sufficiente.

Il senatore SPERONI si dichiara perplesso per gli argomenti addotti dal sottosegretario Sinisi, che postulano l'adozione di inutili previsioni normative, ad esempio sul maggiore o minore grado di esposizione a pericoli in Albania, laddove non è possibile accertare l'effettiva provenienza dei profughi. Conferma l'opzione della sua parte politica per soluzioni radicalmente diverse, come quella di costituire e proteggere in territorio albanese i centri di accoglienza necessari per ospitare chiunque versi in stato di effettivo bisogno o di pericolo.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda al senatore Speroni che il Senato ha appena approvato una mozione di indirizzo per inviare una missione umanitaria in Albania; il decreto, inoltre, si riferisce a un fenomeno in atto da oltre un mese e l'emendamento in esame risulta incoerente alla finalità del provvedimento, che il rappresentante del Governo ha più volte motivato in modo persuasivo, in ragione della articolata composizione dei flussi migratori. Invita i proponenti, infine, a ritirare gli emendamenti in esame, mentre a suo avviso il Governo potrebbe considerare l'opportunità di accogliere l'emendamento 1.98.

Il senatore TABLADINI insiste nel sostenere che la soluzione più adeguata sarebbe l'invio di una forza militare effettivamente multinazionale in Albania, allo scopo di costituire e proteggere strutture di accoglienza, che potrebbero essere definite come stazioni di sicurezza, nelle quali far confluire anche gli albanesi già arrivati in Italia. Diversamente, si alimenta l'attivismo interessato e strumentale di organizzazioni dedite agli interventi in situazioni di crisi come quella in atto.

Il relatore GUERZONI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.91, 1.100 e 1.104, mentre si dichiara propenso ad approvare l'emendamento 1.98.

Il senatore MARCHETTI insiste nell'emendamento 1.91, proponendo peraltro di accantonarlo.

Ad avviso del PRESIDENTE, l'accantonamento non è opportuno, poichè la questione è stata sufficientemente discussa.

Il senatore LUBRANO DI RICCO sottolinea che le misure di protezione temporanea non dovrebbero essere limitate in forma impropria.

Gli emendamenti 1.91, 1.100 e 1.104, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Quanto all'emendamento 1.98 si dichiarano favorevoli i senatori FUMAGALLI CARULLI, PASTORE e BESOSTRI, mentre il sottosegretario SINISI si rimette alla Commissione, che approva la proposta di modifica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.5

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i Presidenti delle Province interessate sono autorizzati, in collaborazione con il Ministro della difesa, ad avvalersi della Marina militare al fine di predisporre le operazioni atte all'immediato respingimento delle imbarcazioni dei profughi verso le coste di provenienza.

2. Le predette operazioni sono eseguite quali misure deterrenti a finalità umanitarie a favore della sicurezza e dell'ordine pubblico interno al fine di impedire un esodo massiccio incontrollato e per contrastare l'operazione pianificata e organizzata dalla mafia albanese.

3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad impedire il trasferimento in province diverse da quelle della regione Puglia, quelle volte al respingimento immediato alla frontiera nei confronti degli albanesi infiltratisi nei territori della Padania, quelle concernenti il rimpatrio immediato degli immigrati clandestini nonché la loro espulsione, e tutte le altre attività necessarie a contrastare il fenomeno della immigrazione della criminalità organizzata albanese.

4. Con le modalità indicate nel comma 1, il Ministro dell'interno e le autorità di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con organismi, anche internazionali, per fornire gli adeguati aiuti ed assistenza umanitaria sul territorio albanese.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato e di ogni altra istituzione operante per contrastare l'attività criminosa organizzata albanese».

1.16

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per fare fronte al fenomeno organizzato di trasferimento di immigrati clandestini gestito dalla criminalità organizzata albanese, il ministro dell'Interno adotta tutti i provvedimenti necessari, anche con la collaborazione della Marina militare e delle forze dell'ordine, atti ad impedire l'arrivo di nuove imbarcazioni dall'Albania, nonchè l'ingresso e la circolazione dei cittadini albanesi nel territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nei confronti degli immigrati albanesi attualmente presenti sul territorio nazionale, le autorità competenti territorialmente provvedono alla loro espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

1.20

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per far fronte alla grave situazione derivante dagli eventi in atto in Albania, per esigenze umanitarie e per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato che potrebbero essere messi in pericolo dall'afflusso dei nostri territori dei cittadini extracomunitari, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile promuovono e coordinano l'attività per realizzare una struttura di primo soccorso sul territorio albanese.

2. In coerenza con i principi e i doveri di assistenza umanitaria, la struttura di cui al primo comma svolge le attività di soccorso e di protezione temporanea a favore degli stranieri maggiormente esposti a grave pericolo per l'incolumità personale.

3. Tra le attività di cui al comma 2 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria, nonchè ogni altra attività che si rendesse comunque necessaria sul territorio albanese.

4. Per contrastare l'immigrazione della criminalità organizzata albanese, il Ministro dell'interno, anche con la collaborazione della Marina militare e delle forze dell'ordine, adotta i provvedimenti necessari ad impedire l'ingresso, il soggiorno e la circolazione sul territorio nazionale dei cittadini provenienti dall'Albania. È prevista l'espulsione immediata per gli immigrati clandestini che si trovino già sul territorio».

1.22 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

1.6 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le attività di assistenza umanitaria previste dalle disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono autorizzate quando, a seguito di un periodo di osservazione di almeno quaranta giorni e dei risultati degli esami sanitari predisposti dalle autorità italiane per gli immigrati albanesi, essi non risultino essere affetti da blenoraggia».

1.76 TIRELLI, SPERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per fare fronte all'immigrazione clandestina e per tutelare la sicurezza pubblica dei territori compresi nella Padania e per limitare l'espansione del grave fenomeno delle connessioni mafiose esistenti tra la criminalità organizzata albanese e quella pugliese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province pugliesi definiscono e coordinano le attività necessarie per bloccare il flusso degli immigrati clandestini verso i territori padani. Le predette operazioni sono eseguite quali misure deterrenti a finalità umanitarie a favore della sicurezza e dell'ordine pubblico interno e per impedire un esodo massiccio incontrollato e contrastare l'espansione della criminalità organizzata».

1.7 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per fare fronte all'immigrazione clandestina e per tutelare la sicurezza pubblica dei territori compresi nella Padania e nelle altre regioni interessate e per limitare l'espansione del grave fenomeno delle connessioni mafiose esistenti tra la criminalità organizzata albanese e quella pugliese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province pugliesi definiscono e coordinano le attività necessarie per bloccare il flusso degli immigrati clandestini verso i territori padani e le altre regioni interessate. Le predette operazioni sono eseguite quali misure deterrenti a finalità umanitarie a favore della sicurezza e dell'ordine pubblico interno e per impedire un esodo massiccio incontrollato e contrastare l'espansione della criminalità organizzata».

1.7 (Nuovo testo) TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per frenare l'esodo degli albanesi dalle zone meridionali di sbarco verso le zone della Padania e per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini ivi residenti, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile adottano i provvedimenti necessari ad impedire il trasferimento nelle regioni padane».

1.8 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per frenare l'esodo degli albanesi dalle zone meridionali di sbarco verso le zone della Padania e delle altre regioni fortemente interessate al fenomeno e per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini ivi residenti, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile adottano i provvedimenti necessari ad impedire il trasferimento in tali zone e regioni».

1.8 (Nuovo testo) TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per far fronte all'immigrazione clandestina e per tutelare la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile adottano i provvedimenti atti al respingimento degli stranieri provenienti dall'Albania».

1.18 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «stranieri di cittadinanza albanese» con le altre: «cittadini non appartenenti all'Unione europea provenienti dall'Albania».

1.95 BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «i prefetti delle province interessate», con le seguenti: «i sindaci e i presidenti delle province».

1.23 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «province interessate», con le altre: «province della regione Puglia».

1.11 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «province interessate», inserire la parola: «non».

1.13

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in relazione alle attività di soccorso o di assistenza».

1.3

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «in relazione alle attività» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in collaborazione con il Ministro della difesa ad avvalersi della Marina militare al fine di predisporre le operazioni atte all'immediato respingimento delle imbarcazioni degli immigrati albanesi verso le coste di provenienza».

1.4

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei predetti stranieri» con le seguenti: «delle donne in stato di gravidanza da più di tre mesi e dei bambini stranieri di età inferiore a sette anni».

1.2

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti dei predetti stranieri» inserire le altre: «da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali, organizzazioni non governative ed organizzazioni ed associazioni del volontariato».

1.96

DIANA Lino

1.103 (Identico all'em.to 1.96) BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme» con le altre: «in deroga alla normativa vigente, esclusivamente per quanto attiene alle norme».

1.97

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese le norme di contabilità generale».

1.12 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «ordinamento giuridico», inserire le seguenti: «e degli obblighi derivanti dal Trattato di Schengen».

1.25 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora in seguito all'arrivo degli immigrati di cui al presente comma, si verificasse un deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie del comune, i sindaci, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono autorizzati a dichiarare lo stato di emergenza sul territorio comunale adottando le misure previste dalla legge».

1.30 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora in seguito all'arrivo degli immigrati di cui al presente comma, si verificasse un deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie del comune, i sindaci, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono autorizzati ad emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente di allontanamento dal territorio comunale».

1.31 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

1.86 MAGNALBÒ, PASQUALI, FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le predette operazioni sono eseguite solo nei confronti dei cittadini albanesi di sesso femminile che si trovino in stato di gravidanza da un periodo superiore a tre mesi».

1.15 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «svolte», inserire le seguenti: «previo accertamento sanitario disposto dalle autorità italiane per verificare che gli stranieri di cui al comma 1 non siano affetti da epatite B».

1.74

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo la parola: «svolte», inserire le seguenti: «previo accertamento sanitario disposto dalle autorità italiane per verificare che gli stranieri di cui al comma 1 non siano affetti da diarrea infettiva».

1.75

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «maggiormente esposti» fino alla fine del comma.

1.91

MARCHETTI, RUSSO SPENA

1.100 (Identico all'em.to 1.91)

DIANA Lino

1.104 (Identico all'em.to 1.91) BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPA-
MONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiormente».

1.98

LUBRANO DI RICCO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 1997

115 Seduta^a (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 8,45.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Assente il presentatore, senatore Bucciero, l'emendamento 33.6 viene fatto proprio dal senatore PELLICINI.

Dopo che il GOVERNO ed il senatore BERTONI hanno manifestato la propria contrarietà all'emendamento, il relatore SENESE propone una riformulazione del comma 4 dell'articolo 33 del disegno di legge all'esame, sostituendo alle parole «per il prestigio e la credibilità della magistratura o del singolo magistrato» l'espressione «ai beni indicati nel comma 3».

Tale proposta – a seguito della quale il senatore PELLICINI ritira l'emendamento 33.6 – messa ai voti risulta approvata.

Il senatore CALVI precisa che occorrerà, in sede di coordinamento, migliorare la formulazione del comma 4.

Si passa, quindi, all'esame congiunto degli emendamenti 33.7 e 33.8.

Il relatore SENESE propone di sostituire, nell'emendamento 33.8, alla parola «quantità» la parola «il numero» e la proposta è accettata dal presentatore dell'emendamento, senatore CENTARO.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 33.7 e 33.8, come riformulato, sono approvati.

Parimenti risulta approvato l'articolo 33 nel suo complesso, come modificato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 34.

L'emendamento 34.37 proposto dal Governo è approvato con il parere favorevole del RELATORE, dopo un intervento favorevole del senatore BERTONI.

Decadono per assenza dei rispettivi presentatori gli emendamenti 34.1 e 34.2.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 34.34 (che assorbe il 34.4) e 34.3, fatto proprio, in assenza del presentatore senatore Bucciero, dai senatori BATTAGLIA e PELLICINI.

Viene per prima esaminata la parte dell'emendamento 34.3 che propone la soppressione, nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 34, delle parole «altri organi di rilevanza costituzionale».

Favorevole alla soppressione si dichiara il relatore SENESE, osservando come essa si muova nello spirito di riduzione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati cui si ispira, il quesito referendario.

In senso contrario alla soppressione si esprime, invece, il senatore CENTARO, rilevando come il riferimento agli organi di rilevanza costituzionale implichi l'esercizio di funzioni di livello particolarmente elevato e, comunque, di numero esiguo.

Dopo che il senatore PELLICINI ha dichiarato il proprio voto favorevole alla parte dell'emendamento 34.3 oggetto d'esame, quest'ultima viene posta ai voti è respinta.

L'emendamento 34.34 è riformulato dal sottosegretario AYALA nel senso di sostituire alle parole «le Commissioni parlamentari concernenti la giustizia ovvero operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria» con le altre «le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria». Nel passare all'esame dell'emendamento 34.3, per la parte residua, il presidente ZECCHINO avverte che l'eventuale approvazione di tale proposta di modifica non precluderà il voto nè sulla parte dell'emendamento 34.34, come riformulato, che fa riferimento a «le Commissioni Parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria», nè sull'emendamento 34.5.

Dopo una richiesta di chiarimento in tal senso del senatore RUSSO, conviene la Commissione.

Interviene il senatore FASSONE, il quale sottolinea come il quesito referendario sia inteso ad abrogare le parti dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario che prevedono il conferimento a magistrati di incarichi extragiudiziari. Vi è, tuttavia, una differenza tra incarichi conferiti ai magistrati direttamente dalla legge in ragione delle funzioni svolte e incarichi non conferiti dalla legge ma per libera scelta di terzi; inoltre nella categoria degli incarichi conferiti dalla legge, si possono distinguere quelli che, in virtù di legge, conseguono automaticamente, come doveri d'ufficio, all'esercizio di determinate funzioni giudiziarie, da quelli che, in base alla legge, devono essere conferiti ad un magistrato liberamente scelto dal soggetto conferente. L'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario si riferirebbe, ad avviso del senatore Fassone, soltanto agli incarichi non conferiti dalla legge. Sarebbe, pertanto, necessaria una riflessione preliminare su quale sia l'ambito di incidenza normativa del provvedimento all'esame, in particolare se esso si riferisca o meno agli incarichi che secondo le leggi vigenti, devono necessariamente essere conferiti a magistrati.

Il relatore SENESE osserva come per gli incarichi che non siano considerati dalla legge come un dovere d'ufficio del magistrato, è sempre richiesta la disponibilità del magistrato proposto per ricoprirli nonchè l'autorizzazione del Consiglio superiore della Magistratura.

Il senatore RUSSO pone l'interrogativo se le disposizioni di legge che conferiscono determinati incarichi extra-giudiziari dovranno o meno ritenersi implicitamente abrogati dall'approvazione dell'articolo 34 del provvedimento all'esame.

Il relatore SENESE replica che il problema verrà affrontato in sede di esame dell'emendamento governativo 42.4, che propone l'abrogazione di una serie di norme o parti di norme vigenti che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati. Prefigura altresì l'esigenza di un coordinamento rispetto alla decisione assunta nella seduta di ieri, volta ad estendere la disciplina degli incarichi extragiudiziari a tutte le magistrature, non solo quella ordinaria.

Ha quindi la parola il senatore PELLICINI, il quale si dichiara favorevole all'emendamento 34.3, per la parte residua, in quanto inteso a limitare la sottrazione di magistrati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

A questo riguardo il presidente ZECCHINO invita la Commissione a meditare circa l'opportunità che gli incarichi dirigenziali presso il Ministero di grazia e giustizia siano conferiti a magistrati, essendo tipica espressione di una funzione esecutiva.

A tal riguardo il relatore SENESE osserva che vi sono funzioni che il Ministro di grazia e giustizia può assolvere soltanto se coadiuvato da magistrati. Comunque la questione posta dal presidente Zecchino dovrebbe essere, a suo avviso, affrontata in sede di discussione dei provvedimenti di riforma del Ministero di grazia e giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

116^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende con l'esame degli emendamenti 34.3, parte residua e 34.34 (nuovo testo) la discussione dell'articolo 34, interrotta nella seduta antimeridiana.

Il presidente ZECCHINO ricorda i passaggi della discussione che, nel corso della seduta antimeridiana, hanno condotto alla votazione separata dell'ultima parte dell'emendamento 34.3 ed alla riformulazione dell'emendamento governativo 34.34. In particolare, pone la questione

degli incarichi svolti dai magistrati anche nei settori amministrativi del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore BERTONI è dell'avviso che l'articolo 34, comma 1, del disegno di legge n. 1247 non si riferisca ai magistrati destinati a prestare il loro servizio presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, ma agli altri che il Ministro può conferire in aggiunta alle funzioni giurisdizionali da essi ordinariamente svolte, quali, fra gli altri, gli incarichi di commissario di concorso. Tale conclusione è avvalorata sia dalla circostanza che dei magistrati collocati fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia si occupa il successivo articolo 39 del disegno di legge all'esame; sia dal fatto che l'articolo 36, comma 1, del medesimo disegno di legge ribadisce una disposizione già dettata dal vigente articolo 15 della legge n.195 del 1958, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; sia, infine, dalla circostanza che il comma 4 dello stesso articolo 36 prevede implicitamente il conferimento di incarichi a magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il ministro FLICK fa presente che la materia della pianta organica dei magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia è oggetto di un altro disegno di legge, in avanzata fase di esame presso la Camera dei deputati (Atto Camera n.2199), che riduce a cinquanta il numero di magistrati previsti nella medesima pianta organica.

Il senatore PREIONI chiede ragione del fatto che il disegno di legge n. 402, da lui presentato, concernente gli incarichi ai magistrati nella cooperazione internazionale, non sia oggetto di esame nella presente sede.

Il presidente ZECCHINO comunica al senatore Preioni che il disegno di legge in questione è stato assegnato alla 3^a Commissione.

Il senatore CIRAMI rileva come l'articolo 34 in esame si riferisca sia agli incarichi svolti dai magistrati in aggiunta alle funzioni giurisdizionali, sia agli incarichi svolti in luogo delle predette funzioni. Dopo aver chiesto al Ministro informazioni circa i criteri di assegnazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, si sofferma sull'emendamento governativo 34.34, rilevando come lo stesso, nella riformulazione proposta dal Governo, da un lato sia più restrittivo, dall'altro possa produrre un ampliamento degli incarichi extragiudiziari dato il riferimento alla Presidenza del Consiglio e non più al solo ufficio legislativo della stessa. Sottolinea, inoltre, l'incongruenza derivante dalla circostanza che – ove fosse approvato l'emendamento 34.34, come riformulato – presso gli uffici legislativi di altri ministeri non potrebbero essere chiamati magistrati, considerato che il citato emendamento intende sopprimere il riferimento a tali uffici legislativi.

Il relatore SENESE sottolinea che filosofia cui s'ispira il disegno di legge governativo all'esame sia nel senso di considerare incarichi extra-

giudiziari vuoi le attività svolte in aggiunta alle funzioni giurisdizionali, vuoi le attività svolte in sostituzione delle stesse, che presuppongono il collocamento fuori ruolo del magistrato. Infatti, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 prevede tra gli incarichi la destinazione alla Corte costituzionale che, per tradizione, comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato al quale l'incarico è stato conferito. Il disegno di legge, in conclusione, mira a preservare la possibilità di conferire incarichi relativamente a quelle funzioni per lo svolgimento delle quali la presenza del magistrato riveste un'indubbia utilità.

Il relatore, inoltre, dopo aver fatto riserva di procedere, in sede di coordinamento, alla soppressione del riferimento ai magistrati «ordinari» di cui al comma 1 dell'articolo 34, per adeguarlo all'emendamento 33.1, approvato nella seduta pomeridiana dell'8 aprile, prospetta la necessità di ribadire il divieto ai magistrati di esercitare il commercio, attualmente contenuto – insieme ad altri divieti – nell'articolo 16, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, che, però risulta espressamente abrogato dall'articolo 42 del disegno di legge all'esame.

Il senatore GASPERINI sottolinea l'opportunità che i magistrati siano chiamati a svolgere per la maggior parte funzioni giurisdizionali loro proprie: a questa regola generale il conferimento di incarichi dovrebbe costituire una rara eccezione. Dichiarò, pertanto, la propria contrarietà al conferimento di tutti gli incarichi non strettamente collegati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di tutti quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 34, con l'eccezione della partecipazione agli organi della giustizia sportiva.

Concorda con quanto dichiarato dai senatori Gasperini e Cirami il senatore CALLEGARO, il quale è contrario a che i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia siano sottratti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali per essere destinati allo svolgimento di funzioni amministrative.

Il senatore FOLLIERI esprime preoccupazione circa i condizionamenti che i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia potrebbero svolgere sull'ordinaria attività dello stesso. Rileva come anche all'esterno della magistratura sarebbe possibile reclutare personale in grado di svolgere molte delle funzioni in questione. È favorevole al conferimento di incarichi ai magistrati soltanto per quanto concerne la partecipazione agli organi della giustizia sportiva.

Il senatore CENTARO sottolinea come i magistrati fuori ruolo siano un numero esiguo rispetto alla complessiva pianta organica della magistratura. Rileva, peraltro, che alcune funzioni, anche di carattere amministrativo, all'interno del Ministero di grazia e giustizia, soprattutto ai livelli apicali, non possono non essere affidate ai magistrati, in ragione dell'esperienza e professionalità richieste, e che gli stessi non sono facilmente sostituibili da funzionari amministrativi. Non condivide il timore di condizionamenti sull'attività ordinaria del Ministero, sottolineando

come le decisioni organizzative e gestionali del Ministero siano prese dai vertici politici. Concludendo si dichiara favorevole alla riduzione dell'organico di magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia ed alla rotazione nello svolgimento degli incarichi ma a condizione che si preveda comunque la presenza in tale organico di un congruo numero di magistrati.

La senatrice SCOPELLITI, associandosi alle considerazioni dei senatori Gasperini e Follieri, ritiene che l'articolo 34 sia contrario allo spirito del *referendum*. A tal proposito ricorda come ha presentato proposte emendative intese alla soppressione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* *e)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 34. Nell'espletamento degli incarichi in esse previsti, infatti, i magistrati non appaiono insostituibili, nel mentre particolarmente forte è la necessità di assicurare una piena operatività dell'organico destinato allo svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Il senatore RUSSO afferma che il disegno di legge all'esame si ispiri alla finalità di restringere l'area degli incarichi extragiudiziari per destinare nella misura maggiore possibile i magistrati all'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sarebbe, tuttavia, un errore sottrarre totalmente i magistrati allo svolgimento di funzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, tenuto anche conto del fatto che la materia delle piante organiche del Ministero è oggetto del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2199). Gli incarichi individuati dal disegno di legge rappresentano, in questo contesto, un giusto temperamento tra la necessità del pieno esercizio delle funzioni giurisdizionali e l'esigenza che altri incarichi di pubblica rilevanza siano svolti da soggetti dotati di adeguata professionalità. Si dichiara, infine, contrario anche ad una specificazione, nel provvedimento in esame, del tipo di incarichi che possono essere conferiti ai magistrati all'interno del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore MELONI condivide le osservazioni del senatore Russo e si dichiara favorevole all'emendamento governativo 34.34 (nuovo testo).

Ha, quindi, la parola il ministro FLICK, il quale - nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore Senese e dai senatori Russo e Centaro - sottolinea che l'intento del disegno di legge è quello di definire il concetto di incarico extragiudiziario, comprensivo sia del collocamento fuori ruolo che dello svolgimento dell'incarico stesso senza uscita dai ruoli organici della magistratura. Per quanto attiene, in particolare, agli incarichi che comportano il collocamento fuori ruolo, l'intendimento del governo è stato di limitarne il più possibile il numero, riservando-li soltanto allo svolgimento di funzioni connesse in maniera specifica alla funzione giurisdizionale, come accade, ad esempio - oltre che per gli incarichi svolti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale e il Parlamento - anche per quelli presso la Presidenza della Repubblica, in particolare presso gli uffici che coadiuvano il Presi-

dente nel procedimento di concessione della grazia. Per quanto attiene agli incarichi presso gli uffici legislativi, anche della Presidenza del Consiglio, si dichiara disposto a limitare il più possibile tale possibilità.

Con riferimento agli incarichi presso il Ministero di grazia e giustizia, il Ministro fa presente di avere già invitato i magistrati in servizio presso lo stesso da più di sette anni e mezzo a rientrare nel ruolo organico della magistratura, tornando all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sussistono, tuttavia, buone ragioni per mantenere la previsione di un ruolo di magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, sia in considerazione dell'esperienza da questi maturata, sia in considerazione del collegamento tra lo svolgimento di alcune funzioni amministrative e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Per quanto attiene al numero complessivo di tali magistrati collocati fuori ruolo, esso è materia affrontata dal disegno di legge, già menzionato, sul decentramento e la riorganizzazione del Ministero di grazia e giustizia, all'esame della Camera. Non è intendimento del Governo di svuotare il *referendum* del proprio significato, considerando che i menzionati disegni di legge sono stati presentati prima dell'ammissione del *referendum* stesso. Si dichiara disposto anche a riesaminare la possibilità del conferimento di una serie di incarichi non direttamente connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali come, ad esempio, quelli di insegnamento universitario, considerato che i magistrati potranno utilmente svolgere tale servizio presso la scuola della magistratura, la cui istituzione è prevista da disegni di legge già all'esame della Commissione.

Dichiarano il proprio voto favorevole all'emendamento 34.3, parte residua, la senatrice SCOPELLITI, la quale sottolinea come troppo spesso i magistrati cooperino, attraverso gli incarichi svolti presso gli uffici legislativi, alla formazione della stessa legge che sono chiamati ad applicare, ed i senatori GASPERINI e PELLICINI.

Dichiara la propria astensione il presidente ZECCHINO, rilevando da un lato che la linea guida ai fini della previsione del conferimento di incarichi extragiudiziari deve essere il collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e, dall'altro, che occorre porre mano alla riorganizzazione del Ministero di grazia e giustizia in maniera da garantire la formazione e lo sviluppo di adeguate professionalità tra i ranghi dei funzionari amministrativi.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 34.3, parte residua, non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 34.34

Il relatore SENESE preannuncia il proprio voto favorevole nel testo risultante dalle modificazioni già illustrate.

Il ministro FLICK accede, quindi, ad una proposta del senatore CI-RAMI, riformulando l'emendamento 34.34 con l'inserimento di una modifica volta a stabilire che sono consentiti gli incarichi presso l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presidente ZECCHINO, con riferimento alla prima riga del comma 1 dell'articolo 34 ritiene che prima di votare l'emendamento 34.34, come sostitutivo della lettera a) del medesimo comma, occorra formalizzare la proposta, illustrata nella seduta antimeridiana, dal relatore Senese e finalizzata a sopprimere la parola «ordinari» dopo l'altra «magistrati»: ciò nella prospettiva della realizzazione dell'unicità della giurisdizione per coordinare il testo con l'emendamento 33.1 approvato ieri.

Il RELATORE formalizza quindi una proposta in tal senso.

Il ministro FLICK si rimette alla Commissione e, con il voto contrario del senatore BERTONI, la Commissione accoglie la proposta del relatore e quindi l'emendamento 34.34 (nuovo testo) con tale modifica e nell'ulteriore riformulazione proposta dal ministro Flick.

L'emendamento 34.4 risulta assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

L'emendamento 34.5 è respinto dalla Commissione, contrari il GOVERNO e il RELATORE.

Senza discussione è accolto l'emendamento 34.29, identico agli emendamenti 34.6, 34.7 e 34.8.

In sede di esame dell'emendamento 34.9 il senatore SENESE si dichiara contrario considerando che darà, invece, parere favorevole sull'emendamento del Governo 34.35, volto a meglio specificare e a circoscrivere gli enti e gli organismi internazionali o sovranazionali presso i quali è consentito ai magistrati svolgere funzioni.

Il senatore BERTONI è contrario all'emendamento 34.9 e favorevole alla delimitazione della natura degli organismi in questione: osserva che vi sono organismi di natura sovranazionale, come il tribunale di prima istanza dell'Unione europea, nei quali è prevista di diritto la presenza di un magistrato di nazionalità italiana.

Il senatore CENTARO è contrario all'emendamento 34.9.

Il senatore VALENTINO, considerato il tenore dell'emendamento 34.35 ritira l'emendamento 34.9.

La senatrice SCOPELLITI, cofirmataria, concorda con il senatore Valentino ma vuole essere certa della effettiva portata dell'emendamento 34.35 rispetto al testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 34.

Il relatore SENESE da allora conto emendamento 34.35 (nuovo testo) che riformula l'emendamento 34.35 in una versione interamente sostitutiva dell'articolo 34, comma 1, lettera *c*) del comma 1, facendo propria anche una modifica proposta dal senatore RUSSO.

Il ministro FLICK condivide la riformulazione chiarendo che in tal modo la proposta ricomprende tanto il tribunale internazionale dell'Aja, in quanto organismo giurisdizionale internazionale, quanto l'ufficio per la lotta contro la droga delle Nazioni Unite, come organismo avente diretta attinenza con la giustizia.

Il senatore PREIONI non condivide l'emendamento 34.35 (nuovo testo) che gli appare suscettibile di interpretazioni estensive che egli non può condividere, in quanto potrebbero consentire ai magistrati di svolgere funzioni anche presso organismi non strettamente attinenti allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali andando contro lo spirito del provvedimento in esame. Dichiara di far proprio l'emendamento 34.9 e sollecita l'accantonamento dell'emendamento 34.35 (nuovo testo) finchè la Commissione non potrà disporre del testo scritto.

La Commissione preso atto che non si procede all'accantonamento, respinge, quindi l'emendamento 34.9 (e l'identico emendamento 34.10) che il senatore PREIONI aveva fatto proprio.

Gli emendamenti 34.11 e 34.12 sono accantonati e poi ritirati dai presentatori a seguito del successivo accoglimento dell'emendamento 34.35 (nuovo testo).

L'emendamento 34.13 è accantonato.

In sede di esame dell'emendamento 34.36 il relatore SENESE da conto di un emendamento che si aggiunge al testo dell'emendamento stesso (34.36/1).

Con riferimento all'emendamento 34.36, il senatore CENTARO chiede al Governo quali motivi lo abbiano indotto a circoscrivere ulteriormente le possibilità di incarichi di insegnamento universitario o post-universitario rispetto a quanto contemplato dal comma 1, lettera *d*), dell'articolo 34. Sottolinea l'importanza di non limitare in modo indiscriminato la ricerca e la docenza che rappresentano un importante fattore di crescita professionale e di diffusione dell'esperienza del magistrato. Tale aspetto gli appare ancora più importante nella prospettiva dell'unificazione delle giurisdizioni.

Il ministro FLICK chiarisce che il Governo ha dovuto adottare una decisione sofferta ma coerente con l'indirizzo assunto di riportare l'attività dei magistrati all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il presidente ZECCHINO, premesso di aver sempre preso posizione nel corso del dibattito a favore della limitazione degli incarichi dei ma-

gistrati ai casi strettamente necessari, dichiara di essere contrario all'emendamento poichè nel caso dell'insegnamento universitario, in particolare, la cessazione dell'apporto di professionalità e di esperienza dei magistrati sarebbe penalizzante per le università. La limitazione proposta dal Governo non si giustifica anche alla luce delle molte tipologie di insegnamento che l'ordinamento universitario consente, in particolare attraverso il ricorso a contratti, anche non annuali.

Il senatore FASSONE è contrario all'emendamento e nota –tra l'altro – che vi è una forte esigenza di formazione nelle materie giuridiche per quanto riguarda le categorie ausiliarie del giudice le quali potrebbero grandemente giovare del suo apporto scientifico.

Il senatore BERTONI condivide le esigenze rappresentate nei precedenti interventi ma purtroppo è costretto a ricordare che, anche nella forma del contratto, i rapporti fra il magistrato e l'università possono prestarsi a forme di condizionamento che lo costringono a votare a favore dell'emendamento 34.36.

Il senatore CALVI condivide la sostanza delle osservazioni dei precedenti oratori e a sua volta mette in luce l'importanza del ruolo dei magistrati nei corsi di formazione per avvocati. Tuttavia accede alle osservazioni del senatore BERTONI e preannuncia voto favorevole all'emendamento.

Il presidente ZECCHINO ribadisce che il contratto può non essere retribuito, nello stesso modo in cui in precedenza non lo era l'incarico.

Il senatore BERTONI insiste sulle osservazioni già da lui formulate.

Il senatore GASPERINI è favorevole all'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 34.36 è quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 34.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema istanza di vendita dell'immobile pignorato

(401) PREIONI. Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare

(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta della senatrice SCOPELLITI il presidente ZECCHINO propone di prorogare a giovedì 10 aprile alle ore 19 il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 320, 401, 840 e 1800.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1247

Art. 33.

Al comma 4, dopo la parola: «ambientali» aggiungere «determini il rischio di diminuire la produttività del magistrato o comunque».

33.6

BUCCIERO

Al comma 5, in fine, le parole: «il numero complessivo dei magistrati ordinari utilizzati da altre amministrazioni, la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, compresi quelli in corso di svolgimento» sono sostituite dalle altre: «la qualità degli incarichi eventualmente già espletati dal magistrato interessato».

33.7

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo la parola: «la qualità» aggiungere le parole: «e quantità».

33.8

CENTARO, GRECO, CIRAMI, BATTAGLIA

Art. 34.

Al comma 1, dopo le parole: «Sono consentiti ai magistrati ordinari» aggiungere le seguenti: «salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

34.37

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il punto «a».

34.1

SCOPELLITI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la previsione della lettera «a».

34.2

GRECO

Sostituire, al comma 1, la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni parlamentari concernenti la giustizia ovvero operanti con i poteri delle autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della magistratura».

34.34

IL GOVERNO

Sostituire, al comma 1, la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni parlamentari operanti con i poteri delle autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della magistratura».

34.34 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «la Presidenza della Repubblica, il Parlamento» «il Ministero di Grazia e Giustizia» «altri organi di rilevanza costituzionale».

34.3

BUCCIERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «Consiglio superiore della magistratura».

34.4

CENTARO, CIRAMI

Al comma 1 lettera a) aggiungere il seguente periodo: «Sono consentiti presso il Ministero di grazia e giustizia i soli incarichi di Capo del gabinetto del Ministro, di Capo dell'ufficio legislativo, di direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, degli affari penali, degli affari civili e libere professioni, dell'Amministrazione penitenziaria».

34.5

BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.29

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il punto b).

34.6

SCOPELLITI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.7

CIRAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.8

BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere il punto c).

34.9

SCOPELLITI, VALENTINO

All'articolo 34, comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso organismi giurisdizionali internazionali, comunque denominati, o presso quelli che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114».

34.35

IL GOVERNO

All'articolo 34, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli incarichi presso organismi giurisdizionali internazionali o sovranazionali, comunque denominati, o presso organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114».

34.35 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c) aggiungere le parole: «che svolgono attività nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario».

34.11

CENTARO

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le parole: «che svolgono attività in campo giuridico o in materie ad esso strettamente attinenti».

34.12

CIRAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

34.13

CIRAMI

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli incarichi di insegnamento conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, anche attraverso i Consigli giudiziari, e dal Ministero di grazia e giustizia e gli incarichi presso le Commissioni elettorali».

34.36

IL GOVERNO

All'emendamento 34.36 dopo le parole «commissioni elettorali» aggiungere le seguenti: «; gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia nonché di componenti delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio di professione forense».

34.36/1

IL RELATORE

Art. 42.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Sono in particolare abrogate le seguenti norme o parti di norme che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati:

a) nell'articolo 23 del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono soppresse le parole: “e di un magistrato nominato dal presidente della corte di appello”;

b) nell'articolo 5, comma 1, del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito con la legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la lettera b) è soppressa;

c) nell'articolo 54, comma 1, n. 1, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato, da ultimo, dalla legge 5 marzo 1963, n. 590, la parola: “magistrati” è soppressa;

d) nell'articolo 22, comma 3, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, le parole: "magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte di appello" sono soppresse;

e) nell'articolo 15, comma 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: "nonchè da un magistrato della corte di cassazione" sono soppresse;

f) nell'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 le parole: "da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 4°" sono soppresse;

g) nell'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: "presidente del tribunale o da un magistrato" sono soppresse;

h) nell'articolo 20, comma 2, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: "da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione presidente del tribunale o da un magistrato" e quella: "magistrati" sono soppresse;

i) nell'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: "magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello" sono soppresse;

l) nell'articolo 9, comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, dopo le parole: "da un magistrato" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai concorsi relativi a personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia,";

m) nell'articolo 6, comma 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la lettera a) è soppressa;

n) nell'articolo 8, comma 4, della legge 10 febbraio 1962, n. 57. la lettera a) è soppressa;

o) nell'articolo 2, comma 2, della legge 21 aprile 1962, n. 161, la lettera a) è soppressa;

p) nell'articolo 2, comma 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, la parola "magistrato" è sostituita da quelle: "componente di qualifica più elevata";

q) nell'articolo 3, comma 2, le parole: "magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni" sono sostituite da quelle "componente di qualifica più elevata od a parità di qualifica";

r) nell'articolo 5, comma 1, della legge 12 giugno 1962, n. 567, le parole: "da un presidente di sezione della suprema corte di cassazione," sono soppresse;

s) nell'articolo 45, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la lettera b) è soppressa;

t) nell'articolo 32, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: "Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame" sono soppresse;

u) nell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, le parole "presidente del tribunale" e quelle "o da un magistrato da lui delegato con qualifica non inferiore a consigliere di appello" sono soppresse;

v) nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, il n. 1) è soppresso;

z) nell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, la lettera a) è soppressa;

aa) nell'articolo 43, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, la lettera a) è soppressa;

ab) nell'articolo 10, comma 3, della legge 12 marzo 1968, n. 478, la lettera a) è soppressa;

ac) nell'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e" sono soppresse;

ad) nell'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e" sono soppresse;

ae) nell'articolo 24, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, la lettera c) è soppressa;

af) nell'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, le parole: "da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse;

ag) nell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, le parole: "un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello" sono soppresse;

ah) nell'articolo 166, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole: "magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate", sono soppresse;

ai) nell'articolo 166, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole: "tra i magistrati della Corte di cassazione e", sono soppresse;

al) nell'articolo 7, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135, le parole: "un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente", sono soppresse;

am) nell'articolo 2, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 469, le parole: "dal procuratore della Repubblica o da altro magistrato da lui delegato" sono soppresse;

an) nell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: "magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della corte di appello o equiparati", sono soppresse;

ao) nell'articolo 102, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: "della corte di cassazione", sono soppresse;

ap) nell'articolo 10, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146, le parole: "e tra il personale di cui alla legge 24 maggio

1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata” sono soppresse;

aq) nell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, le parole: “i magistrati e”, sono soppresse;

ar) nell’articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: “ordinari o” sono soppresse;

as) nell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, le parole: “ordinario o”, sono soppresse;

at) nell’articolo 6, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: “ricoprono od” sono soppresse;

au) nell’articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, le parole: “magistrati ordinari” sono soppresse;

av) nell’articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole: “da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della corte di cassazione” sono soppresse;

az) nell’articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole: “ordinario o” e “ordinaria o” sono soppresse;

ba) nell’articolo 30, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: “o magistrati in attività di servizio” sono soppresse.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ciascun Ministro è autorizzato, nelle materie di rispettiva competenza, ad emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, appositi regolamenti per disciplinare la composizione di organi, collegi, comitati e commissioni in conseguenza della abrogazione di norme relative alla partecipazione agli stessi di magistrati ordinari.

42.4

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 1997

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(1952) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore BRATINA il quale osserva innanzitutto che esso riguarda norme sulla vigilanza della protezione del materiale classificato, definendo le procedure necessarie ad ottenere le garanzie di sicurezza. Coglie l'occasione per ricordare brevemente la storia dell'UEO che è oggetto di un rinato interesse, soprattutto dopo che il trattato di Maastricht ne ha ridefinito il ruolo nei confronti dell'Unione europea: sono state rivitalizzate attività ed è in atto un processo di riorganizzazione che promette future possibilità soddisfacenti.

Il senatore ANDREOTTI dopo aver rilevato che le funzioni dell'UEO non sono state chiaramente definite sin dall'inizio, ma che sempre se ne è auspicata un'evoluzione positiva rifiutando di farne un cartello europeo in seno alla NATO, prende atto che nel mutato clima politico il Parlamento approva tranquillamente norme sul nulla osta di sicurezza, che in passato era considerato decisamente un *tabù*.

Il presidente MIGONE sottolinea che il problema del rapporto tra l'UEO e l'Unione europea nasce anche dal fatto che gli Stati membri delle due organizzazioni non hanno posizioni univoche rispetto alla NATO e in tutto ciò si rischia la confusione fra le competenze sparse per la sicurezza europea (ONU, OSCE, NATO e Identità di difesa europea,

UEO e UE) il che crea perplessità nell'opinione pubblica, minando così la credibilità di queste stesse funzioni. Occorre pertanto molta chiarezza e, in questo senso, incoraggia la posizione del Governo a sostenere il rafforzamento europeo anche nell'identificazione dei canali della propria sicurezza.

Il senatore BASINI dichiara il proprio voto a favore in quanto il presente disegno di legge contribuisce ad arrivare all'auspicata chiarezza di un unico disegno di tutta la costruzione delle istituzioni europee.

Il senatore PORCARI osserva che l'UEO appare piuttosto come un simbolo in quanto è risultato chiaro che essa non funziona al di fuori della NATO, come insegnano le crisi della Bosnia e dell'Albania. Si deve mirare all'affrancamento dalla tutela della NATO anche se ciò appare utopistico e sicuramente non realizzabile a breve termine: infatti non sempre gli interessi degli Stati Uniti saranno convergenti con quelli europei e questo farà della mancanza di autonomia il grosso *handicap* di realizzazione di una vera identità comune.

Il sottosegretario TOIA pur nella consapevolezza del bisogno di un raccordo più chiaro ed efficace, volto a semplificare le sovrastrutture burocratiche delle varie istituzioni operanti nel campo della sicurezza europea, sollecita la ratifica del trattato in esame che appare necessario al raggiungimento della chiarezza auspicata.

Anche il relatore BRATINA ritiene utile approvare il disegno di legge in esame che va nella direzione delle prospettive che si stanno aprendo in questi ultimi anni in sede di UEO, dove si è registrata una indubbia crescita di impegno e la creazione di strutture che precludono al rafforzamento del suo ruolo.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che è stato espresso il parere favorevole della 1^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Bratina di riferire favorevolmente sul disegno di legge in esame.

È approvato.

(2089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994

(Esame)

Il relatore JACCHIA sottolinea innanzitutto l'aspetto positivo dell'accordo sulla sicurezza nucleare, che si riferisce all'uso pacifico della produzione nucleare toccando anche l'importante materia del trattamento dei rifiuti. L'unico limite di questo tipo di convenzione è che essa non è coercitiva da un punto di vista giuridico, rinviando la risoluzione delle controversie alla sola pressione politica sul paese interessato.

Il senatore BASINI ricorda, per esperienza personale, l'importanza della costituzione di un'anagrafe dei materiali utilizzati in campo nucleare, in quanto purtroppo ancora oggi non si è in grado di stimare le sottrazioni eventuali di materiali fissili dei quali non si conosce la quantità prodotta. Poichè inoltre la tecnica in campo nucleare è diventata estremamente sofisticata, non è da nascondere la difficoltà che incontrano i sistemi per la ricognizione degli impianti nucleari esistenti, ma occorre sostenere un impegno del Governo in questo senso anche per sottrarre la materia della sicurezza nucleare alla gestione delle sole potenze produttrici di energia atomica.

Il sottosegretario TOIA condivide le perplessità circa l'effettiva applicazione di questo tipo di convenzioni, poichè sulla materia dei controlli e della sicurezza pesa l'interesse preponderante dei paesi nucleari. È comunque necessario ratificare il presente accordo, che è già in vigore, anche perchè l'Italia è uno degli ultimi Stati contraenti a non aver ancora provveduto.

Il senatore JACCHIA precisa che, se le potenze nucleari hanno sicuramente maggior responsabilità, in realtà il pericolo sorge in tutti i paesi, dato che i rifiuti sono depositati un pò dappertutto e desta maggior insicurezza in proposito un piccolo paese del terzo mondo magari anche di ordinamento politico instabile.

Il senatore BASINI precisa che le grandi nazioni dovrebbero essere soggette a controlli in quanto esportatrici di materiali ed è quindi a questa fonte che si rende necessaria l'anagrafe.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Jacchia di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

È approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1876) *Cessione a titolo gratuito al Governo del Paraguay della proprietà italiana, costituita da un appezzamento di terreno sito nel Dipartimento di San Pedro (Paraguay), denominata «Colonia Barbero»*

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo la senatrice DE ZULUETA, la quale osserva innanzitutto che con questo atto si risolve una annosa controversia che si trascina da quarant'anni con il governo del Paraguay, a seguito di un atto di generosità del signor Barbero che donò all'Italia un appezzamento di terreno da destinare a zona di accoglimento di emigranti italiani. Ma nel dopoguerra l'emigrazione italiana non fu tale da sfruttare effettivamente questa opportunità e le terre restarono abbandonate e furono via via occupate abusivamente da contadini locali. Nel

frattempo sono insorti con il Governo del Paraguay problemi interpretativi sulla regolarità della donazione, la quale fu trascritta solamente nel 1982, cioè in data posteriore all'entrata in vigore della nuova costituzione di quel paese che contiene un divieto di alienazione di porzioni del territorio a Stati stranieri. Pertanto la soluzione che ora si prospetta è l'unica che possa liberare il Governo italiano da questa *impasse*, sulla quale pende anche la richiesta del pagamento di canoni di imposta arretrati.

Il senatore PORCARI, nel compiacersi con il governo del Paraguay che ha accettato questo regalo e che inoltre rinuncia al pagamento delle imposte su un terreno di cui nega la titolarità all'Italia, sottolinea come questo sia l'ennesimo esempio della pessima gestione degli interessi italiani, domandandosi al contempo come sia avvenuto un ritardo tale nella trascrizione di un atto di donazione senza che la rappresentanza diplomatica in Paraguay abbia segnalato tempestivamente questo problema.

Il senatore ANDREOTTI suggerisce di mutare il beneficiario della cessione dei terreni affinché non sia il Governo del Paraguay ma i lavoratori che vi si sono da tempo installati e con i quali è probabile l'aprirsi di un contenzioso all'interno di quel paese.

Il senatore D'URSO testimonia personalmente circa la bontà della soluzione individuata, che apparve l'unica sin dall'epoca in cui egli stesso partecipò a nome del Governo alle trattative necessarie. Coglie l'occasione per sollevare il problema della necessità di una ricognizione di tutte le proprietà del Governo italiano all'estero.

Il senatore PIANETTA chiede al Governo un chiarimento sul testo del disegno di legge, in quanto non appare chiaro come l'Italia possa donare una proprietà di cui non risulta titolare.

Il sottosegretario TOIA fa presente che il Governo non intende porre vincoli di destinazione nell'atto con cui cede la «Colonia Barbero», anche perchè è innegabile che tale atto si configura, in pratica, come la rinuncia a un titolo di proprietà, di fronte a una difficoltà giuridica insormontabile, che deriva dalla legislazione vigente nel Paraguay all'atto della donazione. Occorre poi ricordare le incertezze derivanti dalle alterne vicende politiche e costituzionali di quello Stato, nel quale non si può dire che abbia regnato la certezza del diritto, almeno nel periodo in cui si è svolta la controversia cui ora i due Governi intendono porre fine.

Ricordato poi che già il ministro Martino e il ministro Agnelli si sono occupati di questo *dossier* senza riuscire a trovare una soluzione diversa dalla rinuncia alla proprietà, conclude prospettando la possibilità che la Commissione approvi un ordine del giorno per formulare voti sulla successiva destinazione del terreno agli agricoltori che attualmente lo occupano.

Il presidente MIGONE, rilevato che la Commissione in questa sede non si occupa di un accordo internazionale ma di un disegno di legge volto a introdurre nell'ordinamento statale disposizioni che hanno un carattere cogente per lo Stato italiano, riconosce l'opportunità di un approfondimento, che si potrebbe effettuare con il rinvio del seguito della discussione e l'audizione – ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento – del responsabile dell'ufficio competente sul *dossier*. In alternativa, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la proposta della rappresentante del Governo.

La relatrice DE ZULUETA sottolinea l'estrema complessità giuridica della questione, anche in considerazione del tentativo compiuto dal Governo del Paraguay di espropriare i contadini che occupavano i terreni, quasi a riconoscere implicitamente che avessero un titolo di proprietà su tali beni. È questa una ragione di più perchè il Governo italiano assuma l'impegno politico di tutelare i legittimi interessi dei soggetti più deboli, spendendo a tal fine l'autorevolezza che acquisterebbe con la rinuncia alla proprietà.

Il senatore ANDREOTTI ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione, in quanto una deliberazione sulla questione in esame non può prescindere dall'accertamento delle ragioni per le quali nel 1985 fu adottato il decreto che ricomprendeva la «Colonia Barbero» nel patrimonio disponibile dello Stato, nonché da una ricognizione della situazione attuale di tale terreno. Inoltre occorre verificare se è possibile che lo Stato italiano doni la proprietà ai contadini che la coltivano e, in alternativa, se la cessione a titolo gratuito possa essere fatta a beneficio all'*Istituto do Bienestar Rural*, previo accertamento della natura e delle funzioni di tale ente.

Il senatore PORCARI, premesso che non potrebbe votare a favore del disegno di legge nella seduta in corso, auspica che la Commissione riesca a riformulare profondamente il testo in esame, altrimenti l'Italia dimostrerebbe di non aver più giuristi degni di questo nome, dopo aver già dimostrato di non essere in grado di amministrare con un minimo di decoro le proprietà che i cittadini lasciano allo Stato. Per tali ragioni dichiara di condividere la proposta testè formulata dal senatore Andreotti.

Per quanto riguarda la pretesa del Governo paraguaiano di assoggettare all'imposizione tributaria un altro Stato, per un bene di cui contemporaneamente nega il diritto di proprietà allo stesso Stato, è evidente che una tale richiesta non può neppure essere presa in considerazione. C'è allora da chiedersi quale interesse politico o economico abbia il Governo italiano a concludere la controversia con una rinuncia unilaterale.

Il presidente MIGONE, preso atto delle perplessità e delle proposte emerse in tutti gli interventi, ritiene opportuna una pausa di riflessione, che la Commissione potrebbe sfruttare per approfondire il problema con apposite procedure informative.

Il sottosegretario TOIA fa presente al senatore Porcari che il Governo italiano è mosso dall'interesse a sviluppare i rapporti con il Paraguay, soprattutto da quando questo paese ha aderito al Mercosur. Ribadisce poi la complessità giuridica della controversia relativa alla «Colonia Barbero», nonché l'impossibilità di trovare altre vie d'uscita, stante la legislazione in vigore nel Paraguay.

Il senatore VERTONE GRIMALDI auspica che la Commissione non perda troppo tempo in quella che si presenta come una tipica «causa persa».

Il senatore ANDREOTTI invita il Governo ad accertare se esistano successori legittimi del signor Barbero, che potrebbero subentrare a buon diritto nella proprietà del suo patrimonio, una volta caduta la donazione a favore del Governo italiano.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

(2197) Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti o scuole italiane all'estero

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale osserva che tutte le misure recate dal disegno di legge sono volte all'obiettivo comune di dedicare maggiori risorse all'attività culturale nell'ambito delle relazioni internazionali. È quindi auspicabile che, pur trattandosi di misure ancora insufficienti, si sia di fronte a una svolta nell'atteggiamento sinora tenuto dal Ministero degli esteri in ordine alla cooperazione nel settore culturale, che pure dovrebbe avere tanto rilievo per un paese come l'Italia.

Più in generale, è ora di riconsiderare la stessa impostazione della legge n. 401 del 1990, poichè non ha più senso parlare di promozione della cultura e della lingua italiane all'estero: bisognerebbe piuttosto valorizzare «le culture» italiche, anche con l'apporto delle regioni e degli enti locali, nonché delle università e di tutte le istituzioni culturali che sono espressioni della società civile. Anche l'intento promozionale è poi superato dai tempi, soprattutto ove si tratti di una cultura a carattere universale com'è quella italiana. Occorrerebbe piuttosto fare attività di studio e di ricerca sui rapporti tra l'Italia e la cultura degli altri paesi, elaborando progetti comuni con gli Stati in cui operano gli istituti italiani di cultura.

Il relatore Corrao fa poi presente che l'articolo 1 del disegno di legge, elevando di 3 miliardi di lire lo stanziamento per gli istituti italiani di cultura per il 1997, non reintegra neppure il taglio del 20 per cento già effettuato rispetto ai fondi stanziati nel 1995. Nello stesso articolo è

poi autorizzata una maggiore spesa per la concessione di borse di studio, che rappresentano uno dei principali strumenti della cooperazione culturale. Anche in questo caso si tratta di una misura da condividere, data l'importanza delle borse di studio, che consentono di creare rapporti permanenti con ricercatori di altri paesi che desiderano completare la propria formazione in Italia.

Per quanto riguarda poi la spesa in conto capitale di 15 miliardi, da ripartire in cinque anni, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili all'estero, propone di limitare la destinazione a sedi di istituti di cultura – sopprimendo le parole «o di scuole italiane all'estero» – e di prevedere anche la possibilità di restaurare beni immobili e mobili adibiti ad attività culturali. Auspica altresì che il Ministero non si ritenga vincolato alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, da considerarsi un mero atto preparatorio della legge, in quanto è necessaria una certa flessibilità nel ripartire la spesa tra le varie sedi indicate.

Il presidente MIGONE, considerato che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

55^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A008 000, C04^a, 0001^o)

Il presidente GUALTIERI informa di aver richiesto per le vie brevi al Governo che il Parlamento sia tempestivamente e costantemente informato circa lo svolgimento della imminente missione di pace in Albania. Ha chiesto inoltre che vengano comunicate le decisioni operative e le regole di ingaggio previste, nonchè qualunque eventuale modifica si rendesse necessaria in relazione al concreto svolgimento delle operazioni. Rende noto che il Governo gli ha fornito assicurazioni al riguardo.

Il senatore LORETO manifesta apprezzamento per la particolare sensibilità del presidente Gualtieri in ordine alle prerogative del Parlamento e prospetta l'esigenza, una volta avviata l'operazione, di visitare il contingente italiano in Albania per manifestare in modo concreto il sostegno della Commissione difesa del Senato ai militari impegnati in una così delicata missione.

Il senatore MANCA ritiene a sua volta quantomai opportuno sollecitare il Governo ad informare costantemente il Parlamento circa lo svolgimento delle operazioni in Albania e sulle decisioni operative che via via verranno assunte.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che gli aspetti tecnici della missione in Albania si stanno definendo in questi giorni e che con molta probabilità il contingente militare partirà entro la metà della prossima settimana. Conferma infine la disponibilità del Governo a fornire al Parlamento informazioni tempestive e costanti sullo svolgimento delle operazioni in Albania.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario BRUTTI esprime il suo personale rammarico ai senatori Loreto e Semenzato per non essere in grado di rispondere alle loro interrogazioni nn. 3-00186 e 3-00503 poichè gli uffici del Ministero non sono stati in grado di fornire elementi sufficienti per rispondere.

Il presidente GUALTIERI auspica che gli uffici del Ministero della Difesa forniscano tempestivamente gli elementi di conoscenza necessari al rappresentante del Governo per rispondere alle interrogazioni poste all'ordine del giorno della seduta.

Il sottosegretario BRUTTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00315 del senatore Uccchielli.

Per quanto riguarda il numero dei giovani che possono essere arruolati in qualità di ausiliari nei diversi Corpi di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco esso viene fissato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 115 della legge n. 662 del 1996 con decreto interministeriale tenendo conto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge di bilancio. Per il 1996 le esigenze di arruolamento sono state le seguenti: Carabinieri n. 14.721; Guardia di finanza n. 400; Polizia di Stato n. 2.500; Polizia penitenziaria n. 1.170; Vigili del fuoco n. 4.940.

Il Sottosegretario prosegue rilevando che il numero dei giovani dichiarati eccedenti al fabbisogno al 12 mese di disponibilità scaturisce dalla differenza fra le esigenze delle Forze armate, predeterminate in relazione alle risorse finanziarie iscritte in bilancio, e la quantità degli incorporabili disponibili nell'anno di riferimento. Per il 1996 gli eccedenti al fabbisogno sono stati 25.803, mentre, sempre nel 1996, hanno optato per la prestazione del servizio sostitutivo civile 47.824 giovani.

Per quanto riguarda l'esonero dalla leva, esso viene concesso a seguito di riforma, pronunciata all'atto della visita di leva o all'esito di nuovi accertamenti sanitari richiesti dall'arruolato o anche al momento della incorporazione, «a coloro i quali, per imperfezioni o infermità, vengono ritenuti non idonei in incarichi del servizio militare» (articolo 67 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237); le suddette imperfezioni o infermità sono indicate nel D.M. 29 novembre 1995 e sono accertate dalle strutture sanitarie militari. La concessione dell'esonero avviene inoltre a seguito del riconoscimento, da parte dei Consigli di leva, dei titoli di dispensa previsti dall'articolo 91 del D.P.R. n. 237 del 1964, come sostituito o modificato dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dalle leggi 1° agosto 1991, n. 269 e 17 febbraio 1992, n. 190; nonchè da parte della Direzione generale della leva, dei titoli di dispensa previsti dall'articolo 100 della legge n. 237 del 1964, come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge n. 958 del 1986 e dagli articoli 7 e 8 della legge n. 269 del 1991. A questo proposito ritiene necessario avviare un'opera di semplificazione della normativa in materia.

Il Sottosegretario, in ordine al ruolo svolto dalle strutture sanitarie (Nuclei medici dei Gruppi selettori e Ospedali militari), fa presente che esse sono preposte ad accertare le eventuali imperfezioni e infermità, che danno luogo alla non idoneità dei candidati, sulla base dei criteri diagnostici indicati dalla Direzione generale della sanità militare con apposita circolare (31 gennaio 1996, n. 207/96/ML - 13/50 pubblicata sul supplemento alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1996). I distretti militari (attualmente 24) costituiscono il tramite obbligato fra il cittadino che deve prestare o ha già prestato il servizio militare e le strutture centrali dell'Amministrazione della difesa: essi infatti gestiscono il reclutamento, compreso l'ausiliario e il servizio sostitutivo civile, e la relativa documentazione matricolare.

Il Sottosegretario, infine, rileva che le domande per la partecipazione ad arruolamenti nei Corpi speciali vengono esaminate dalla Direzione generale della leva sotto il profilo formale (termini di presentazione, contingente di appartenenza dell'interessato), mentre la selezione propriamente detta è curata dai Ministeri e dai Comandi generali cui detti Corpi fanno capo. Per l'Arma dei Carabinieri l'arruolamento viene effettuato sulla base di una scelta selettiva che tiene conto del profilo sanitario accertato alla visita di leva, del titolo di studio e degli eventuali precedenti di mestiere.

Il senatore UCCHIELLI si dichiara soddisfatto solo in parte, considerato che lo stesso Sottosegretario ha riconosciuto ormai urgente riformare la legislazione sulla leva, al fine di semplificarne le procedure e rendere quanto più possibile oggettivi i criteri di arruolamento evitando quindi il rischio di gestioni clientelari o di fenomeni di corruzione. Dopo aver ricordato di essere il primo firmatario di un disegno di legge di riforma della leva, sostiene che anche nell'istituzione del servizio civile nazionale - attualmente all'ordine del giorno della Commissione - occorrerà individuare meccanismi idonei ad evitare il fenomeno degli esuberanti. Il sottosegretario non ha peraltro fornito sufficienti chiarimenti in ordine al problema delle procedure concorsuali per accedere alle Forze armate; a tale proposito sollecita un'iniziativa legislativa del Governo o dei parlamentari volta proprio alla riforma di tale materia.

SULLA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

Il senatore PALOMBO sollecita la risposta alla interrogazione n. 3-00390 da lui presentata.

Il sottosegretario BRUTTI sostiene che l'interrogazione, facendo riferimento ad una vicenda nella quale risulta coinvolta una motovedetta della Guardia costiera, andrebbe più propriamente indirizzata al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Dopo che il senatore PALOMBO ha dichiarato di condividere la valutazione del sottosegretario Brutti, il presidente GUALTIERI assicura che si attiverà per la riassegnazione alla competente Commissione.

I senatori MANCA e DOLAZZA sollecitano a loro volta la risposta ad alcune interrogazioni.

Il presidente GUALTIERI ribadisce che l'Ufficio di Presidenza ha già stabilito di dedicare nell'ambito dei lavori della Commissione uno congruo spazio allo svolgimento di interrogazioni e assicura che solleciterà il Governo a rispondere prontamente.

Il sottosegretario BRUTTI manifesta la disponibilità del Governo al riguardo.

IN SEDE REFERENTE

(2004) ELIA ed altri. - Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Loreto aveva già svolto la relazione. Constatato che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, dà la parola al relatore Loreto.

Il relatore LORETO illustra l'emendamento 2.1 volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa alla votazione dell'emendamento 2.1, che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

Il relatore LORETO, rilevato con soddisfazione il generale consenso sul disegno di legge, propone di richiedere al Presidente del Senato il suo trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione unanime delibera quindi di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo, una volta acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti dei Gruppi assenti alla seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMM003/97 relativo all'acquisizione di 4 pattugliatori (1 serie) (n. 81)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazioni)

(R139, b00, C04^a, 0009^o)

Riferisce il relatore ROBOL rilevando che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul programma SMM003/97 volto all'acquisizione di quattro pattugliatori per la Marina militare.

Il profondo mutamento del quadro strategico ha fatto emergere conflittualità regionali precedentemente congelate dalla logica dei blocchi, dando origine ad un nuovo assetto internazionale caratterizzato da diffusa instabilità. La nuova situazione impone una presenza navale volta ad assicurare la sorveglianza ed il monitoraggio delle attività marittime dei paesi rivieraschi e a salvaguardare le frontiere marittime e gli interessi nazionali sul mare. Da tali considerazioni discende l'esigenza di disporre di mezzi navali che privilegino la semplicità e l'economicità di gestione per poter sostituire le unità maggiori in quelle missioni che hanno il loro teatro operativo nelle acque di bacini ristretti quali in particolare l'Adriatico e il canale di Sicilia e di Sardegna. Lo Stato Maggiore Marina intende quindi avviare un programma per acquisire otto pattugliatori in due serie da quattro ciascuna, le cui caratteristiche tecniche il relatore descrive brevemente. Il programma per la prima serie di quattro unità prevede per il 1998 l'inizio delle costruzioni e per il 2002 la consegna dell'ultima unità, con un costo complessivo stimato in 560 miliardi che graverà sugli stanziamenti del capitolo 4031 del bilancio della difesa.

Il relatore si sofferma quindi sui rapporti con l'industria, rilevando che la produzione delle nuove unità implicherà un approccio progettuale e costruttivo radicalmente nuovo, fondato sul ricorso ad avanzati strumenti tecnologici, sicchè il dicastero è orientato ad affidare il programma alla Fincantieri, alla Finmeccanica e alla MAC che costituiranno un raggruppamento anche con altre imprese nazionali in possesso dei necessari requisiti tecnici e qualitativi.

Rilevato conclusivamente che per l'attuazione del programma non è prevista alcuna cooperazione internazionale, il relatore auspica che la Commissione possa in data odierna esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore MANCA il quale constata che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in assenza di elementi chiari ed obiettivi strategici ben definiti. Lamenta, infatti, che non vi sia la possibilità di analizzare se sull'intero programma A/R SMM 003/97 si sia espresso il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, se i mezzi che si intendono acquisire siano effettivamente utili e quali siano i rapporti contrattuali che si intende porre in essere e, infine, se siano rispettati gli indirizzi generali varati dal Parlamento in materia

Il presidente GUALTIERI sostiene, in base alla recente legge sui Vertici militari, che il Capo di stato maggiore della Difesa è stato individuato dal Parlamento come unico interlocutore e unico responsabile dei dati in base ai quali il Parlamento valuta i singoli programmi.

Il senatore DOLAZZA esordisce rilevando che il programma in titolo esprime scelte non condivisibili, come emerge in tutta evidenza dalla relazione tecnica fornita dallo Stato Maggiore della Marina. In primo luogo, desidera conoscere notizie più precise in ordine sia al radar di

scoperta combinata di superficie ed aerea a bassa quota, sia al sottosistema di comando e controllo; se siano stati già individuati ovvero se saranno necessarie ricerche dispendiose per accertare le tipologie dei radar di scoperta. In secondo luogo, contesta l'attendibilità dei dati forniti, eccessivamente vaghi e poco attendibili. Chiede quindi ulteriori dati e di sapere il perchè sia stato ipotizzato l'affidamento del programma ad imprese solo nazionali.

Il senatore PALOMBO, pur aderendo a quanto dichiarato dai senatori Manca e Dolazza, sottolinea la necessità di accelerare i tempi per dotare la Marina di una strumentazione più ammodernata possibile. Concorda con il Presidente, allorchè ha affermato la necessità di sfruttare l'occasione offerta dalla recente legge sui Vertici, che individua un unico responsabile della programmazione per l'ammodernamento dello strumento militare, per sollecitarlo ad assumere più direttamente il suo ruolo di interlocutore del Parlamento.

Conclude preannunciando il suo avviso favorevole all'emanazione del parere favorevole al programma in oggetto.

Il senatore MANFREDI, nel riconoscere fondatezza alle argomentazioni del senatore Dolazza, sottolinea l'estrema difficoltà di esprimere valutazioni fondate su elementi conoscitivi non sufficienti. Preannuncia, peraltro, il suo avviso favorevole al programma in titolo, pur ribadendo la necessità che il Ministero fornisca in futuro informazioni più approfondite e meno nebulose.

Il presidente GUALTIERI sollecita il Governo affinché la relazione d'accompagnamento dei futuri programmi di ammodernamento e rinnovamento abbia contenuti più stringenti e connotati più vincolanti, in modo da delineare più chiaramente i profili di responsabilità.

Il senatore LORETO nota che non è la prima volta che si svolge un dibattito di questo tipo: reputa essere convincenti le perplessità manifestate dai colleghi, ed in particolare dal senatore Dolazza. Non esclude, pertanto, l'idea di chiedere un rinvio per l'emissione del parere al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione più organici.

Conclusa la discussione generale, il sottosegretario BRUTTI interviene brevemente per chiedere di ultimare in tempi brevi l'*iter*. Fa comunque presente che il Comitato dei Capi di stato maggiore in febbraio aveva già esaminato la scheda relativa al programma in oggetto e ciò deve offrire notevoli forme di garanzie; con riferimento poi alle perplessità da taluno manifestate in ordine alla esclusione di ditte europee, fa presente che la normativa comunitaria non trova applicazione per l'acquisizione dei nuovi sistemi d'arma.

Il relatore ROBOL condivide quanto dichiarato dal Governo ed auspica l'emissione di un parere favorevole in data odierna, pur

a condizione di rimeditare in futuro la procedura per l'emissione di siffatti pareri.

Il presidente GUALTIERI ritiene opportuno esprimere il parere in data odierna; si impegna a chiedere al Capo di stato maggiore della Difesa di predisporre sotto la sua responsabilità schede illustrative più precise, più dettagliate e più chiare.

Per dichiarazione di voto intervengono in senso favorevole i senatori MANCA, PALOMBO e LORETO, mentre in senso contrario interviene il senatore DOLAZZA.

Posto quindi ai voti è approvata la proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2004**Art. 2.**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli degli anni successivi, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

2.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 1997

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(2227) Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Il senatore ALBERTINI ritiene che le disposizioni recate dal provvedimento possano essere utilizzate per comportamenti elusivi per quanto riguarda la ritenuta sugli interessi sui titoli di Stato, sottolineando la possibilità che gli investitori italiani conferiscano i titoli in loro possesso ad intermediari non residenti al solo scopo di eludere l'imposta. Ritiene pertanto opportuno procedere all'audizione dei rappresentanti dell'ABI per valutare la portata del fenomeno ipotizzato.

Il Presidente ANGIUS fa presente al senatore Albertini che la richiesta di aprire una fase istruttoria appare ormai superata rispetto all'iter del provvedimento in Commissione, dovendosi ritenere conclusa la discussione generale.

Intervenendo per la replica il relatore POLIDORO ribadisce la valutazione positiva già espressa in sede di relazione sul disegno di legge, sottolineando gli elementi di semplificazione degli adempimenti in esso contenuti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI puntualizza che il disegno di legge non introduce alcuna novità di carattere normativo relativamente alla tassazione sugli interessi sui titoli di Stato posseduti dai non residenti, rispetto a quanto già definito attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Collocandosi su tale linea di intervento, il disegno di legge consente di evitare la doppia imposizione per gli interessi maturati anche sui nuovi strumenti finanziari emessi dal Tesoro, quali i Certificati del Tesoro *zero coupon*. Naturalmente, l'esenzione fiscale sugli interessi maturati opera solo nei confronti dei residenti in paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni per evitare la doppia imposizione, mentre invece non opera per coloro che sono residenti nei cosiddetti «paradisi fiscali».

Dopo aver riassunto i motivi che hanno indotto il Governo a scegliere lo strumento legislativo, che estende tra l'altro la procedura di rimborso accelerato anche ai Certificati del Tesoro *zero coupon*, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Dopo aver dato conto dei pareri di nulla osta espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, il Presidente ANGIUS avverte che, non essendo stati presentati emendamenti al testo del disegno di legge si passerà alla votazione degli articoli.

Senza discussione, sono quindi approvati, separatamente, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver preannunziato il voto di astensione, ribadisce le perplessità già espresse sul disegno di legge, sottolineando le possibili discriminazioni tra piccoli risparmiatori e grandi investitori in titoli di Stato.

Il senatore BOSELLO dichiara che la valutazione non certo positiva della scelta del Governo di adottare uno specifico strumento legislativo non motiva il voto contrario su un provvedimento, per altri versi, condivisibile.

Il senatore D'ALÌ, analogamente all'atteggiamento assunto dalla propria parte politica nell'altro ramo del Parlamento, dichiara il voto contrario dei senatori di Forza Italia sul disegno di legge.

Posto ai voti, è quindi approvato nel suo complesso, il disegno di legge n. 2227, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(DOC. XXII, n. 23) FLORINO E PEDRIZZI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata*
(R162 000, C06ª, 0001ª)

(DOC. XXII, n. 25) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno*
(R162 000, C06ª, 0002ª)

(DOC. XXII, n. 26) ALBERTINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno*
(R162 000, C06ª, 0003ª)

(DOC. XXII, n. 27) D'ALÌ ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli*
(R162 000, C06ª, 0004ª)

(DOC. XXII, n. 28) ANGIUS ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale*
(R162 000, C06ª, 0005ª)

(1250) PERUZZOTTI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore ALBERTINI, il quale ritiene che la Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli consentirà, prima di tutto, di fare luce sulle cause strutturali che hanno determinato la situazione di grave crisi dell'Istituto partenopeo, con un'attenzione particolare alle ragioni economiche che stanno alla base del notevole differenziale dei tassi di interesse praticati dalle banche nel Nord e nel Sud del Paese. La Commissione dovrà inoltre valutare l'esatto ammontare delle sofferenze e dei crediti incagliati, e le cause del loro verificarsi alla luce dei meccanismi dell'erogazione del credito nel Mezzogiorno. Il punto centrale dell'indagine, prosegue l'oratore, non può che essere l'individuazione di precise responsabilità per la crisi che si è determinata, da far risalire sia alla gestione dell'istituto, sia, soprattutto, alle ingerenze politiche e alle pressioni esercitate sull'erogazione del credito. Da ultimo, dovranno essere valutate anche le possibili responsabilità circa l'inefficacia degli strumenti di controllo e vigilanza che dovevano essere attivati dalla Banca d'Italia. In conclusione, preannuncia il proprio orientamento favorevole a costituire un comitato ristretto per la valutazione dei documenti e del disegno di legge in titolo.

Interviene poi il senatore BIASCO, a giudizio del quale un'eventuale estensione dell'inchiesta a tutto il sistema creditizio meridionale non trova alcuna motivazione nelle specificità di tale sistema bancario, tenuto conto che il comparto creditizio nazionale è imperniato su centri di potere economico-finanziari che sono collocati e operano nel Nord

del paese. È molto più opportuno invece focalizzare il lavoro della Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli, in modo da approfondire anche i risvolti del «salvataggio» predisposto dal Governo con l'esborso di circa 2.000 miliardi e, soprattutto, per valutare l'operato della cosiddetta *Bad Bank*. In riferimento all'azione di questo nuovo organismo, l'oratore ritiene che una gestione dei crediti in sofferenza orientata esclusivamente al recupero di risorse finanziarie a favore del Banco di Napoli rischia di penalizzare e di mettere in ginocchio le imprese meridionali che hanno potuto contare sui finanziamenti bancari.

Il senatore COSTA, dopo aver sottolineato il ruolo storico svolto per secoli dall'istituto di credito partenopeo a favore dell'economia meridionale prima e nazionale poi, giudica ingiusto ed inappropriato attribuire esclusivamente alla responsabilità gestionale del Banco l'attuale crisi, dovendosi invece ricercare nell'inadeguato livello di sviluppo dell'economia meridionale la causa principale dell'attuale crisi. Sottolinea inoltre i rischi di una sostanziale svendita del Banco di Napoli a tutto vantaggio dei grandi gruppi economico-finanziari del Nord, non senza ricordare che in passato, come insegna la vicenda del Gruppo Ferruzzi, altre situazioni di crisi si sono risolte a tutto vantaggio di grandi gruppi bancari settentrionali. A suo giudizio, pertanto, la Commissione d'inchiesta non potrà che focalizzare l'indagine sulla vicenda del Banco di Napoli, dovendo anche indagare sul mancato controllo dei competenti organismi della Banca d'Italia.

Integrando l'intervento già svolto, il senatore MARINI raccomanda alla Commissione di valutare l'opportunità di estendere il campo dell'indagine a tutto il sistema creditizio meridionale.

Intervenendo per la replica, il relatore BONAVIDA propone la costituzione di un comitato ristretto, per procedere alla scelta dello strumento ritenuto più adatto all'istituzione della Commissione d'inchiesta, se cioè essa debba essere istituita attraverso un atto monocamerale ovvero con uno specifico disegno di legge, per sua natura bicamerale. Il comitato potrà successivamente delimitare il campo di indagine della Commissione stessa.

Sulla proposta avanzata dal relatore interviene il senatore D'ALÌ, secondo il quale sarebbe preferibile che la Commissione fin da subito esprimesse degli indirizzi in merito alle due scelte sintetizzate dal relatore.

Prende quindi la parola il presidente ANGIUS, il quale fa presente che gli indirizzi invocati dal senatore D'Alì non possono che essere il frutto di un'elaborazione che maturerà all'interno del comitato ristretto.

Concordano con le osservazioni del Presidente, i senatori ALBERTINI e PEDRIZZI. Quest'ultimo esprime anche la preoccupazione che un'eventuale estensione del mandato della Commissione d'inchiesta a

tutto il sistema creditizio meridionale si risolva in un sostanziale affossamento della iniziativa ispettiva; conferma la preferenza per un organismo monocamerale che indaghi esclusivamente sul Banco di Napoli.

Il senatore ROSSI si dichiara contrario alla costituzione del comitato ristretto giudicando preferibile che la Commissione in sede plenaria prosegua nell'esame dei documenti e del disegno di legge in titolo.

Riassumendo i termini del dibattito, il relatore BONAVITA fa presente che la costituzione del comitato ristretto non implica necessariamente la scelta delle alternative in precedenza illustrate, in quanto tale collegio potrebbe anche prendere atto di due divergenti orientamenti e rimettere la decisione finale alla Commissione plenaria.

Con la sola eccezione del senatore Rossi, la Commissione accoglie la proposta di costituire il Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti nell'ambito di tale comitato che sarà presieduto dal relatore Bonavita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06ª, 0013ª)

Il senatore COSTA preannunzia la richiesta di esaminare in sede deliberante il disegno di legge n. 1440, relativo agli spedizionieri doganali.

Il senatore MARINI sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti istitutivi di zone franche.

Il Presidente ANGIUS ricorda di aver già ottenuto la disponibilità del Ministro Visco ad illustrare gli orientamenti del Governo in relazione alle cosiddette zone speciali o zone franche.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 9 APRILE 1997

77ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PIATTI, nel ricordare che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo sui profili di competenza, sottolinea preliminarmente che una politica per l'occupazione, nel cui ambito va inquadrato il provvedimento di urgenza in esame, richiede certamente un quadro di interventi organici, anche per risolvere i problemi della competitività e dello sviluppo. Dopo aver ricordato i dati positivi registrati in tema di bilancia dei pagamenti, tasso di inflazione e tasso di sconto, sottolinea che ha valutato positivamente l'impegno assunto dal Governo con il provvedimento in esame, volto ad attivare, attraverso un intervento coordinato, tutte le poste di bilancio per il coordinamento di iniziative a favore della creazione di occupazione. Il relatore, dopo avere dato sinteticamente conto delle linee generali e dei contenuti del provvedimento in esame, si sofferma in particolare sulle disposizioni di rilievo per il settore agricolo: richiama preliminarmente l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 1 con il quale si consente ai consorzi di bonifica e di irrigazione l'accensione di mutui decennali, con ammortamento a carico dello Stato, per il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale a carattere irriguo, valutando positivamente la disposizione, alla luce dell'esigenza di favorire le opere irrigue, dalla cui realizzazione dipende in misura così rilevante la produzione agricola. Fornisce quindi una valutazione ugualmente favorevole sul comma 9

dell'articolo 3, che prevede l'estensione degli interventi della società per la imprenditorialità giovanile anche ai giovani agricoltori, in età compresa fra i 18 e i 35 anni, che subentrano a familiari nella conduzione di aziende agricole e che presentano progetti di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Fa quindi riferimento all'articolo 14, che al comma 3 consente l'erogazione (relativamente ai contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca-SFOP e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura), in via anticipata, su richiesta degli interessati, fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Fa ulteriormente rilevare che con il successivo comma 4, in attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale in agricoltura e per assicurare la continuità delle attività di programmazione e di attivazione degli interventi nel settore agricolo e forestale, si provvede all'utilizzo degli appositi stanziamenti inseriti nel fondo speciale di parte capitale della legge finanziaria vigente, per un ammontare di 517 miliardi. Conclusivamente, il relatore preannuncia, tenuto conto delle osservazioni dianzi esposte, l'espressione di un parere favorevole, sui profili di competenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore MINARDO osserva che il provvedimento in esame costituisce una misura legislativa, di carattere eccezionale nella forma e confuso nella sostanza: la crisi economica in atto, che ha allargato la piaga della disoccupazione, richiede ben altro tipo di interventi da parte dell'Esecutivo e non certo un provvedimento, come quello in esame, anche se possono essere valutate positivamente alcune settoriali disposizioni contenute nel provvedimento in esame (come la disposizione di cui all'articolo 5, in materia di infrastrutture aeroportuali per la città di Catania, o la disposizione di cui all'articolo 10 per l'ospedale di Modica, mentre nulla è stato previsto la viabilità Ragusa-Catania). Nel prendere atto quindi di alcuni limitati interventi a favore delle regioni meridionali, ribadisce la sua valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore BEDIN, nel ritenere condivisibili tutte le valutazioni positive espresse dal relatore, sottolinea che è stata opportuna l'adozione di uno strumento di decretazione di urgenza al fine di consentire l'attivazione, con carattere di immediatezza e di tempestività, di tutte le risorse finanziarie disponibili per l'incremento dei livelli occupazionali. Nel rilevare positivamente l'inserimento di modalità contabili di incentivazione per le opere pubbliche anche in agricoltura, segnala quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 3, sintomatico di un impegno del Governo per favorire la formazione di una nuova classe imprenditoriale in agricoltura e richiama l'attenzione della Commissione sull'eventuale integrazione del parere favorevole con l'ulteriore osservazione circa l'opportunità di estendere tale disposizione anche alle zone di cui all'obiettivo 5b, sottolineando infine, con riferimento

al successivo articolo 14, comma 4, l'opportunità di rimpinguare gli stanziamenti per l'agricoltura così impiegati.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI si associa alle valutazioni favorevoli espresse dal relatore, sottolineando positivamente che il differimento dei termini previsto consente il mantenimento in bilancio di fondi; ritiene inoltre pienamente condivisibili le disposizioni a favore dei giovani agricoltori e l'erogazione in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ammissibile, di cui all'articolo 14.

Il senatore CARCARINO, nel convenire sulla valutazione favorevole espressa dal relatore sulle disposizioni richiamate, si sofferma in particolare su quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3, che estende anche ai giovani agricoltori la normativa, recentemente modificata, relativa alla legge n. 44 del 1986; formula altresì un giudizio positivo su quanto previsto, per il settore agricolo, dall'articolo 14 per l'incremento dei livelli occupazionali e preannuncia un voto favorevole.

Dopo una precisazione del senatore CUSIMANO, il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto che sono iscritti a parlare altri senatori e che stanno per avere inizio i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito del dibattito.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 9 APRILE 1997

106ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo sul regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 77)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. (Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C11ª, 0010°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Il senatore ZANOLETTI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

considerata la necessità di contemperare il principio dell'armonizzazione del regime speciale per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria con una attenta considerazione delle specificità occupazionali e retributive dei lavoratori sportivi e della peculiarità connessa a una minore durata della vita lavorativa rispetto agli altri lavoratori;

segnalata la necessità di coordinare le previsioni dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria previste nell'apposito schema di decreto legislativo, per la significativa presenza nello svolgimento della carriera degli sportivi professionisti di si-

tuazioni contributive plurime, derivanti dall'esercizio di altre attività professionali;

considerata l'opportunità di ampliare la platea degli assicurati al Fondo, in direzione dei molti sportivi professionisti di varie discipline che non godono ad oggi di tutela previdenziale, riformando in questo senso la legge 23 marzo 1981, n. 91,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 5, è opportuno prevedere un minimale contributivo personalizzato, che tenga conto della media delle migliori retribuzioni annue ipotizzando, ai fini dell'accreditamento, che il contributo annuo accreditato non possa essere inferiore al contributo relativo a una retribuzione pari alla media delle otto migliori retribuzioni annue;

avendo riguardo ai problemi derivanti dalla brevità della carriera degli sportivi, sembra opportuno stabilire condizioni più favorevoli di quanto viene previsto all'articolo 3, comma 8, in ordine all'accredito figurativo, fermo restando il limite complessivo dei cinque anni, assicurando la copertura finanziaria del maggior onere attraverso il contributo di solidarietà definito all'articolo 1, commi 3 e 4».

Il senatore PELELLA dichiara di concordare con lo schema di parere illustrato dal senatore Zanoletti, rilevando che in esso si tiene puntualmente conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Posto ai voti, lo schema di parere illustrato dal relatore è approvato.

Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (n. 75)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. (Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0011ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Il senatore ZANOLETTI auspica che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere venga accolta una proposta di modifica al comma 3 dell'articolo 1 –caldeggiata, tra l'altro, da parte datoriale e sindacale e il cui recepimento potrebbe concorrere a superare un elemento di frizione determinatosi nell'ambito delle categorie interessate – nel senso di far decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anziché dal 1 gennaio 1998 la riduzione della contribuzione finalizzata al finanziamento della previdenza integrativa a favore del personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possa far valere un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Il relatore BEDIN dichiara di fare propria la proposta del senatore Zanoletti che, oltre a recepire una richiesta proveniente dall'Alitalia e dalle organizzazioni di categoria, appare compatibile con il principio dell'armonizzazione dei regimi previdenziali speciali all'assicurazione generale obbligatoria. Gli altri punti che egli propone di inserire come osservazioni nel parere attengono all'esigenza di procedere con gradualità e flessibilità nell'allineamento delle aliquote contributive e nell'elevamento dell'età pensionabile e alla proposta di applicare anche al personale già collocato in quiescenza la disposizione recata al comma 23 dell'articolo 3, con la quale si assoggetta alle vigenti disposizioni in materia di cumulo la parte di pensione capitalizzata.

Si esprimono in senso favorevole alla proposta del relatore i senatori BATTAFARANO, MONTAGNINO e MANZI.

La Commissione conferisce quindi al relatore Bedin il mandato di predisporre un parere favorevole integrato dalle osservazioni da lui illustrate.

IN SEDE CONSULTIVA

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta dell'8 aprile 1997.

Il senatore BATTAFARANO, nel dichiararsi d'accordo con la relazione svolta ieri dal senatore Pelella, si sofferma sull'articolo 3 del provvedimento all'esame, esprimendo apprezzamento per le disposizioni che figurano al comma 4 – che proroga opportunamente da 36 a 60 mesi la durata di contratti e convenzioni stipulate tra i soggetti promotori di progetti di lavori socialmente utili e le società miste costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 dello stesso anno – e al comma 9, che estende ai giovani agricoltori i benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di promozione dell'imprenditoria giovanile. Un punto criticabile è invece costituito dal comma 3 dello stesso articolo 3, nella parte in cui si prevede la decurtazione del 10 per cento della misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati in forza della medesima disposizione: nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere sarebbe opportuno segnalare che tale misura rischia di gettare un'ombra negativa su un provvedimento complessivamente apprezzabile.

Il senatore MANZI fa presente che la sua parte politica è profondamente perplessa sull'impostazione del provvedimento in titolo, basato sullo sblocco delle opere pubbliche e dei cantieri con finalità di sostegno all'occupazione, dato che un'esperienza ormai pluriennale consente

di affermare che le grandi opere, lungi dal costituire un volano per l'occupazione, hanno comportato di regola spese molto elevate a carico dell'erario, danni all'ambiente e un deludente aumento dei livelli dell'occupazione. L'articolo 2 asseconda invece la tendenza ad attribuire un peso crescente agli aumenti derivanti dalla contrattazione integrativa e a deprimere contestualmente il salario definito in sede di contrattazione collettiva nazionale. La misura di decontribuzione introdotta in tale articolo avvantaggia solo le imprese e non mancherà di avere riflessi negativi sui conti dell'INPS e sugli importi delle pensioni, specialmente per la parte di esse erogata sulla base del sistema contributivo. Anche le disposizioni di copertura finanziaria che figurano al comma 8 dello stesso articolo 2 destano perplessità, sia per la non chiara determinazione, alla lettera *a*), degli oneri posti a carico dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia per il ricorso al Fondo per l'occupazione, di cui alla lettera *b*).

Il comma 3 dell'articolo 3, riguardante la proroga di sei mesi dei trattamenti di integrazione salariale è largamente insoddisfacente, per la assenza di indicazioni sugli obiettivi occupazionali che la proroga stessa si propone di perseguire e per l'ingiusta decurtazione del 10 per cento della misura dei trattamenti, già di per sè molto esigui.

Nel complesso, prosegue il senatore Manzi, il provvedimento in titolo si propone l'obiettivo di incrementare l'occupazione cercando in tutti i modi di favorire le imprese, senza tenere conto dei recenti ammonimenti del Governatore della Banca d'Italia, sull'ipertrofica crescita dei profitti e sulla necessità di nuovi investimenti, nonchè delle scelte di molte aziende che intraprendono la strada degli investimenti esteri e dislocano gli impianti fuori d'Italia, in paesi a basso costo del lavoro. Solo gli imprenditori più intelligenti sembrano comprendere che l'obiettivo della competitività può essere conseguito non attraverso la continua richiesta di incentivi a carico del bilancio pubblico – destinati peraltro ad aumentare la pressione fiscale – e la compressione dei salari, bensì attraverso l'impulso alla ricerca, l'investimento in nuove tecnologie e la collaborazione delle maestranze, che si ottiene in primo luogo privilegiando i profili della sicurezza sul lavoro. A tale proposito, occorre rilevare che l'articolo 12 del provvedimento in titolo va in una direzione opposta, rinviando l'adeguamento alle normative dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro senza considerare l'inquietante aumento degli incidenti mortali nei cantieri: si tratta di una disposizione che, a dispetto delle dichiarazioni europeistiche del Governo, incoraggia le imprese a non adeguarsi alle normative di sicurezza penalizzando inoltre quelle che, per conformarsi puntualmente alle prescrizioni di legge, hanno dovuto sopportare costi più elevati. Per tali motivi la sua parte politica auspica la soppressione dell'articolo 12.

Il senatore Michele DE LUCA sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'impostazione complessiva del decreto-legge all'esame che si propone di individuare settori, quali i trasporti, la tutela ambientale e altre tipologie di opere pubbliche, nei quali gli investimenti appaiono maggiormente suscettibili di dare luogo ad attività con un elevato

impatto occupazionale. Sono inoltre introdotte disposizioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e, a tale proposito, va sottolineato l'articolo 13 con il quale si prevede la possibilità di nominare commissari straordinari incaricati di provvedere all'avvio di opere di rilevante interesse nazionale già appaltate e non ancora iniziate ovvero sospese. Per quel che riguarda i profili più strettamente lavoristici, la decontribuzione degli aumenti retributivi derivanti da contratti di secondo livello, disciplinata all'articolo 2, è stata concepita nel 1993, prima dell'introduzione del sistema contributivo di calcolo delle pensioni e, pertanto, va considerato che non era prevedibile all'epoca una ricaduta significativa di tale istituto sugli importi dei trattamenti di quiescenza; va peraltro tenuto presente l'intento della disposizione in questione di incoraggiare il ricorso a forme di previdenza complementare.

Secondo il senatore MANFROI il decreto-legge all'esame, nel ricalcare schemi ormai sorpassati, ripropone interventi già attuati in passato e rilevatisi incapaci di risolvere i problemi occupazionali, specialmente al Sud, dove l'esperienza dell'intervento straordinario si è tradotta in un clamoroso fallimento, che non ha avuto altro effetto se non quello di innescare una spirale di risentimenti in altre zone del paese, le cui popolazioni sono state chiamate a sostenere gli elevati costi di una politica che non ha favorito la ripresa produttiva. Non c'è da stupirsi, pertanto, se gli imprenditori abbandonano l'Italia, cercando all'estero migliori condizioni operative, soprattutto per quel che riguarda il costo del lavoro. Per ricondurre le imprese nelle aree depresse, e specialmente nel Mezzogiorno, sarebbe necessario risolvere prioritariamente i gravi problemi di ordine pubblico che affliggono quelle zone e introdurre meccanismi di retribuzione differenziata, osteggiati invece dal Governo e dalle organizzazioni sindacali, per compensare il divario nella produttività del lavoro. L'Esecutivo ripropone invece la vecchia strada di promuovere attività improduttive finanziate attraverso l'indebitamento: tale è il caso dei lavori socialmente utili, la cui natura assistenziale è stata di recente implicitamente riconosciuta anche in alcune dichiarazioni del Ministro del lavoro, e delle opere pubbliche che, come è noto, comportano costi elevati, producono scarsa occupazione e per questo aspetto fanno registrare comunque effetti limitati nel tempo.

Dopo che il relatore PELELLA si è riservato di replicare agli intervenuti nella seduta già convocata per domani, preannunciando la presentazione di una schema di parere, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(770) SMURAGLIA: Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti i lavoratori addetti ai videoterminali

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, preso atto che, per la seduta odierna, non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia il seguito dell'esame

alla seduta già convocata per domani alle ore 15, nella quale egli si riserva di valutare l'opportunità di fissare anche un termine per la presentazione di emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo (n. 79)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11ª, 0016º)

Introduce l'esame il relatore DUVA il quale ricorda preliminarmente che, anche recentemente, nel corso di una audizione presso la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il Ministro del lavoro ha richiamato l'attenzione sugli squilibri della spesa previdenziale che, attualmente, supera di un punto la media europea e, senza l'introduzione di opportuni correttivi, potrebbe evolvere negativamente, nel senso di rappresentare tendenzialmente un onere insostenibile per la finanza pubblica, entro un arco temporale relativamente breve. La piena attuazione della riforma pensionistica può concorrere all'inversione, almeno parziale, di tale tendenza e all'avvio di un processo di stabilizzazione del rapporto tra la spesa previdenziale e il prodotto interno lordo: di tale processo è parte integrante l'applicazione del sistema contributivo per la determinazione della misura dei trattamenti. In tale prospettiva va collocato lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 24 della legge n. 335 del 1995 in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Il provvedimento all'esame si compone di due articoli: l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione, mentre con l'articolo 2 sono definiti i criteri di computo del montante contributivo per i soggetti che esercitano l'opzione, differenziando la quota relativa ai periodi contributivi maturati al 31 dicembre 1995 da quella riguardante l'anzianità contributiva conseguita successivamente a tale data. I commi da 2 a 6 stabiliscono in particolare le modalità di determinazione della prima quota del montante contributivo individuale, mentre il comma 7 prevede che le modalità di computo della seconda quota siano quelle previste dalla disciplina ordinaria del sistema contributivo. Il comma 8, infine, stabilisce che per il calcolo della prestazione si utilizzino, per entrambe le quote del montante, i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995. In conclusione il relatore osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo appare coerente con le finalità che lo hanno motivato e con i principi e i criteri direttivi contenuti nella norma di delega e propone pertanto di esprimere su di esso un parere favorevole,

rinviano la formulazione di eventuali osservazioni – delle quali non ravvisa peraltro l'esigenza – all'esito del dibattito.

Conclusa la relazione del senatore Duva, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11ª, 0013ª)

Introduce l'esame il relatore MANZI, il quale osserva che con la delega di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si è inteso procedere ad un complesso riassetto del regime di riconoscimento e concessione dei trattamenti previdenziali e assistenziali ai soggetti colpiti da infermità invalidante.

Nell'attuale disciplina vanno distinti i trattamenti assistenziali, rivolti agli invalidi civili, che prescindono da una prestazione lavorativa e sono erogati dal Ministero dell'interno, da quelli previdenziali, che presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro e vengono erogati dai vari enti. Viene poi in considerazione il diverso grado di menomazione che può dar luogo ad un trattamento di inabilità quando l'incapacità di prestare lavoro è totale o di invalidità quando la stessa è solamente parziale.

Dopo aver dato conto dettagliatamente delle prestazioni di carattere assistenziale e previdenziale alle quali si riferisce la delega e dopo aver ricordato che i trattamenti erogati dal Ministero dell'interno competono sino al sessantacinquesimo anno di età, trasformandosi dopo automaticamente in assegno sociale, mentre l'assegno ordinario privilegiato di invalidità viene sostituito dalla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, qualora sussistano i relativi requisiti, il relatore fa presente che con la sopra citata delega si è inteso procedere ad un riassetto complessivo della materia, armonizzando i requisiti medico-sanitari e le procedure per la concessione e la revisione dei trattamenti, graduando gli interventi in relazione alla diversa gravità delle menomazioni e potenziando i meccanismi di controllo. L'intervenuta emanazione della legge n. 59 del 1997, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, che prevede, tra l'altro, la delega delle funzioni di assistenza alle regioni, ha suggerito di circoscrivere l'esercizio della delega recata per questi profili dalla legge n. 335 del 1995 alla sola lettera d) del ricordato comma 3 dell'articolo 3. Tale lettera riguarda uno degli aspetti più delicati dell'intera tematica in oggetto, essendo riferita ai meccanismi di controllo e verifica dell'effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni che

danno titolo alle prestazioni, dei quali la norma prevede un potenziamento da realizzarsi anche con la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Commissione tecnico-amministrativa con specifiche funzioni di coordinamento, specificamente disciplinata dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ha poi ulteriormente specificato i criteri di delega della lettera *d*) prevedendo la facoltà di adozione delle necessarie misure organizzative e funzionali volte a rendere più efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile e pensionistica, compresa quella di guerra.

Si segnala infine che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla legge finanziaria per il 1997, all'articolo 1, commi da 248 a 259, ha dettato disposizioni volte a potenziare ulteriormente le funzioni di verifica in materia di trattamenti di invalidità civile: le categorie di invalidi ivi espressamente indicate devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità relativa al godimento dei benefici connessi al proprio stato. La mancata presentazione della dichiarazione determina l'immediata verifica delle condizioni che avrebbero dovuto essere attestate dalla dichiarazione. In caso di insussistenza dei requisiti il titolare decade dal beneficio con l'obbligo di restituzione dei trattamenti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali; l'eventuale rapporto di lavoro è risolto di diritto dalla data dell'accertamento.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore osserva che, anche se in linea di principio non si può non esprimere apprezzamento per il trasferimento delle funzioni di assistenza alle regioni, va segnalato il rischio di un possibile squilibrio tra realtà amministrative più o meno sensibili alle tematiche oggetto del provvedimento all'esame e più o meno attrezzate per far fronte ai nuovi compiti. Sotto questo profilo, una attuazione completa della delega, non limitata alla lettera *d*), sarebbe stata forse più proficua.

Un'altra preoccupazione – prosegue il senatore Manzi – riguarda la possibilità che vengano introdotte disposizioni suscettibili di assumere una valenza persecutoria nei confronti degli inabili e degli invalidi. La condivisibile esigenza di controlli rigorosi dovrebbe essere accompagnata da un'indicazione più precisa di regole ed indirizzi per la valutazione dei requisiti medico-sanitari da parte degli organi competenti, ivi comprese le unità operative integrate di cui all'articolo 2 che, allo stato, godono di un'ampia discrezionalità. L'articolo 3, poi, è stato oggetto di critiche sia da parte del Governo – gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno espresso perplessità sulla norma relativa alla rappresentanza in giudizio delle amministrazioni pubbliche nelle controversie giudiziarie in materia di invalidità civile e di pensione di guerra sottolineando l'assenza di un raccordo con la normativa vigente in materia di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali e con altre disposizioni del codice di procedura civile – sia da parte della Commissione affari costituzionali, che, in sede di espressione di osservazioni sul provvedimento in titolo, ha segnalato l'improprio riferimento, contenuto

nel citato articolo 3, all'idoneità per l'esercizio della professione di procuratore legale, non più contemplata nell'ordinamento della professione forense. Per tali motivi sembra opportuno proporre la soppressione del suddetto articolo.

Conclusa la relazione del senatore Manzi, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11^a, 0012^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Interviene nella discussione il senatore DUVA il quale dichiara di condividere le considerazioni complessivamente svolte dal relatore, osservando peraltro che l'elevazione a 60 anni del limite di età della cessazione dal servizio di tutto il personale militare ed equiparato recata dall'articolo 2 del decreto legislativo in titolo, se è coerente con il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e in linea con l'esigenza di assecondare la tendenza al prolungamento della vita lavorativa, con la conseguente realizzazione di un maggior gettito contributivo, e coerente quindi con la riforma generale delle pensioni e con il principio della equità tra le categorie, tuttavia deve essere considerata con maggiore attenzione per quanto riguarda alcune specifiche categorie. In particolare per i Carabinieri e per la Guardia di finanza, l'innalzamento del limite di età a 60 anni mal si concilia con le carriere e con i compiti di istituto cui sono chiamati i due Corpi, impiegati in attività di carattere operativo sull'intero territorio nazionale, con un continuo impegno psicofisico e con notevoli rischi e disagi. Per garantire pertanto la piena operatività dei due Corpi e per evitare l'invecchiamento dei rispettivi organici, sembra più opportuno ridurre a 58 anni il limite di età previsto dall'articolo 2 con la conseguente armonizzazione dell'articolo 3.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il professor Pierluigi Scapicchio e il dottor Ferdinando De Marco in rappresentanza della Società italiana di psichiatria; la dottoressa Giuseppina Gabriele, il dottor Luigi Attenasio, la dottoressa Giovanna Del Giudice, il dottor Emilio Lupo, il dottor Renato Donisi e il dottor Giuseppe Costabile in rappresentanza della Società italiana di psichiatria democratica.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti di società scientifiche psichiatriche

(R048 000, C12^a, 0001^o)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 aprile 1997, con l'audizione dei rappresentanti della Società italiana di psichiatria e della Società italiana di psichiatria democratica.

Il presidente CARELLA illustra brevemente lo stato dell'indagine conoscitiva.

Egli ricorda come, a seguito dell'iniziativa della Commissione sanità del Senato e, successivamente, della Commissione affari sociali della Camera dei deputati – che, a partire dallo scorso mese di luglio hanno effettuato una verifica dello stato di attuazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 724 del 1994 – nella legge sulla razionalizzazione della finanza pubblica per questo esercizio finanziario sia stato ribadito il termine del 31 dicembre 1996 quale data ultima per la chiusura degli ex ospedali

psichiatrici, prevedendosi un termine ulteriore per la presentazione dei programmi di dismissione da parte delle regioni.

Il Presidente ricorda che dopo una prima fase di audizioni la Commissione ha svolto una serie di sopralluoghi in nove regioni. Da un raffronto tra l'esperienza avutasi nei sopralluoghi effettuati prima dell'approvazione dei documenti finanziari e in quelli effettuati successivamente, la Commissione ha tratto forti motivi di preoccupazione. Si è infatti avuta l'impressione che molte regioni, pur di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto del termine per la presentazione dei programmi di superamento, abbiano emanato dei programmi affrettati che ricalcano acriticamente le linee guida del Governo e sono caratterizzati da una grave incertezza di tempi, risorse e personale.

Prende la parola il dottor Emilio LUPU della Società italiana di psichiatria democratica, il quale esprime in primo luogo vivo apprezzamento per l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione igiene e sanità del Senato.

Egli condivide le preoccupazione espresse dal Presidente e osserva che, a fronte di indicazioni chiare e definite circa il processo di dismissione degli ex ospedali psichiatrici - quali quelle contenute nella legge di razionalizzazione della finanza pubblica e nella circolare ministeriale dello scorso 17 dicembre - si è registrato un atteggiamento di molte regioni ed aziende sanitarie inteso di fatto ad aggirare tali disposizioni, vuoi immaginando processi di dismissione privi di tempi certi di esecuzione, vuoi proponendo operazioni di mera facciata, attraverso la conversione di interi reparti degli ex ospedali psichiatrici in residenze sanitarie assistite.

Al fine di proporre processi concreti di superamento della struttura manicomiale, Psichiatria democratica ha proposto negli ultimi anni una serie di indicatori per la verifica del processo stesso, tali da consentire una valutazione dell'effettiva sussistenza di un quadro organico di interventi terapeutici e preventivi territoriali, non indulgendo alla tentazione sempre ricorrente di proporre approcci miracolistici al problema della malattia mentale come è avvenuto anche di recente con la riproposizione di una terapia, quale l'elettroshock, come è noto del tutto priva di fondamento scientifico e di carattere esclusivamente empirico.

In realtà, chiudere definitivamente i manicomi significa essenzialmente riuscire a ricollocare sul territorio i cittadini fino ad oggi ospiti di tali istituzioni. In mancanza di un inserimento nel tessuto vivo dei luoghi di origine, la struttura alternativa non è che una riproposizione in piccolo del modello manicomiale. Sono perciò significative, a dimostrazione che il superamento del manicomio non può essere gestito unicamente dall'autorità sanitaria, quelle iniziative di recente intraprese da sindaci, consigli circoscrizionali, scuole e associazioni locali di commercianti, di organizzare feste di accoglienza per quegli stessi cittadini che decenni prima erano stati espulsi dai luoghi dove hanno fatto ritorno.

L'attuazione di questo processo di reinserimento, che va inquadrato nell'ambito più complessivo della politica della salute mentale, implica quindi una riconversione della spesa sanitaria, una formazione perma-

nente degli operatori che devono essere messi in grado di operare al di fuori delle istituzioni, una integrazione funzionale e costante con le famiglie, una vasta partecipazione anche di settori della società diversi da quello medico, il tutto nell'obiettivo della più ampia riabilitazione sociale.

Una reale chiusura degli ospedali psichiatrici di conseguenza implica il coinvolgimento dei comuni, che devono collaborare alla ricerca delle strutture abitative, del privato sociale, del volontariato e delle associazioni dei familiari. Non va dimenticato che il senso della chiusura dell'ospedale psichiatrico è quello di restituire al ricoverato la propria identità di cittadino, il che implica, tra l'altro, un'opera di ricostruzione del profilo anagrafico, amministrativo, patrimoniale e fiscale di ogni singolo dimesso che, non va dimenticato, è stato spesso ricoverato da decenni all'interno dell'istituzione.

In definitiva la Società italiana di psichiatria democratica invita la Commissione igiene e sanità del Senato a proseguire, anche dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva, in un'opera di verifica e monitoraggio dell'attuazione dei processi di superamento, controllando che questi avvengano per tutti gli ospedali psichiatrici pubblici o privati che siano, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge e con modalità idonee a garantire la dignità del diritto di cittadinanza dei soggetti dimessi.

La dottoressa Giuseppina GABRIELE della Società italiana di psichiatria democratica esprime in primo luogo viva preoccupazione per le nuove linee guida elaborate dal Ministero della sanità che ricalcano, a dispetto delle assai più soddisfacenti indicazioni apportate dalla circolare del 17 dicembre 1996, quelle originariamente proposte senza tener conto delle valutazioni dell'Osservatorio per la salute mentale.

L'ambiguità di queste linee-guida ha consentito a talune regioni di elaborare programmi di superamento che suscitano notevoli perplessità.

Ad esempio la mancanza di qualsiasi indicazione quantitativa sulle comunità e le residenze sanitarie assistite che possono essere realizzate all'interno delle ex strutture manicomiali rende indubbiamente concreto il rischio che in molte realtà si realizzi un'operazione di mera facciata.

Peraltro anche i risultati limitati che potrebbero essere ottenuti sulla base di piani come quello approvato dalla regione Lazio, rischiano di essere sostanzialmente vanificati se non verrà risolta la questione relativa agli ospedali psichiatrici privati, la cui resistenza all'attuazione della legge trova il suo punto di forza nel grave problema occupazionale con il quale tali istituzioni possono giustificare la loro inadempienza.

Si veda, ad esempio, il caso di Guidonia dove non si è proceduto alla costituzione dell'ufficio tutelare - un organismo di particolare importanza ove si consideri la centralità del problema della gestione delle risorse proprie dei ricoverati - nè ad un adeguamento minimo delle condizioni di vita interna, che costituisce il primo passo per quell'attività di risocializzazione necessaria a permettere la dimissione di un paziente ricoverato da anni.

Senza voler sottovalutare l'importanza del problema occupazionale degli ospedali privati, ella osserva che, al fine di uscire dal circolo vizioso di una inadempienza giustificata dalla necessità di mantenere i livelli occupazionali, è necessario superare un errore di impostazione delle relazioni sindacali all'interno di queste strutture; si è infatti fino ad ora proceduto nelle trattative come se l'ente pubblico – sia esso lo Stato o la regione – fosse non il mediatore tra le parti sindacali, ma la controparte dei lavoratori, laddove deve essere chiaro che la controparte è l'azienda, tenuta dal canto suo ad osservare la legge.

È inoltre necessario che gli istituti privati diano conto e ragione della diversa utilizzazione ad altri fini delle risorse che a suo tempo erano state loro assegnate per la riqualificazione e la riconversione del personale.

Il professor SCAPICCHIO della Società italiana di psichiatria esprime in primo luogo vivo compiacimento per l'iniziativa della Commissione igiene e sanità del Senato; se il Parlamento non avesse infatti preso l'iniziativa, attraverso l'attivazione di indagini conoscitive, di verificare lo stato di attuazione del superamento degli ospedali psichiatrici, la questione sarebbe rimasta probabilmente inevasa come troppo spesso è avvenuto in tutti i campi relativi alla tutela della salute mentale.

Il ritardo nell'attuazione dei programmi di chiusura degli ex manicomio ha due diverse matrici: da una parte, per quanto riguarda in particolare le strutture pubbliche, il ritardo può essere attribuito all'inadempienza delle regioni, dall'altra, per quanto riguarda soprattutto le strutture private, il ritardo è stato favorito dal problema occupazionale.

A questo proposito egli non ritiene condivisibile l'affermazione, che pure è stata spesso ripetuta, che vi sia stato un vero e proprio «ricatto occupazionale» da parte delle imprese, le quali avrebbero utilizzato questo argomento quale alibi per non procedere alle dimissioni. In realtà, a suo parere, vi è una effettiva difficoltà da parte delle aziende e delle autorità sanitarie a fronte delle vive preoccupazioni diffuse nel personale e delle conseguenti resistenze.

Il problema va affrontato con estremo buon senso, in modo da impedire i due opposti rischi di un tentativo di risolvere il problema realizzando una dimissione affrettata e di pura facciata, ovvero, come può accadere soprattutto per strutture molto grandi come quella di Bisceglie, di determinare una sorta di entropia del processo di dimissione.

Altro problema rilevante di cui occorre tener conto è quello della tipologia del residuo manicomiale, dove il ricoverato tipico non è il più delle volte un malato mentale in senso stretto, dal momento che in passato il manicomio è stato spesso utilizzato come una sorta di collettore di tutte le problematiche psico-sociali, per cui vi si ritrovano impropriamente soggetti, ad esempio portatori di *handicap*, che all'epoca del loro ricovero erano mediamente più giovani degli psicopatici in senso stretto e che quindi, per il decorso naturale del tempo, costituiscono ormai una percentuale molto significativa dei ricoverati.

Da queste difficoltà, a suo parere, si può uscire solo se si possiede da una parte il realismo di ammettere che il completamento del processo

di superamento richiederà almeno due anni e, dall'altra, la volontà, soprattutto da parte del Parlamento, di seguire e verificare con estrema attenzione il processo stesso.

La dottoressa DEL GIUDICE si associa alle perplessità espresse dai colleghi di Psichiatria democratica già intervenuti, circa le imprecisioni e le ambiguità che si possono riscontrare nelle linee-guida del Ministero della sanità che segnalano la perdurante necessità di operare una profonda trasformazione culturale nell'approccio ai problemi della malattia mentale.

Si veda ad esempio la parte relativa alla riabilitazione nella quale non si precisa quanta parte di questa attività fondamentale per consentire un'efficace dimissione dei pazienti ricoverati possa essere svolta in comunità poste all'interno delle ex strutture manicomiali.

Altre perplessità suscita l'idea che si possano collocare all'interno di tali strutture residenze sanitarie assistite, che non dipendono come tali dai dipartimenti di salute mentale, a fronte della possibilità di poter continuare a utilizzare tali strutture per attività relative alla nuova utenza psichiatrica.

Al di là di questi aspetti particolari, comunque, ciò che non convince è la mancanza di precise indicazioni per favorire l'inserimento delle piccole strutture residenziali – siano esse comunità o residenze sanitarie assistite – all'interno di una rete di servizi psichiatrici aperti al territorio, in mancanza del quale queste strutture si presentano come una riproposizione miniaturizzata del vecchio ospedale psichiatrico.

Il dottor DE MARCO si sofferma sull'esperienza maturata nella provincia di Frosinone, dove, in assenza di un ospedale psichiatrico, si registrano però numerosi pazienti ricoverati presso la Casa della Divina Provvidenza di Guidonia ovvero fuori regione, in particolare ad Aversa, ovvero ancora all'interno di istituti psichiatrici.

Sulla base dell'esperienza realizzata, la Società italiana di psichiatria ha elaborato una serie di elementi che devono integrare le linee-guida sulla dimissione, in particolare nella ricerca di un rapporto efficiente di collaborazione con l'ente locale.

Si è comunque verificata la necessità di porre particolare attenzione a quella quota del residuo manicomiale, costituita da cerebrolesi, oligofrenici gravi e pazienti con manifestazioni acute protratte nel tempo, che rappresenta il nocciolo del residuo manicomiale, rispetto al quale anche una ricollocazione territoriale può apparire comunque insufficiente a superare un approccio di mera assistenza e custodia.

Il dottor De Marco sottolinea infine che il successo del programma di superamento delle strutture manicomiali è legato alla promozione di un processo di ampia partecipazione da un lato e, dall'altro, alla scelta di direttori di dipartimento che siano realmente motivati dalla volontà di applicare la legge senza resistenze di sorta.

Il senatore CAMERINI pone alcuni quesiti agli oratori intervenuti.

Egli fa presente in primo luogo che nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle famiglie dei pazienti psichiatrici, è stato rilevato come in molte realtà locali si verifichi una sostanziale latitanza dei servizi territoriali e una loro gestione secondo criteri meramente burocratici.

Egli si chiede quindi quali interventi debbano essere posti in essere al riguardo. Chiede poi ai rappresentanti delle società psichiatriche se essi ritengano sufficiente la quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di nuova psichiatria nel cinque per cento della spesa sanitaria globale.

Il senatore Camerini infine chiede di sapere se vi siano problemi di collegamento tra la psichiatria territoriale e il mondo universitario, in considerazione in particolare della vocazione fortemente istituzionale che caratterizza l'università.

Il senatore TOMASSINI rileva che dall'indagine fin qui svolta è emersa, in particolare dall'incontro con i rappresentanti delle famiglie, una perdurante inadempienza degli organismi pubblici nell'attuazione degli interventi territoriali e degli istituti previsti dalla riforma dell'assistenza psichiatrica. Restano irrisolti in particolare i nodi della cronicità inevitabile e dell'insufficienza delle strutture demandate al trattamento delle acuzie. Le associazioni dei familiari hanno in proposito sottolineato da una parte l'insufficienza strutturale dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, dall'altra, la grave inadeguatezza terapeutica del trattamento sanitario obbligatorio, che finisce il più delle volte per presentarsi come mero intervento di pronto soccorso.

C'è da chiedersi, in conformità del resto alla posizione espressa dalle associazioni dei familiari, se la legge n. 180 del 1978, che certamente ha rappresentato un fattore di enorme progresso in quanto ha comportato una vera e propria rivoluzione culturale nell'approccio alla malattia mentale, non debba essere rivista in modo da identificare momenti più idonei di assistenza al malato acuto e al malato cronico o disabile.

Egli si sofferma quindi sulla questione, sollevata dal dottor Lupo, del ricorso alla terapia elettroconvulsione.

A tale proposito il senatore Tomassini osserva come tale terapia sia oggetto di opposte valutazioni in dottrina, senza che però sia stato mai presentato un serio studio scientifico sui suoi vantaggi e svantaggi anche comparativamente ad altre tecniche. A tale proposito egli fa presente come anche per le terapie farmacologiche in alternativa alle quali viene proposta la terapia elettroconvulsione, si pensi all'uso del litio nelle depressioni gravi, possono presentare controindicazioni che devono essere attentamente valutate. Egli osserva inoltre che l'utilizzazione di una terapia farmacologica moderna e realmente efficace risulta insopportabilmente onerosa per il paziente, a causa del grave ritardo dell'aggiornamento della classificazione dei farmaci psichiatrici ai fini della loro rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. Un analogo ritardo del resto si verifica anche in altri settori, come l'adeguamento della definizione delle figure professionali operanti nel campo della salute mentale.

Il dottor ATTENASIO della Società italiana di psichiatria democratica esprime viva preoccupazione per il perdurare di atteggiamenti culturalmente arretrati nei confronti della tutela della salute mentale, come dimostra il caso recente della Lombardia dove, dimostrando in tal modo una sostanziale incomprensione delle problematiche psichiatriche, la regione si propone di riportare la titolarità della gestione dell'assistenza psichiatrica, anzichè alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere.

Egli auspica quindi un processo di crescita culturale che parta dalle università, fino ad oggi impermeabili alle sollecitazioni provenienti dal mondo della nuova psichiatria, e si estenda a tutti gli operatori pubblici o privati che siano.

Il senatore VALLETTA concorda con le valutazioni formulate dal professor Scapicchio circa la necessità di un periodo non inferiore a due anni per realizzare la dismissione delle strutture manicomiali.

Egli fa presente in proposito di non avere condiviso a suo tempo la decisione di confermare la data del 31 dicembre 1996 come termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici.

Di fatto tale soluzione ha determinato, come riconosciuto anche da molti oratori intervenuti, un'impropria accelerazione nell'elaborazione dei piani regionali, con il fondato sospetto che ciò si traduca in un nuovo rinvio *sine die* della chiusura effettiva.

È infatti votata al fallimento un'impostazione che non tiene conto dell'oggettivo bisogno di disporre del tempo sufficiente per preparare le realtà locali ad accogliere il malato psichiatrico.

La senatrice DANIELE GALDI, pur concordando pienamente con quanto affermato dal Presidente circa i giustificati timori che la Commissione ha tratto dai sopralluoghi in molte realtà locali, sottolinea però che nel corso dell'indagine sono emersi anche importanti elementi che giustificano un approccio più ottimistico.

Va in primo luogo sottolineato che la disposizione della legge n. 724 del 1994 che fissava il termine per la chiusura dei manicomi e, soprattutto, la decisione di non prorogare tale termine, e di uscire così dalla vecchia logica del rinvio *sine die* dell'applicazione delle leggi, ha determinato sicuramente, come la Commissione ha potuto constatare nel corso dei suoi sopralluoghi, una riscoperta per molti operatori di motivazioni e di entusiasmi che si erano persi nel corso degli anni e della sostanziale inapplicazione della riforma dell'assistenza psichiatrica.

A tale proposito va anche sottolineato che per la prima volta, si veda anche in proposito l'ultima ripartizione delle risorse per la sanità effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Governo ha messo effettivamente a disposizione delle regioni le risorse necessarie per l'avvio di una reale ristrutturazione dell'assistenza psichiatrica: non è quindi più possibile invocare, come per molto tempo è stato fatto, l'alibi della mancanza di risorse.

Ella ritiene quindi che sarebbe opportuno conoscere il parere degli operatori in rapporto allo schema del nuovo progetto obiettivo per la sa-

lute mentale; infatti è sull'idoneità di tale progetto a dare finalmente completa attuazione alla legge n. 180 che si misura l'opportunità o meno di una modifica della legge stessa.

La senatrice Daniele Galdi conclude auspicando, al fine di consentire una reale verifica del processo di realizzazione del progetto obiettivo della salute mentale, l'istituzione di una sede permanente di confronto tra gli operatori, il Governo, il Parlamento e le regioni.

Dopo un intervento della senatrice BERNASCONI che sottolinea come la costituzione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica dovrà essere realizzata in maniera coordinata con gli interventi di razionalizzazione della rete ospedaliera, il dottor LUPO osserva in primo luogo, con riferimento alla questione del rapporto tra università e assistenza psichiatrica territoriale, che anche se permane una notevole resistenza dell'istituzione universitaria ad aprirsi al territorio, vi sono esperienze come quella di Verona che dimostrano come un nuovo approccio sia possibile e auspicabile.

Per quanto riguarda poi la valutazione richiesta dalla senatrice Daniele Galdi in ordine allo schema del progetto obiettivo per la salute mentale, il dottor Lupo ritiene come esso sia, in linea di massima, ampiamente condivisibile; egli richiama però l'attenzione sulla necessità di individuare strumenti normativi, anche di carattere sanzionatorio, idonei ad assicurare l'attuazione del progetto obiettivo da parte delle regioni.

Per quanto infine riguarda la realizzazione di una sede di confronto fra i vari soggetti istituzionali coinvolti nella costruzione di un nuovo sistema della salute mentale, egli fa presente che la Società italiana di psichiatria democratica ha di recente discusso l'ipotesi di proporre l'istituzione di una Conferenza nazionale sulla salute mentale, in analogia a quanto previsto in materia di lotta alle tossicodipendenze.

La dottoressa GABRIELE, rispondendo ad alcune osservazioni del senatore Tomassini, fa presente in primo luogo che non è esatto affermare che le associazioni dei familiari dei pazienti richiedano una riforma della legge n. 180 del 1978, dal momento che questa proposta è avanzata solo da una delle tre maggiori associazioni nazionali che raggruppano i familiari.

Riguardo alla questione della mancanza di una documentazione scientifica sull'elettroshock ella sottolinea come l'onere della prova della sua efficacia o meno spetti a coloro che propongono questa terapia e non a quelli che ne sconsigliano l'uso.

Il professor SCAPICCHIO, rispondendo alla domanda del senatore Camerini in ordine alla congruità della quantificazione delle risorse necessarie all'assistenza psichiatrica nel cinque per cento della spesa sanitaria globale, fa presente come a Trieste sia stato dimostrato che tale quantificazione è ampiamente sufficiente per procedere alla chiusura dei manicomi e alla realizzazione di una nuova assistenza psichiatrica.

Egli ribadisce inoltre la necessità di una massima vigilanza sul programma di chiusura degli ospedali psichiatrici e fa presente che la soluzione del problema degli ospedali psichiatrici privati dipende, in definitiva, dalle istituzioni regionali che, individuando per tali strutture nuovi

scopi diversi da quelli fin qui svolti, disinnescerebbero nella maniera più semplice e naturale le tensioni determinate dal timore dei dipendenti di perdere i loro posti di lavoro.

Dopo un intervento del senatore MONTELEONE che deplora il fatto che il dottor Attenasio abbia espresso nel suo intervento critiche su fatti che non potevano essere noti alla Commissione e sui quali questa non poteva quindi esprimere valutazioni, il presidente CARELLA dichiara conclusa l'audizione e ringrazia gli oratori intervenuti, rilevando in particolare con soddisfazione la sostanziale unanimità del mondo psichiatrico italiano circa la necessità di dover procedere alla chiusura delle strutture manicomiali.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ingegnere Amedeo Fumero dirigente generale della divisione centrale V – impianti fissi – della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione.**La seduta inizia alle ore 15,20.***AFFARI ASSEGNATI****Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua**

(Esame e rinvio)

(R050 000, C13ª, 0002ª)

Il senatore GAMBINI, relatore per la parte riguardante i mutamenti climatici, ricorda preliminarmente che l'orizzonte entro il quale si collocano le iniziative dei vari Governi in materia è stato delineato nella valutazione svolta dal Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici del dicembre 1995. Nel riconoscere che è già stato superato il punto di non ritorno e che quindi gli interventi da assumere potranno solo arrestare un fenomeno che ha già provocato importanti mutazioni climatiche, il predetto Comitato prevede che la concentrazione di anidride carbonica raddoppierà durante il prossimo secolo portando ad aumenti di temperature mondiali di 1-3,5 entro l'anno 2100, con conseguenze drammatiche per i livelli marini, gli ecosistemi, i modelli climatici e la produzione agricola; peraltro, il riscaldamento determinato dall'effetto serra è attualmente in parte mascherato dall'effetto raffreddamento causato da altri gas per i quali sono ugualmente previsti programmi di riduzione. Conseguentemente, è stato posto l'accento sull'obiettivo della definizione di programmi volti a ridurre le emissioni di anidride carbonica,

intervenendo soprattutto nel campo dell'energia, dal momento che da tale settore deriva più della metà delle emissioni; è evidente che l'impegno maggiore dovrà essere garantito da parte dei paesi sviluppati, attraverso sforzi massicci per introdurre nuove tecnologie sull'intera scala mondiale.

Alla luce delle prime valutazioni, la Convenzione sul clima firmata a Rio de Janeiro nel 1992 ha posto l'obiettivo specifico di ottenere la stabilizzazione delle concentrazioni di gas che provocano l'effetto serra prevedendo obiettivi precisi solo per i Paesi industrializzati, che entro il 2000 dovrebbero riportare le emissioni ai livelli del 1990. Ciò in quanto è emersa in quella circostanza una certa rigidità dei Paesi in via di sviluppo i quali temevano che da una limitazione delle emissioni potesse derivare un ostacolo insormontabile al loro sforzo di emancipazione dalle condizioni di sottosviluppo.

Nel ricordare poi che la prima verifica della Convenzione di Rio è avvenuta a Berlino ed ha fissato un programma di negoziazione di nuovi impegni, il relatore Gambini fa presente che l'appuntamento per mettere a punto un nuovo programma di azione è stato fissato per la Conferenza di Kyoto nel dicembre 1997. Si sofferma quindi sulle iniziative avviate in alcuni paesi europei in vista di tale Conferenza, pur rilevando che esiste comunque ancora un'ampia divergenza: per conciliare le diverse posizioni sarà necessario a suo avviso prendere atto delle diverse responsabilità esistenti entro un determinato tetto di emissioni globali, per cui i negoziati dovranno porre l'accento sulla distribuzione di un *budget* di emissioni tra le diverse parti secondo principi di equilibrio e di equità e sulle indicazioni di una scadenza di convergenza. Il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente definito la strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici ribadendo la necessità che la Comunità svolga un ruolo guida in vista della Conferenza di Kyoto ed ha altresì individuato una serie di obiettivi precisi, di cui egli dà conto sottolineando in particolare l'obiettivo di una riduzione delle emissioni del 15 per cento entro l'anno 2010. Egli conclude quindi sollecitando il Governo ad assumere una posizione che dimostri una collaborazione attiva a preparare l'appuntamento di Kyoto, come richiesto nell'interrogazione 3-00395 da lui presentata.

Il senatore LASAGNA chiede al rappresentante del Governo di conoscere come sono ripartiti i compiti e le responsabilità nell'ambito del Ministero dell'ambiente per le materie aventi rilevanza internazionale.

Interviene quindi il sottosegretario CALZOLAIO, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa della Commissione, che consentirà di presentare nelle sedi internazionali linee programmatiche elaborate anche con il contributo parlamentare. Dichiarando quindi che il Governo sperimenterà con favore tali forme di collaborazione dal carattere senz'altro innovativo già in vista della preparazione della Conferenza di Kyoto. Nel rilevare che al di là della specificità delle materie trattate in ambito internazionale che implicano la competenza di singoli Ministeri è necessario comunque un coinvolgimento del Ministero degli affari esteri, egli

ricorda che per la materia dei mutamenti climatici si è registrato un ottimo livello di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente che ha consentito all'Italia di presentarsi con una posizione molto forte in occasione delle Conferenze delle parti svoltesi a Berlino e a Ginevra. Sul piano dell'attuazione nazionale degli impegni assunti a livello internazionale, il sottosegretario Calzolaio fa presente che il Governo sta elaborando la seconda comunicazione nazionale sui cambiamenti climatici, mentre più complessa appare la situazione per quanto riguarda l'attuazione della Conferenza Habitat II in ordine alla quale la presenza italiana ha registrato dei ritardi ed è stata connotata da una maggiore episodicità già nella fase preparatoria, in ragione essenzialmente della concomitanza di eventi politici nazionali di rilievo.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C13ª, 0008°)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422
(R047 000, C13ª, 0002°)

Il Presidente GIOVANELLI introduce l'ingegner Fumero, dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

L'ingegner FUMERO si sofferma in primo luogo sull'articolato dei disegni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale, auspicando integrazioni del testo che considerino l'esigenza di concertazione con il Ministero dei trasporti: ciò dovrebbe avvenire per le opere di cui ai numeri 7, 8, 14 e 15 dell'allegato A, nonchè per i procedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, all'articolo 16 ed all'articolo 18.

L'obbligo procedimentale di cui all'articolo 6, poi, appare condivisibile se applicato ai piani generali di settore, ma potrebbe rivelarsi un eccessivo appesantimento per progetti di carattere più specifico; espresso poi il timore di una sovrapposizione di competenze a seguito dell'articolo 7 comma 2, ricorda che le conferenze di servizi per gli impianti ferroviari sono già normate dalla legge n. 385 del 1990, le cui previsioni

– prorogate più volte – derogano alla disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990; per le inchieste pubbliche di carattere locale, infine, l'articolo 10 potrebbe comportare un accentramento di procedure, non funzionale agli intenti semplificatori di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il senatore IULIANO, relatore sui disegni di legge nn. 64, 149 e 422, domanda se siano già in atto rapporti preventivi tra Ministero dei trasporti e commissione per le valutazioni di impatto ambientale, ricordando l'utilità che tale tipo di contatti rivestirebbe laddove i progetti esecutivi giungessero già ad incorporare i suggerimenti fondati su esigenze di salvaguardia ambientale; del resto, oltre la metà delle valutazioni riguardanti opere portuali risulta aver ricevuto un esito negativo, il che potrebbe essere indice di un rapporto problematico.

L'ingegner FUMERO dichiara che i rapporti con il Ministero dell'ambiente sono continui e proficui: già la legge sugli interporti – per le peculiari caratteristiche di tali impianti, a metà strada tra industria e comunicazioni – ha dato luogo ad un gruppo di lavoro misto tra le due amministrazioni, che ha utilmente redatto appositi criteri-guida per le valutazioni di impatto ambientale. Per quanto riguarda l'alta percentuale di esiti negativi per la valutazione sui porti, si riserva di acquisire informazioni e di trasmetterle alla Commissione, ricordando che in materia vige una competenza coacervata tra Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici.

Il senatore RIZZI riceve poi delucidazioni dall'ingegner FUMERO sui rilievi concernenti l'articolo 16: oltre ad auspicare l'intesa con il Ministero competente per tipologia di interventi, il soggetto audito esprime dubbi relativamente alla previsione di una valutazione di impatto ambientale gravante sullo Stato italiano, in merito ad infrastrutture da costruire presso Stati terzi, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; ci si chiede in particolare quale sia la *ratio* di una tale deroga al criterio di territorialità dell'opera.

Il senatore CAPALDI richiede un giudizio sull'opportunità di istituzionalizzare il rapporto finora solo informalmente stretto tra il Ministero dei trasporti e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale: ravvisa infatti l'utilità di acquisire preventivamente il nulla osta ambientale su piani e programmi, evitando successivi appesantimenti in corso d'opera. Acquisire elementi di certezza sui tempi della procedura è precipuo intendimento del legislatore, il quale gradirebbe un contributo conoscitivo anche alla luce dell'esperienza vissuta con il progetto di alta velocità ferroviaria; certezza dovrebbe anche essere garantita disciplinando normativamente i requisiti tecnici essenziali per lo studio di impatto ambientale, responsabilizzando altresì i progettisti a tale fine.

Risponde, infine, l'ingegner FUMERO giudicando estremamente auspicabile l'istituzionalizzazione del rapporto sin qui tenuto con il Mi-

nistero dell'ambiente, nonchè la responsabilizzazione del progettista e la definizione di requisiti tecnici minimi: questi ultimi, però, andrebbero differenziati per tipologie di interventi, per cui sarebbe forse preferibile ricondurli ad un allegato tecnico alla legge o, meglio ancora, ad un regolamento di attuazione.

Non dissente, infine, dalla proposta di anticipare il giudizio di compatibilità ambientale alla fase di pianificazione iniziale dell'infrastruttura; ciò che andrebbe però evitato è che la programmazione di secondo livello, sulle singole fasi di avanzamento dell'opera, registri un'interferenza continua sulle singole modalità di attuazione, quando ormai si registra un impegno di risorse già stanziato dalle amministrazioni competenti.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia l'ingegner Fumero dichiarando conclusa l'audizione; rinvia quindi il seguito della procedura informativa alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(458) FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE GIUSEPPE. – *Norme per la protezione delle opere di disegno industriale*

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore GASPÉRINI il quale rileva come il provvedimento, analogo a precedenti iniziative avviate nella XI e XII legislatura e il cui *iter* non venne concluso, recepisca le indicazioni della Comunità europea nel campo della tutela delle opere di disegno industriale. Il provvedimento, in particolare, è volto ad inserire le opere di disegno industriale nell'ambito della normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore. L'articolo 3 attribuisce al datore di lavoro o al committente i diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere di disegno industriale riconoscendo all'autore il cosiddetto diritto morale; l'articolo 4 disciplina i rapporti fra il titolare del diritto morale ed il titolare dei diritti di utilizzazione economica. Gli articoli 5 e 6, inoltre, prevedono la facoltà di depositare le opere di disegno industriale nel Registro pubblico delle opere protette.

Il relatore, infine, sottolineando l'importanza del disegno industriale per la produzione italiana e rilevando come il provvedimento in titolo sia in linea con l'esigenza di un'armonizzazione europea, propone alla Giunta di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Giunta la quale conferisce mandato al relatore a formulare un parere nei termini emersi.

(83) CARPI e DE LUCA Michele. - Norme sul sistema di certificazione

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO riferisce alla Giunta rilevando come il provvedimento in titolo rechi disposizioni analoghe a quelle contenute in provvedimenti presentati nel corso della precedente legislatura e di cui non venne concluso l'esame. Esso, alla luce delle indicazioni comunitarie, istituisce un complesso di enti e procedure finalizzato a garantire l'applicazione da parte delle imprese di metodi di lavorazione in grado di migliorare la qualità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori.

Il relatore illustra altresì come sia cambiata negli ultimi anni la strategia dell'Unione europea la quale, abbandonato l'obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ora punta al reciproco riconoscimento dei rispettivi sistemi di «normazione». Le direttive 93/589/CEE, 92/59/CEE e relativi aggiornamenti, in particolare, ribadiscono l'esigenza di eliminare le barriere tecniche che ostacolano gli scambi intracomunitari e a tal fine fissano dei requisiti essenziali, obbligatori per tutti gli Stati membri, e dispongono un sistema di notifiche e di procedure di informazione reciproca a livello comunitario.

Proponendo di esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in titolo, il relatore rileva l'opportunità di definire con maggiore precisione l'obbligo di ritirare l'autorizzazione a quegli organismi nazionali che non rispettino i requisiti richiesti. Andrebbe altresì precisata l'autorità nazionale preposta a tale scopo e alle relative notifiche che gli Stati membri sono obbligati ad effettuare nei confronti delle istituzioni comunitarie.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.

(64) NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale**(149) GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(422) BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Parere alla 13ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il relatore BE-SOSTRI il quale rileva come essi siano volti a recepire la normativa comunitaria che disciplina il settore; al riguardo gli aspetti per cui si rende necessario un approfondimento, per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, sono connessi all'esigenza di precisare il campo di applicazione delle disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. In primo luogo, infatti, i provvedimenti in titolo prevedono che le disposizioni sulla valutazione dell'impatto ambientale non si applichino alla manutenzione ordinaria e si applichino invece alle ristrutturazioni ma non viene chiarito in quale dei due casi rientrino le opere di manutenzione straordinaria. Più in generale si pone il problema del rispetto della

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sui principi di «proporzionalità» e di «effetto utile». In altri termini sarebbe opportuno prevedere delle sedi per valutare se, in taluni casi, l'applicazione di procedure che determinano gravi ritardi nell'esecuzione di opere pubbliche sia rilevante o meno ai fini della tutela ambientale.

Il relatore si sofferma altresì sulla necessità di raccordare le misure previste dai provvedimenti in titolo, le quali tendono ad accentrare le procedure di controllo a livello di Amministrazioni centrali, con le disposizioni della legge n. 59 del 1997 e dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare dalla stessa legge in materia di decentramento regionale, anche ai fini della definizione dei soggetti su cui gravano gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie. In proposito l'oratore sottolinea l'esigenza di porre una maggiore attenzione al coordinamento tra la normativa di settore ed i principi fissati con disposizioni di interesse generale.

Il relatore rileva infine l'esigenza di utilizzare in via prioritaria la sede offerta dalla legge comunitaria – giacchè essa costituisce attualmente lo strumento più idoneo per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario – per il recepimento delle direttive, anche perchè in tale sede è possibile effettuare un migliore coordinamento delle norme di attuazione di disposizioni comunitarie settoriali con quelle concernenti le direttive di carattere più generale. A tale riguardo l'oratore prospetta l'opportunità di sensibilizzare il Governo affinché inserisca le misure recate dai provvedimenti in esame in uno specifico emendamento al disegno di legge comunitaria.

Il senatore Athos DE LUCA rileva come l'esame dei disegni di legge in titolo offra l'occasione per adeguare la legislazione italiana anche alla recente direttiva 97/11/CE, adottata lo scorso marzo, che modifica la precedente direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. A tale proposito l'oratore preannuncia la presentazione di specifiche osservazioni e proposte nelle prossime sedute.

Il relatore BESOSTRI sottolinea come l'intervento del senatore Athos De Luca confermi, a maggior ragione, l'esigenza di affrontare materie connesse all'attuazione di direttive in sede di esame della legge comunitaria.

Su proposta del Presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare l'esame dei suddetti disegni di legge.

(1368) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore BETTAMIO il quale illustra il processo evolutivo che ha indotto la Commissio-

ne europea, alla luce delle irregolarità verificatesi già negli anni '60 in taluni mercati agricoli a proporre agli Stati membri di istituire delle agenzie per il controllo della produzione e del commercio dell'olio d'oliva, assumendone il 50 per cento degli oneri di funzionamento. Tale indicazione è stata recepita dall'Italia nel 1986 ed ha condotto all'istituzione di un'agenzia per i controlli nel quadro degli aiuti comunitari al settore dell'olio d'oliva, AGE-Control S.p.A., caratterizzata da un'organizzazione gestionale di tipo privatistico ma da un integrale finanziamento pubblico di cui, il 50 per cento a carico dell'Italia, è a sua volta ripartito tra il Ministero delle Risorse agricole, l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). Il personale di tale agenzia riveste inoltre la qualifica di pubblico ufficiale, tenuto conto delle pubbliche funzioni di controllo che le sono attribuite.

Il relatore rileva altresì come la Comunità europea abbia sollecitato l'Italia a costituire analoghe agenzie anche nel settore del tabacco e, da ultimo, in altri settori suscettibili di problemi analoghi, come quelli del cotone, dei semi oleosi e quelli di competenza dell'AIMA.

Il provvedimento in titolo, in particolare, propone di affidare i controlli sugli aiuti nel settore agricolo ad agenzie da costituire sul modello dell'agenzia già costituita per l'olio di oliva, i cui oneri di funzionamento potranno essere ripartiti con la Comunità europea.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore VERTONE GRIMALDI, sulla situazione negli altri Paesi, e del Presidente BEDIN, sull'articolazione di analoghe agenzie negli altri Stati membri, il relatore BETTAMIO sottolinea come la costituzione di simili agenzie sia in linea con quanto accade nel resto dell'Unione europea e, in particolare, in Spagna dove il 50 per cento delle spese è a carico diretto del Ministero dell'Agricoltura. L'oratore rileva inoltre che potrebbe essere opportuno congiungere l'esame del provvedimento in titolo con quello dei disegni di legge sulla riforma dell'AIMA, poichè esso reca delle proposte utili anche ai fini di trovare una soluzione al problema della trasformazione dell'AIMA. Il relatore precisa, infine, che non si tratta di costituire una specifica agenzia per ciascun settore, giacchè il disegno di legge prevede un'estensione delle funzioni dell'Agenzia esistente agli altri settori, la costituzione di nuove agenzie per lo svolgimento di controlli preventivi, in fase istruttoria e successivi sull'utilizzo degli aiuti comunitari e nazionali e la costituzione di un consorzio comune per il coordinamento dei programmi di attività e per la gestione dei servizi.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come la politica delle sovvenzioni agli agricoltori abbia danneggiato l'agricoltura italiana laddove una politica di sostegno dei prezzi, come è avvenuto in Francia, avrebbe consentito uno sviluppo del settore.

Il senatore MAGNALBÒ, autore del disegno di legge in titolo, concorda con il senatore Vertone Grimaldi ed in tal senso ha già presentato uno specifico disegno di legge sugli imprenditori agricoli. L'oratore

precisa tuttavia come in questa sede si tratti di definire dei controlli idonei a prevenire il ripetersi di gravi irregolarità, come quelle verificatesi nel settore dell'erba medica, esaminando delle disposizioni il cui contenuto, peraltro, è anche oggetto di un emendamento presentato nell'ambito del dibattito sul disegno di legge comunitaria.

Il senatore MANZI esprime perplessità sull'ipotesi di svolgere congiuntamente l'esame dei disegni di legge sull'AIMA, materia sulla quale sono emersi dei contrasti, e quello del provvedimento in titolo, il quale, invece, per quanto attiene i profili di competenza della Giunta, sembrerebbe incontrare un consenso unanime.

Il relatore BETTAMIO dichiara di accogliere la richiesta del senatore Manzi, volta a proseguire in una sede distinta l'esame dei disegni di legge sulla trasformazione dell'AIMA.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere sul provvedimento in titolo nei termini emersi dal dibattito.

*SULLA TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DAL PARLAMENTO EUROPEO
(A008 000, C23^a, 0003^o)*

Il Presidente BEDIN informa la Giunta di essere stato designato dal Presidente del Senato, insieme al senatore Bettamio, a partecipare ad una tavola rotonda sul ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, che si terrà a Bruxelles il 16 e 17 aprile 1997. Tale tavola rotonda sarà dedicata al tema del cosiddetto «*deficit* democratico» delle istituzioni comunitarie, ai problemi di controllo democratico cui devono far fronte il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali ed allo sviluppo della collaborazione tra tali Assemblee, nella prospettiva della discussione di una specifica relazione da parte del Parlamento europeo.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(R048 000, C23^a, 0001^o)*

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi lo scorso 3 aprile, ha stabilito di avviare l'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea, tenendo conto delle osservazioni espresse dal Presidente del Senato nella lettera di autorizzazione dello scorso 9 settembre e di quanto convenuto dalla Giunta nella seduta dello scorso 20 marzo. L'indagine, in particolare, si soffermerà maggiormente su quegli aspetti già evidenziati nel corso dell'esame della relazione sul semestre di Presidenza olandese, doc. LXXXVII, n. 2, che essendo di carattere istituzionale rientrano nelle competenze specifiche della Giunta. Il Presidente espone inoltre la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza della Giunta, volta ad integrare il programma già autorizzato dal Presidente del Senato con l'audizione delle forze sociali, dei giudici della

Corte di Giustizia e del Tribunale di prima istanza e di funzionari italiani delle istituzioni comunitarie. Il programma dovrebbe essere altresì integrato chiedendo al Presidente del Senato di autorizzare un sopralluogo della Giunta, una volta conclusa una prima serie di audizioni, a Bruxelles e a Lussemburgo, per tenere degli incontri diretti con il Parlamento europeo, con la Commissione, con la Corte, con il Segretariato del Consiglio e con altri organismi comunitari.

Conviene la Giunta sulle proposte dell'Ufficio di Presidenza illustrate dal Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA XVI CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI
(A008 000, C23^a, 0004^o)

Il Presidente informa la Giunta che dal 9 al 10 giugno 1997 si terrà all'Aia la prossima riunione della Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione (COSAC). Poiché la bozza di ordine del giorno proposta dalla Presidenza olandese, che sarà discussa dalla Troika all'Aia il prossimo 17 aprile, sembrerebbe trascurare alcune tematiche di estrema attualità, l'Ufficio di Presidenza della Giunta ha ritenuto opportuno proporre al Parlamento olandese, possibilmente d'intesa con la Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, di integrare l'ordine del giorno della riunione di giugno. Tra i possibili argomenti oggetto di dibattito alla riunione dell'Aia figurano il progetto di protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, la flessibilità, il coinvolgimento dell'opinione pubblica sulle tematiche europee, le procedure di ratifica dei nuovi accordi ed il riconoscimento ai Paesi candidati all'adesione della facoltà di inviare osservatori alle riunioni della COSAC. Il Presidente informa altresì la Giunta che l'Ufficio di Presidenza ha accolto le proposte dei senatori Squarcialupi e Nava volte a segnalare alla Troika anche l'opportunità di esaminare le questioni della definizione di un'identità europea di sicurezza e di difesa e dell'adozione di iniziative comuni per promuovere l'occupazione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

Presidenza del Presidente
Giuseppe TATARELLA

**COMITATO FORMA DI STATO E COMITATO FORMA DI
GOVERNO**

(Riunione congiunta)

La seduta inizia alle ore 9,45.

(R050 001, R62^a, 0001^o)

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, ricorda che l'odierna riunione congiunta dei Comitati forma di Stato e forma di Governo è stata convocata al fine di verificare in modo coordinato i problemi di comune rilevanza dei due Comitati.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore per il Comitato forma di Stato*, dopo aver premesso che il Comitato forma di Stato non si è occupato delle materie relative alla forma di governo, alla struttura del Parlamento e al sistema delle garanzie, ritiene necessario un approfondimento circa la compatibilità dell'ordinamento federale rispetto alla forma di governo. Tra le soluzioni prefigurate dal Comitato forma di Stato si prevede non soltanto la non coincidenza tra la Repubblica e lo Stato – posto che la Repubblica si dovrebbe comporre di regioni, province, comuni e Stato –, ma anche l'affermazione del principio di sussidiarietà. Pertanto, occorre chiedersi come possano combinarsi i due modelli di forma di governo semipresidenziale e del premierato – approfonditi dal Comitato forma di governo – con

la previsione di un ordinamento federale: si pensi ad esempio alla formazione del governo o alla composizione delle due Camere.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore per il Comitato forma di governo*, intende precisare che nell'ambito del Comitato forma di governo non sono stati formulati rilievi circa la compatibilità dell'ordinamento federale con i diversi modelli di forma di governo approfonditi. Pertanto, deve intendersi che sia il modello semipresidenziale, seppur corretto tenendo conto della tradizione parlamentare italiana, sia il modello del premierato risultino compatibili con l'ordinamento statale federale: anzi, tali due modelli di forma di governo procedono nella stessa direzione della previsione dell'ordinamento federale, in considerazione del fatto che la maggiore stabilità del governo centrale favorisce l'attribuzione di ulteriori funzioni agli enti locali. Circa la struttura del Parlamento, il suo gruppo vede con favore la previsione di due Camere ad elezione diretta, la prima titolare dell'indirizzo politico, la seconda con funzioni di garanzia e rappresentatività delle istituzioni regionali: d'altra parte, con riferimento alla seconda Camera, va raggiunto un punto di equilibrio in ordine all'eventuale rilevanza degli esecutivi regionali.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) rileva che il gruppo di Forza Italia ha presentato una proposta di legge costituzionale che prevede, da una parte, un modello di forma di governo semipresidenziale alla francese e, dall'altra, un modello di stato di tipo federale assolutamente compatibili e conciliabili. Gli esiti dei lavori del Comitato forma di stato sembrano far emergere una contrapposizione astratta tra un modello di federalismo competitivo ed uno cooperativo. D'altra parte, se si prevede un ordinamento federale, risulta inevitabile un momento di concertazione e cooperazione in termini di raccordo tra Stato centrale ed autonomie. Nella proposta costituzionale presentata dal suo gruppo con riferimento alla struttura del Parlamento, si stabilisce un bicameralismo diseguale distinto per funzioni e non per materie, in cui una Camera dovrebbe essere titolare dell'indirizzo politico, mentre il Senato dovrebbe essere composto da cento membri, oppure eletto contestualmente con i consigli regionali. Occorrerebbe inoltre attribuire un maggiore peso alla Conferenza Stato-regioni come sede di raccordo tra Stato e autonomie: laddove fallisca il momento della cooperazione, dovrebbero scattare adeguati meccanismi di garanzia con la possibilità del ricorso alla Corte Costituzionale. Circa la funzione legislativa, le leggi di indirizzo politico potrebbero essere bicamerali, ma l'ultima deliberazione dovrebbe spettare alla Camera che vota la fiducia al governo.

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) richiede chiarimenti in ordine alla posizione espressa dal senatore D'Onofrio che ha manifestato l'intenzione del Comitato forma di Stato di far venir meno l'identificazione fra Stato e Repubblica.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) fa presente di aver già espresso forti riserve circa la previsione di un mo-

dello di Repubblica composto da comuni, province, regioni e Stato: tale concezione non è condivisibile poichè lo Stato diventerebbe il soggetto ultimo rispetto agli enti locali e alle regioni.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore per il Comitato forma di Stato*, rileva che l'affermazione del principio di sussidiarietà come principio sostitutivo della Repubblica rappresenta una decisione assai rilevante che stabilisce il rovesciamento dell'ordinamento costituzionale. Il problema è rappresentato dalla distinzione tra Stato-persona e Stato-comunità: se si rovescia il criterio della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, i poteri pubblici possono trarre origine dal basso. Rimangono peraltro aperte talune questioni, come ad esempio la previsione della provincia come ente costituzionale necessario. Circa la struttura del Parlamento, se si prevede una Camera elettiva regionale in cui sono rappresentate le comunità regionali, occorre approfondire i conseguenti problemi di funzionalità del sistema rispetto al rapporto fiduciario.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore per il Comitato forma di Governo*, intende precisare che molti ordinamenti prevedono l'attribuzione del voto di fiducia ad una sola Camera pur in presenza di una seconda Camera di derivazione regionale: pertanto tale problema deve intendersi risolto. Circa poi la questione della rilevanza degli esecutivi regionali nell'ambito di una seconda Camera ad elezione diretta di tipo regionale, possono essere previste diverse soluzioni. Intende comunque fare presente che la questione della struttura del Parlamento è di competenza del Comitato Parlamento e fonti normative.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) ribadisce le perplessità già espresse precedentemente, in particolare per quanto concerne l'ipotesi adombrata dal Presidente D'Alema di affidare alla seconda Camera tutte le funzioni di garanzia, con la conclusione del tutto inaccettabile che proprio la Camera con maggiore valenza politica verrebbe esclusa dai procedimenti concernenti la revisione costituzionale.

Al riguardo, interviene il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore per il Comitato forma di governo*, il quale precisa che nell'ipotesi ricordata la revisione costituzionale viene affidata alla competenza di entrambe le Camere, e quindi anche con il coinvolgimento della Camera più squisitamente politica.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) – riprendendo il suo intervento – si sofferma sull'esigenza di rafforzare i vincoli di coesione unitaria tra i cittadini nell'ambito dell'intero territorio nazionale; esigenza che diventa tanto più reale in un ordinamento riformato in chiave federalistica. È sin troppo evidente che forme di investitura diretta dell'organo di vertice dell'esecutivo sono particolarmente idonee a soddisfare tale esigenza. In proposito, sono note le varianti de-

lineabili a proposito della revisione della forma di governo, che possono sinteticamente essere ricondotte a quattro opzioni: il presidenzialismo puro di tipo americano; il semipresidenzialismo sul modello francese; un Presidente del Consiglio con poteri rafforzati, nominato dal Parlamento; un *premier* eletto o comunque scelto direttamente dai cittadini. Eventuali voti di indirizzo dovranno essere formulati – ed in tal senso invita il relatore Salvi – mediante un chiaro riferimento al modello da prescegliere.

Richiama poi l'attenzione sui rischi derivanti dall'abbinamento dell'elezione dei consigli regionali – le cui modalità vanno attribuite all'autonomia decisionale delle singole regioni, come è stato proposto – e dell'elezione dei componenti della seconda Camera, che invece a suo giudizio va disciplinata in chiave separata con legge nazionale, sia per motivi tecnici, sia perchè occorre garantire la libertà di scelta degli elettori, i quali potrebbero volersi esprimere in modo differente per quanto concerne, da un lato, l'assemblea regionale e, dall'altro, la seconda Camera nazionale.

Dopo aver espresso la preferenza a favore di un modello di federalismo «competitivo», sottolinea la necessità di un'esatta indicazione costituzionale circa il soggetto istituzionale competente ad affrontare nuove materie al momento non preventivabili: al riguardo, ad esempio, potrebbero essere stabiliti i criteri dell'interesse nazionale (ai fini dell'esercizio della sovranità statale) e della competenza regionale, nel caso in cui la «novità» abbia una rilevanza circoscritta al territorio della singola regione.

Il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ribadisce la sua preferenza nei riguardi di una riforma dell'ordinamento fondata su di un forte «Stato regionale», nel cui ambito evidentemente si attenuerebbe l'esigenza di una seconda Camera. Ma se invece si vuole optare per uno Stato di tipo federale, allora occorre trarne tutte le conseguenti conclusioni e fissare i livelli di sovranità a partire dai comuni.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) non ritiene vi sia un raccordo rigido tra le revisioni concernenti la forma di governo e quelle relative alla forma di Stato, le quali ultime semmai sono maggiormente connesse con le ipotesi concernenti le fonti ed il Parlamento. Al riguardo, ancora non appare chiaro se vengano definiti poteri esclusivi o concorrenti in capo ai diversi soggetti istituzionali nell'ordinamento federale che si vuole introdurre, con evidenti ripercussioni soprattutto sull'assetto e sulle stesse funzioni delle Camere, nonchè sulla stessa necessità di un organo di concertazione tra Stato e Regioni, che comunque a suo avviso non può essere esclusa soprattutto per quanto concerne la ripartizione delle risorse.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) non ritiene vi sia una rigida connessione tra le proposte riguardanti la forma di Stato e quelle sulla forma di governo. A quest'ultimo riguardo

l'obiettivo di fondo è rappresentato dall'individuazione di meccanismi idonei a garantire una maggioranza coesa a sostegno dell'indirizzo politico del governo. Ma evidentemente rispetto a tale obiettivo non appare del tutto funzionale delineare un assetto bicamerale, in cui vi sia una seconda Camera con rilevanti competenze, eletta in modo differente dalla prima. Inoltre, l'area dell'indirizzo politico del governo sembra assottigliarsi, sia perchè molte materie vengono sottratte alla competenza statale, sia a causa della tendenza, che giudica pericolosa, a prevedere attribuzioni di non poco conto per una seconda Camera, che in qualche modo si pone come contrappeso a favore del sistema delle regioni.

Inoltre, nel dibattito sembra emergere una pericolosa tendenza a favore di un voto con effetti multipli, vale a dire di un voto unico che assume una pluralità di significati e di funzioni (ad esempio, elezione dei deputati e contestualmente designazione del *premier*; elezione dell'assemblea regionale e nomina dei componenti della seconda Camera), a tutto danno di quella chiarezza e libertà di scelta che rappresentano l'essenza stessa della democrazia.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) rileva che la discussione odierna ha evidenziato la necessità di riconsiderare il metodo di lavoro finora adottato, visto che l'approfondimento delle diverse questioni comporta l'opportunità di un dibattito più ampio. Pertanto, potrebbe risultare rischiosa la ripresa dei lavori della Commissione bicamerale nel mese di maggio a seguito del lavoro finora svolto dai Comitati. Ritiene pertanto che, parallelamente all'attività dei Comitati chiamati all'elaborazione di schemi di articolato, risulti necessaria una discussione di ampio respiro per risolvere alcune questioni di fondo. Per esempio, il federalismo non è una concezione teorica bensì un processo che deve tener conto della realtà pratica. Auspica pertanto un più proficuo lavoro della Commissione bicamerale nelle sue diverse articolazioni.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, si rammarica del fatto che i rilievi di metodo mossi dal deputato De Mita siano stati formulati soltanto alla fine della seduta odierna. Auspica pertanto una maggiore concretezza ed operatività del lavoro dei Comitati.

La seduta termina alle ore 11.

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza della Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 10.

(R050 001, B74^a, 0002^o)

Interviene il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) sulla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e sulle molteplici questioni implicate, sottolineando l'esigenza di introdurre idonee norme procedurali in quanto gli obiettivi sostanziali sono mutevoli nel tempo. Si tratta innanzitutto di prevedere il bilancio consolidato di tutta la pubblica amministrazione per finalità in primo luogo conoscitive. Si dovrebbe inoltre superare il concetto del bilancio come legge formale, assorbendovi i contenuti della legge finanziaria e includendovi anche il conto del patrimonio. Al Governo dovrebbe essere consentito di opporre un proprio veto agli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese. Per quanto riguarda poi le modalità di copertura, è opportuno introdurre un rinvio alla legge di contabilità, da intendere come legge rinforzata onde evitare che essa possa essere derogata caso per caso. Le limitazioni alla spesa pubblica, anche mediante criteri ispirati a mobilità, sono di difficile osservanza nei fatti, perchè facilmente aggirabili con vari espedienti, come l'esperienza comparata sta a dimostrare, sebbene previsioni in questo senso siano inserite in molte delle iniziative presentate, le quali spesso sono più severe nei confronti della finanza regionale. Ribadisce inoltre l'opportunità di perfezionare le procedure che conducono alla deliberazione di nuovi tributi, con la previsione anche di *quorum* speciali che, coinvolgendo l'opposizione, potrebbero innescare meccanismi virtuosi rivolti a contenere la spesa pubblica. Dubita altresì dell'efficacia di limitazioni percentuali sul PIL, anche esse agevolmente eludibili trattandosi di un elemento non sempre esattamente determinabile; resterebbe inoltre l'incertezza se tali percentuali debbano essere calcolate con riferimento alle risultanze dell'esercizio precedente o in relazione alle previsioni per l'esercizio in corso, determinando qualche volta l'esigenza di operare manovre congiunturali. Sostiene dunque l'opportunità di una norma programmatica sulla utilizzazione in termini di economicità dei proventi tributari e di finalizzazione alla prosperità generale della spesa pubblica, insieme ad una clausola di salvaguardia per gli scostamenti che dovessero intervenire *in itinere*, dovuti anche alla copertura di deci-

sioni giurisdizionali. Circa i rapporti tra bilancio dello Stato e quello delle regioni sostiene, nella prospettiva del federalismo, l'esigenza di vietare l'insorgere di disavanzi regionali relativamente al finanziamento delle competenze delegate dalla Stato, riprendendo invece tali enti piena autonomia per quanto riguarda lo svolgimento delle competenze loro proprie. Analogo divieto dovrebbe essere introdotto per quanto attiene alla garanzia statale dell'indebitamento regionale, rimanendo ancora da precisare le modalità di partecipazione delle regioni stesse al procedimento di bilancio statale.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta prevista per giovedì 10 aprile alle ore 15,30, nel corso della quale la relatrice Dentamaro avrà modo di replicare agli intervenuti e di presentare una bozza di articolato sulle questioni affrontate.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

ESAME DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA SU ATTIVITÀ SVOLTE
(R050 001, B65^a, 0001^o)

Il Comitato inizia l'esame della relazione conclusiva su talune attività conoscitive svolte nel primo semestre di attività della presente legislatura.

Dopo un'ampia discussione il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

Interviene il professore Giovanni Geroldi del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

La seduta ha inizio alle ore 20,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B68ª, 0002ª)

Il presidente DE LUCA Michele, in apertura di seduta, dà lettura della seguente lettera inviatagli dall'onorevole Presidente del Senato il 4 aprile scorso: «Onorevole Presidente, mi riferisco alla Sua cortese lettera del 25 marzo u.s. con la quale mi informa che la Commissione da Lei presieduta ha deliberato una serie di audizioni per approfondire i temi della riforma pensionistica e della coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia. Concordando con l'importanza dei temi di cui sopra, auguro a Lei e alla Commissione il più proficuo svolgimento dei lavori. Con i migliori saluti.»

Il Presidente passa quindi a comunicare che i Presidenti dell'INAIL e dell'ENPAV hanno fatto pervenire la relazione di cui alla legge n. 88 del 1989, di cui sarà inviata – come già fatto per la relazione dell'IPOST dell'aprile 1996 – copia ai Commissari.

Ricorda poi che della odierna audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Propone quindi che sia attivato il circuito audiovisivo interno per il quale è stato acquisito l'assenso presidenziale: la Commissione concorda.

Il senatore NAPOLI Roberto prende la parola per dichiarare – chiedendone specifica menzione in verbale – d'aver dato al Presidente del-

la Commissione una lettera che egli ha ricevuto dal Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Su tale lettera egli attende una risposta.

Il presidente DE LUCA Michele dà atto di avere avuto consegnata, *brevi manu*, dal senatore Napoli Roberto la fotocopia della citata lettera da questi ricevuta.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione del professore Giovanni Geroldi del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
(R047 000, B68^a, 0003^o)

Il presidente DE LUCA Michele, nel porgere una saluto ed un ringraziamento al professore Geroldi, sottolinea che l'ospite viene audito quale membro del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, istituito con la legge di riforma n. 335 del 1995.

Il ruolo dell'auditore, egli sottolinea, rileva sotto un duplice profilo. Intanto delimita l'oggetto dell'audizione che consiste, esclusivamente, nella informazione circa i risultati del lavoro, essenzialmente tecnico, di osservazione e controllo (che è stato svolto dal Nucleo stesso) sulla previdenza pubblica. Esula, invece, qualsiasi scelta o valutazione politica, come qualsiasi opinione personale (ancorchè di carattere tecnico)

Inoltre – prosegue il Presidente – nella lettura delle dichiarazioni dell'auditore non può essere trascurato il contesto in cui le dichiarazioni stesse vengono rese: si tratta infatti di risposta doverosa all'audizione che questa Commissione parlamentare ha disposto nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali (articolo 56, comma 2, lettera c, della legge n. 88 del 1989) in funzione della procedura informativa sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia.

Il professore GEROLDI prende quindi la parola.

Premesso che sintetizzerà la relazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale aggiungendo alcuni ulteriori elementi informativi, inizialmente si sofferma sull'influenza che la dinamica demografica e del mercato del lavoro esercita sugli equilibri del sistema.

In Italia, egli sottolinea, il fenomeno demografico è di particolare rilievo per la brusca caduta della natalità, che in precedenza era stata elevata. In questo quadro emerge un ridotto peso delle fasce d'età più giovani, mentre si prevede l'aumento della popolazione anziana anche per effetto del superamento della soglia dei 65 anni da parte delle generazioni del *baby boom*.

Per quanto attiene al mercato del lavoro (le previsioni delle possibilità di occupazione sono legate al fabbisogno di ore di lavoro, al criterio di riparto, agli orari di lavoro), l'attuale ancora tradizionale struttura dell'orario di lavoro rende peculiare la situazione italiana rispetto a

quella di altri paesi (con un tasso di occupazione molto più elevato), in cui emerge una presenza delle donne nel mercato del lavoro sempre più simile a quella maschile. Tale problema, egli aggiunge, può essere comunque affrontato con un certo ottimismo, dal momento che l'Italia può prevedere di includere nel potenziale degli attivi forze di lavoro che altri paesi hanno già esaurite.

Rilevato quindi che nelle proiezioni demografiche da qui al 2050 si evidenzia un peso crescente della componente di popolazione oltre i 60 anni, l'oratore sottolinea come la differenza fondamentale del nostro sistema sia costituita dalle pensioni di anzianità (istituto prettamente italiano) che consentono di uscire dal mercato del lavoro con una anzianità contributiva (35 anni per il lavoro privato) ed una età tendenzialmente bassa. In altri paesi, egli osserva, la permanenza nel mercato del lavoro è più lunga: in particolare, in Germania l'uscita è a 65 anni e si fruisce d'una assistenza integrativa più elevata della nostra.

In Italia, di fatto, la pensione di anzianità ha svolto quel ruolo di sostegno che altri paesi hanno assicurato con istituti diversi. C'è inoltre da considerare che un eventuale rallentamento nel ritiro dal lavoro non porta ad un risparmio netto, giacché oltre i 50 anni sussistono difficoltà ad avere un reddito adeguato e pertanto si richiedono canali di intervento integrativo. Emerge così una fascia in cui, attraverso nuovi validi meccanismi misti, come il part-time con la pensione parziale, la politica previdenziale e la politica del lavoro si toccano.

Il professore Geroldi passa, a questo punto, a trattare delle previsioni della spesa previdenziale nel lungo periodo, eseguite secondo il modello della Ragioneria generale dello Stato (non è stato ancora costruito dal Nucleo un proprio modello). Considerati il *trend* demografico ed un flusso di immigrati pari a 50 mila unità annue (gli effetti dei flussi di immigrazione non sono comunque mai di grandissimo rilievo) e se si assume, a legislazione invariata, che la revisione dei coefficienti di trasformazione avvenga ogni dieci anni, si giunge a prevedere – partendo da una spesa pensionistica del 13,6 per cento del PIL nel 1995 – un aumento di circa 2 punti percentuali nel 2034. Osserva poi che l'applicazione del sistema contributivo ha avuto effetti rilevanti nel contenimento della spesa e che – man mano che le parti legate al sistema retributivo si vanno riducendo – l'aliquota di finanziamento si avvicina all'aliquota di computo, mentre si riduce il grado di copertura cui ci si era abituati col metodo retributivo, e passa a porre l'accento sul ricorso alla previdenza complementare inteso a far fronte alla riduzione di copertura predetta.

Avviandosi a concludere la parte delle previsioni di lungo periodo, l'oratore osserva che l'accesso ai fondi complementari si configura un po' come privilegio delle carriere forti, emergendo sempre più, in tale contesto, il problema delle persone che matureranno pensioni molto basse. Conferma poi, facendo riferimento ad ulteriori dirette verifiche, l'erroneità delle previsioni OCSE secondo cui in Italia il rapporto fra spesa pensionistica e PIL raggiungerebbe il 20 per cento nell'anno 2035 (in detta simulazione non sono stati colti gli effetti delle novità apportate con la riforma del 1995).

Nella successiva parte dell'esposizione il professore Geroldi illustra alla Commissione le verifiche degli effetti della riforma nel 1996, rilevando in particolare, circa le pensioni di anzianità, che – nel corso delle quattro uscite («finestre») di pensionamento previste per detto anno – il limite minimo di età anagrafica (52 anni) introdotto dalla riforma non ha operato, poichè i soggetti in uscita sono stato coloro che avevano raggiunto il requisito di anzianità nel 1994 e 1995, per i quali il predetto limite minimo non ha avuto efficacia. Una sola finestra, quella di ottobre 1996, ha riguardato persone con requisiti maturati nell'anno in corso, ma che dovevano avere 57 anni già compiuti. Solo a gennaio 1997 è diventato operante il limite minimo di 52 anni.

Successivamente, poste in rilievo le ridotte entrate (40,5 per cento del previsto) effettuate con l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori parasubordinati, l'oratore evidenzia gli effetti finanziari nel 1997 dei provvedimenti delegati già operanti (454 miliardi) e di quelli in corso di emanazione (700 miliardi), e richiama l'attenzione sulla necessità di capire, circa le clausole di salvaguardia, qual'è la quota solidaristica che può venire fuori e qual'è la quota dello squilibrio da attribuire al trattamento previdenziale.

Passando alla parte finale della sua relazione, il professore Geroldi si intrattiene su alcune ipotesi di intervento per reperire a breve delle quote di risorse dal sistema previdenziale. Si tratta di una possibile parziale sospensione dell'indicizzazione ai prezzi; della estensione del calcolo pro-rata anche ai lavoratori con oltre i diciotto anni di anzianità a dicembre 1995; del contributo di solidarietà (sono state ipotizzati: l'abbattimento dell'1% sulle pensioni di anzianità in pagamento fino al compimento dell'età pensionabile; l'applicazione di un contributo dello 0,5% per tutte le pensioni calcolate con il metodo retributivo).

Altre ipotesi di intervento formulate – conclude l'oratore – riguardano: l'accelerazione dell'aumento dell'età pensionabile per i trattamenti liquidati a retributivo (si realizzerebbero risparmi di tre mila miliardi nel 1999, con successiva rapida riduzione degli stessi) e l'elevamento del requisito minimo di età per accedere al pensionamento di anzianità a 57 anni a partire dal 1998 (con conseguente sensibile risparmio di spese).

Il presidente DE LUCA Michele ringrazia il professore Geroldi per l'ampia esposizione e per le ipotesi di soluzione oggetto di studio.

Il deputato STELLUTI, premesso di considerare condivisibile l'approccio testè illustrato dall'ospite e di avere avvertito qualche preoccupazione circa l'approccio illustrato in precedente audizione, auspica cautela da parte di persone che hanno grande influenza sull'opinione pubblica, nel formulare ipotesi più o meno risolutive. Chiede quindi – con riferimento alle difficoltà che incontrano i giovani in cerca d'occupazione – se nei modelli utilizzati sia stata prevista la variabile dell'ingresso ritardato nel mondo del lavoro; chiede altresì come possa essere considerato in prospettiva il contributo cosiddetto del «10%» dei lavoratori parasubordinati: elemento indotto dagli attuali

meccanismi di mercato, con il quale si riesce a recuperare data la situazione di flessibilità.

Evidenziata quindi la scarsa attendibilità del 1996 ai fini della verifica della riforma Dini, il deputato Stelluti si chiede se possa considerarsi attendibile il 1997 nella verifica degli effetti della riforma stessa.

Concludendo richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere, in una situazione di normalizzazione, il ruolo dei fondi attivati con i provvedimenti delegati, le cui attuali aliquote certo contribuiscono al risanamento.

Il professore GEROLDI, premesso che quello del ritardato ingresso nel mercato del lavoro è per ora un «non problema» nel senso che l'attuale modello è incentrato sulle uscite (pensionati) e sul Pil, riconosce che il modello revisionale può essere migliorato; evidenzia la difficoltà di dare una risposta su come valutare il fenomeno cui è legato il contributo di lavoro parasubordinato (fra l'altro, fa riferimento a situazioni di lavoro nero che si verificano nel settore edilizio) e rileva che non c'è un'analisi econometrica dei comportamenti in ordine alla convenienza a restare nel mercato del lavoro. Si sofferma infine, riportando l'esempio del personale di volo, sul principio dell'innalzamento convenzionale dell'età anagrafica e sulla sovracontribuzione.

Il deputato DUILIO, dopo aver osservato che c'è in Italia una spesa sociale complessiva in linea con quella di altri paesi e che di tale spesa una quota eccessiva (61%) è costituita da quella pensionistica, rileva la necessità di una valutazione di riequilibrio interno della spesa sociale e pone l'esigenza di capire quali effetti possano derivare da una diversità di tempi di interventi.

Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che parlare di *Welfare State* non significa parlare di spostamenti di enormi cifre.

Evidenziato poi, circa la dinamica del lavoro, che sussistono situazioni di precarietà, interruzioni che determinano effetti non positivi e fanno ipotizzare come sia difficile realizzare un sistema complementare, il deputato Duilio accenna alla dinamica delle pensioni di anzianità e – concordando su quanto suggerito dal professore Onofri – pone l'esigenza di riqualificare la spesa sociale nel senso di renderla «più attiva». Chiede infine ragguagli su chi dovrebbe accollarsi l'onere del contributo di solidarietà e se il professore Geroldi condivide l'ipotesi – avanzata dal professore Onofri – di unificare i vari regimi nel sistema pubblico, affiancato da una previdenza complementare.

Il professore GEROLDI, posta l'esigenza di andare al di là di testi criptici e di procedere all'analisi della dinamica economica e della finanza pubblica con la quantificazione dei dati (Pil, spesa pubblica, spesa primaria, disavanzo, obiettivi di Maastricht, ecc.), prevedendo strumenti di correzione, osserva – circa l'ipotesi di spostare ad altri settori una parte della spesa previdenziale – che si tratta di definire la natura dell'intervento (stabilire se la pensione è da considerare un reddito privato; se la forma di assistenza implichi una controprestazione). Aggiun-

ge che le ipotesi di effettuare subito questi spostamenti e di procedere a soppressioni sono molto scolastiche; che nel tendere al raggiungimento degli obiettivi di Maastricht va anche considerata la possibilità di crescita del Pil e che, nell'ipotesi di riequilibrio della spesa sociale, si indicano le pensioni e la sanità.

Evidenziato successivamente che a fronte dell'esigenza di risanamento, a breve termine, dei conti pubblici, si dimentica che la riforma previdenziale è fissata per il lungo periodo, l'oratore pone l'accento sulla controprestazione su cui si basa il contributo e sottolinea come – di fonte alla precarietà e ai bisogni – tutto ciò che di sociale, redistributivo si vuole realizzare, debba avvenire in modo esplicito. Precarietà come quelle collegate ad evasioni dal sistema di protezione sociale portano, dopo un certo periodo, a generazioni che, non avendo pagato contributi durante l'attività lavorativa, chiederanno prestazioni assistenziali, con ripercussioni sulla fiscalità.

Certamente – prosegue il professore Giroldi – le cifre di cui si parla sono modeste rispetto al disavanzo pubblico (anche perchè ci si trova di fronte a diritti quesiti) ed il flusso delle nuove pensioni non può essere intaccato oltre un certo limite. Non si tratterà mai di cifre gigantesche.

Quanto all'unificazione egli crede che l'idea sia quella di ricondurre tutti ad un modello di contribuzione che sia valido il più possibile e sottolinea che il punto essenziale è quello di stabilire la quota di reddito da accantonare a prescindere dall'assetto istituzionale e gestionale.

Il presidente DE LUCA Michele richiama l'attenzione sull'importanza di dare le reali dimensioni dei dati della spesa pubblica (tenendo conto del rilevante onere degli interessi) ed in particolare della spesa sociale, che non può essere considerata oggettivamente elevata, specie nel confronto con altri paesi.

Pone altresì in evidenza come in Italia ci sia uno scarso ricorso alla spesa per la previdenza complementare, per la quale, a livello europeo, si prevede una capacità di recupero del 10-15%.

Segue un breve intervento del professore GEROLDI sui calcoli statistici e sulla previdenza privata che ne è esclusa.

Quindi il presidente DE LUCA Michele ribadisce l'importanza di chiarire il grado di copertura complessivo. Il sistema contributivo, egli aggiunge, sembra dare una copertura più bassa rispetto al reddito, influendo su ciò anche il tipo di carriera. Ne consegue l'ipotesi della necessità di una copertura pubblica, laddove la previdenza complementare non è destinata ad operare.

Evidenziato poi che occorre conoscere la componente redistributiva del sistema, il ruolo del rapporto fra aliquota di finanziamento e aliquota di computo, il Presidente chiede se il ritardo dei provvedimenti delegati abbia influito (come egli ritiene) o meno sulla formazione dei risparmi.

Conclude facendo rilevare, in ordine al problema delle singole gestioni previdenziali, che i necessari interventi correttivi devono essere indirizzati a quelle gestioni che hanno determinato le distorsioni.

Il professore GEROLDI ritiene difficile individuare cosa comporti il processo di redistribuzione. In realtà, egli aggiunge, il prelievo fiscale è a carico degli stessi soggetti che stanno nel circuito della previdenza. Circa l'ipotesi di prevedere nel sistema istituti di protezione sociale (precarietà, oneri di cura, ecc.), si tratta di aspetti complessi da approfondire man mano che si esce dalla logica congiunturale di breve periodo.

Concorda sui ritardi nell'attuazione delle deleghe legislative e precisa che i risparmi cui ha fatto riferimento sono aggiuntivi.

Per quanto riguarda le varie gestioni egli aggiunge che il Nucleo di valutazione si sta attrezzando per l'esame del problema, il cui aspetto è più serio riguarda il raccordo dei dati tendenziali con le esigenze di cassa.

Il presidente DE LUCA Michele ringrazia l'ospite intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE LUCA Michele avverte che la Commissione si riunirà – per la procedura informativa sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia – mercoledì 16 aprile ore 20 per l'audizione del Presidente dell'INPS professore Gianni Biglia, e giovedì 17 aprile ore 8,30 per l'audizione del presidente dell'INPDAP dottore Mauro Seppia.

La seduta termina alle ore 22,15.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni riunite 5^a e 8^a:

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: rimessione alla sede plenaria.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti e congiuntamente esaminati:

alla 1^a Commissione:

(1023) *BEDIN ed altri: Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2152) *CUSIMANO ed altri: Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2243) *MAZZUCA POGGIOLINI: Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(2253) *FOLLONI ed altri: Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione:*

parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 10 aprile 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis, n. 4*) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.

Verifica dei poteri

I. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

II. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Sicilia.
 - Verifica delle elezioni della regione Calabria.
-

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**(5^a - Bilancio)****(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)***Giovedì 10 aprile 1997, ore 14**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 10 aprile 1997, ore 14,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania (2272).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

II. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
 - GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
 - MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
 - MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
 - BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- V. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità

- del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

e del disegno di legge ad essi congiunto:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 14,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).

- FUMAGALLI CARULLI. – Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
- UCCHIELLI. – Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
- DE CORATO ed altri. – Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
- BISCARDI ed altri. – Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- ELIA ed altri. – Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
- MONTAGNA e VEDOVATO. – Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. – Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
 - FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
 - MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
 - SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
 - DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
 - e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 15

In sede referente

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).

- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 31).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia previdenziale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria (n. 84).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo (n. 79).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti i lavoratori addetti ai videoterminali (770).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 17).
 - MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 18).

- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti della proprietà e dei lavoratori di ospedali psichiatrici privati.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 aprile 1997, ore 15

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente affare:

- Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.

Procedure informative

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, e dell'industria, commercio e artigianato, in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 10 aprile 1997, ore 8,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

COMITATO PARLAMENTARE per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 10 aprile 1997, ore 13,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

